



AssoSoftwareDayPress
mercoledì, 18 marzo 2020

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

17/03/2020	Corriere Comunicazioni		7
Attivare 'contromisure' digitali subito per accelerare la ripresa			
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 9	
Bonus per i registratori telematici dopo l' annotazione della fattura			PAGINA a cura di Giorgio Gavelli 9
17/03/2020	agendadigitale.eu		11
Cert e Csirt questi sconosciuti, tutti i passaggi della cybersecurity italiana			Francesco Corona
17/03/2020	Agenda Digitale		15
Consip, completato il primo gruppo di gare ICT: ecco gli obiettivi			
17/03/2020	Agenda Digitale		18
Disinformazione online, il caso coronavirus: spunti per una strategia			
18/03/2020	Corriere della Sera	Pagina 22	
La moglie lo accusa di violenze Indagato il procuratore Fresa			Fulvio Fiano 22
17/03/2020	agendadigitale.eu		24
Lotta al coronavirus, Paese che vai privacy che trovi: i diversi approcci (Europa, Cina, Corea, Israele)			Nicole Monte - Giuseppe Vaciago
17/03/2020	Corriere Comunicazioni		29
Sprint alla PA digitale, forniture hi-tech senza bandi			

Agricoltura e Dogane

18/03/2020	Italia Oggi	Pagina 31	
Avvisi bonari senza stop			GIULIANO MANDOLESI 30
17/03/2020	Agenda Digitale		32
Decreto Cura Italia, le principali novità fiscali e finanziarie			
18/03/2020	Il Messaggero	Pagina 3	
I medici: «Le mascherine ora diventano obbligatorie»			39
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 3	
La lotteria esclude gli acquisti sanitari			Alessandro Mastromatteo 41
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 9	
Petrolio, task force in campo per garantire l' approvvigionamento			Celestina Dominelli 43
18/03/2020	Italia Oggi	Pagina 22	
Smart working e consegne gratuite per Cantina Tollo			45

Contabilità e Bilancio

18/03/2020	Corriere della Sera	Pagina 27	
Alle piccole imprese serve più liquidità			SERGIO BOCCONI 46
18/03/2020	Italia Oggi	Pagina 26	
Da Intesa Sp 15 miliardi			47
18/03/2020	Italia Oggi	Pagina 34	
Due vie per congelare i mutui			PAGINA A CURA DI ROBERTO LENZI 48
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 9	
I punti chiave per avere diritto al bonus			50

18/03/2020	La Repubblica Pagina 33	51
Intesa Sanpaolo mette 15 miliardi per le pmi		
18/03/2020	La Nazione Pagina 15	52
Intesa Sanpaolo stanZIA 15 miliardi		
18/03/2020	EutekneInfo	53
L' emergenza può avere effetti sul valore delle immobilizzazioni nei «non solari»		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 12	L.D. 55
Pmi: Intesa Sanpaolo stanZIA 15 miliardi per il rilancio		

Fatturazione Elettronica

18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 9	56
Agevolazione in F24 anche ai forfettari		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 4	PAGINA a cura di Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni 58
Alberghi e ristoranti, fattura d' obbligo se chiesta dal cliente		
18/03/2020	Italia Oggi Pagina 10	ROBERTO MOTTA 60
Ci vogliono stimoli per impedire alle imprese di fallire e alle famiglie di finire per strada		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 14	61
Come funziona l' imposta da 2 euro nelle nuove fatture elettroniche		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 2	Benedetto Santacroce 62
Con il nuovo tracciato (opzionale da 4 maggio) codifiche più precise		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 10	PAGINA a cura di Matteo Balzanelli Massimo Sirri 64
Conto alla rovescia fino al 30 giugno per adeguarsi al nuovo adempimento		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 10	66
date e tempistiche di lavoro		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 5	67
Distributori di carburante tutti «online» dal 2021		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 6	PAGINA a cura di Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce 68
Documento commerciale da rilasciare anche se il corrispettivo non è riscosso		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 11	PAGINA a cura di Luca De Stefani 70
Gli operatori sanitari ancora esclusi dalla fattura attraverso lo Sdi		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 12	PAGINA a cura di Rosario Farina 72
I codici obbligatori da ottobre individuano il documento differito		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 8	74
I PASSAGGI DA SEGUIRE Per i resi e gli omaggi		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 5	75
Il dettaglio delle SITUAZIONI		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 2	76
IL GLOSSARIO DEGLI ADEMPIMENTI		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 12	80
il PERCORSO DI AVVICINAMENTO		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 13	PAGINA a cura di Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce 82
Indicazione dettagliata allo Sdi per le operazioni non soggette a Iva		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 4	84
Invio dei corrispettivi anche per i forfettari		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 2	Raffaele Rizzardi 86
L' effetto positivo: con l' e-fattura ridotti i falsi		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 7	PAGINA a cura di Paolo Parodi 88
La fattura immediata sostituisce il documento commerciale		
18/03/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 7	90
LE OPZIONI DISPONIBILI		

18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 4		91
LE REGOLE DA RICORDARE				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 11		92
lo slittamento al 4 maggio per la scelta sulla consultazione delle fatture				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		93
Penalità fino al 180% dell' Iva per l' e-fattura				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 12		95
Più vicino l' addio all' esterometro				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 11		97
Registri Iva precompilati con informazioni più complete				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		99
regole di versamento bollo e importo sanzioni				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 8	<i>PAGINA a cura di Alessandro Mastromatteo Federica Polsinelli</i>	100
Reso merce o annullo, va richiamato il documento commerciale emesso				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 13		102
Reverse charge declinato in nove codici				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 6		104
Sì alla copia digitale consegnata al cliente				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 14	<i>PAGINA a cura di Luca De Stefani</i>	106
Stop all' obbligo di indicare l' importo del bollo nei file				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		108
Ticket, Iva esigibile a importo pagato				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 7		110
Ventilazione, il valore «VI» al posto delle aliquote Iva				

Fisco e Dichiarazioni

18/03/2020	EutekneInfo			112
Cessione del terreno rivalutato a prezzo inferiore con imposte d' atto sul valore di perizia				
18/03/2020	Italia Oggi	Pagina 5	<i>ALESSANDRA RICCIARDI</i>	114
Dallo Stato pannicelli caldi				
18/03/2020	La Repubblica	Pagina 35		117
Il mondo in una stanza				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 6		118
Le caratteristiche che deve avere Il documento fiscale				
18/03/2020	La Nazione	Pagina 6		119
Lo scatto della Toscana: mezzo milione di test				
18/03/2020	Italia Oggi	Pagina 32	<i>FABRIZIO G. POGGIANI</i>	120
Precompilata, le Cu al 31/3				
18/03/2020	EutekneInfo			122
Proroga biennale dei termini inapplicabile per INPS e Casse di previdenza				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 33	<i>Salvatore Padula</i>	124
Proroga striminzita contro l' emergenza				
18/03/2020	Italia Oggi	Pagina 18	<i>GIORGIO PONZIANO</i>	126
Radio Rai si unisce al coro di radio e tv del 20 marzo				
18/03/2020	Italia Oggi	Pagina 31	<i>GIULIANO MANDOLES</i>	130
Sconto affitto senza canone				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 8	<i>C. Fo.M. Mo.</i>	132
Tutti i sussidi per famiglie, lavoratori e imprese				

Giustizia

17/03/2020	Agenda Digitale			134
Giustizia digitale, così l' emergenza può aiutare l' innovazione				

Industria 4.0

17/03/2020	Corriere Comunicazioni		137
Al e machine learning per la diagnosi precoce: in campo la bresciana Neosperience			
17/03/2020	Corriere Comunicazioni		139
Computing "sensoriale", ecco il neurochip che riconosce gli odori			
17/03/2020	Corriere Comunicazioni		140
Cos'è e a cosa serve il digitale. Il Coronavirus ce lo insegnerà			
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 5	143
Golden power, stop domande fino al 15 aprile			
17/03/2020	Corriere Comunicazioni		145
I big data? Gli italiani li temono e non li sanno "valorizzare"			
17/03/2020	Agenda Digitale		147
Telemedicina al ralenti, ecco cosa manca per un vero decollo			
17/03/2020	Corriere Comunicazioni		153
Unidata debutta in Borsa: +4,46% sul prezzo di offerta			

Lavoro e Previdenza

18/03/2020	Italia Oggi	Pagina 38	LEONARDO COMEGNA	154
Agricoltura più costosa				
18/03/2020	EutekneInfo			155
Contributi quota lavoratori dovuti anche per chi beneficia dei versamenti sospesi				
17/03/2020	Agenda Digitale			157
Crittografia omomorfa, passepertout della privacy in Sanità				
18/03/2020	Italia Oggi	Pagina 32	MATTEO RIZZI	161
Francia, piano da 45 mld per aziende e lavoratori				
18/03/2020	Italia Oggi	Pagina 15	MARIO LETTIERI* E PAOLO RAIMONDI**	162
Il coronavirus e il comportamento della finanza				
18/03/2020	La Repubblica	Pagina 18	- V.CO.	164
Il lavoro				
18/03/2020	Italia Oggi	Pagina 38	BRUNO TONIOLATTI*	166
Il tfr di febbraio a quota 0,25%				
18/03/2020	EutekneInfo			167
Per gli operai agricoli aliquota contributiva al 29,30%				
18/03/2020	EutekneInfo			168
Sospesi i contributi dei datori di lavoro domestici				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 24	Vincenzo Visco	170
un contenitore ue per il debito futuro				
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 3	Riccardo Barlaam	172
Usa, Trump promette un piano di salvataggio da 850 miliardi				
18/03/2020	La Nazione	Pagina 14		174
Versamenti e contributi rinviati al 31 maggio				

Privacy e GDPR

18/03/2020	La Nazione	Pagina 10		175
«La salute prevale sulla privacy»				

18/03/2020	Italia Oggi	Pagina 30	PAGINA A CURA DI STEFANO MANZELLI	176
18/03/2020	Corriere della Sera	Pagina 29		177
17/03/2020	Corriere Comunicazioni			178
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 16	Andrea Biondi	180
17/03/2020	Corriere Comunicazioni			182
18/03/2020	Corriere della Sera	Pagina 2	CESARE GIUZZI	183
18/03/2020	Corriere della Sera	Pagina 7		184
18/03/2020	EutekneInfo			185
18/03/2020	La Repubblica	Pagina 6	DI ELENA DUSI	187
17/03/2020	Corriere Comunicazioni			188
17/03/2020	Agenda Digitale			190
18/03/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 37	Andrea Biondi	192

Attivare 'contromisure' digitali subito per accelerare la ripresa

In uno scenario così incerto gli investimenti in soluzioni innovative si riveleranno ancor più fruttuosi a emergenza passata. L'analisi di Danilo Cattaneo, ceo di InfoCert-Tinexta Group

Siamo ancora in piena emergenza sanitaria e la speranza è che tutte le misure e i sacrifici di cittadini e aziende possano presto invertire la rotta. È evidente che quanto stiamo vivendo lascerà inevitabili strascichi, ma l'Italia può riscoprirsi migliore da diversi punti di vista anche e soprattutto sul fronte dell'innovazione digitale, in termini sia di adozione delle soluzioni abilitanti sia di maggiore consapevolezza del loro valore. L'evoluzione repentina dell'epidemia ha determinato un brusco cambio d'abitudini nel contesto lavorativo. Lo smart working è diventato per molti un imperativo praticamente ineludibile. Ma non tutti riescono a rispondere allo stesso modo. Chi aveva già intrapreso un percorso di organizzazione dei processi in modalità digitale, pur nelle difficoltà, sta gestendo al meglio possibile l'operatività. Chi, invece, era sprovvisto, sta provando a dotare rapidamente i propri dipendenti di tutto ciò che consente di lavorare da remoto, sia in termini di dispositivi sia di procedure operative sicure. Difficoltà che sono superiori per chi ha storicamente privilegiato il modello di relazione di visiva con i propri interlocutori, in primis i clienti. E sono proprio queste realtà a registrare i cali di produttività più sensibili. In uno scenario così incerto, occorrono urgentemente 'contromisure digitali' capaci di rivelarsi investimenti fruttuosi non soltanto ora in piena emergenza ma anche quando, alla ripresa, si dovrà rilanciare la propria competitività. Come InfoCert, stiamo avendo testimonianza diretta di questa urgenza diffusa attraverso l'impennata di richieste per le nostre soluzioni di Digital Trust che ci giungono da realtà di ogni dimensione - enterprise, Pmi, studi professionali - sia già nostre clienti sia al 'primo incontro'. Grandi aziende, ad esempio, stanno usando il nostro GoSign Meeting Book per la gestione integrale e da remoto delle riunioni dei Consigli d'amministrazione: è un fascicolo del Cda digitale che consente a ogni partecipante di seguire la presentazione dei documenti, eventualmente chiedere aggiunte o modifiche e, infine, sottoscrivere nel pieno rispetto delle norme gli atti in esame o in lavorazione. Un'opportunità non solo per chi si trova in luoghi veramente distanti ma anche per chi si trova a un piano diverso dello stesso edificio o in un'altra stanza dell'ufficio, senza necessità di dover confluire fisicamente in una sala riunioni. Al contempo, queste realtà come moltissime Pmi e professionisti - avvalendosi delle soluzioni evolute basate su Posta Elettronica Certificata e Firma Digitale - riescono a concludere transazioni digitali da remoto con pieno valore legale, ad esempio la contrattualizzazione dei clienti per la vendita di prodotti o servizi, senza che sia necessario alcun incontro di persona. Anche la modalità di acquisizione di questi strumenti aiuta, visto che avviene completamente in modalità digitale. La firma digitale, ad esempio, viene rilasciata a distanza - grazie



Corriere Comunicazioni

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

al riconoscimento web, una procedura brevettata di pochi minuti - e 'consegnata' in modo virtuale: per attivarla e utilizzarla basta un semplice smartphone. I benefici della digitalizzazione sono percepibili, ancor di più in questo momento, anche dal comune cittadino che - grazie a un messaggio Pec - può interloquire con il proprio Comune o con un fornitore, ad esempio per le utenze domestiche, senza dover uscire di casa per spedire una raccomandata. Come InfoCert, stiamo cercando di essere ancora più vicini a cittadini e imprese. Lo facciamo aderendo a iniziative quali Solidarietà Digitale - l' iniziativa promossa dal Ministro per l' Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano con l' **Agid** - e offrendo gratuitamente per tutto il 2020 o per il primo anno le nostre soluzioni Legalmail (Pec), Dike GoSign (firma digitale su mobile per colleghi o clienti/fornitori) e Firma Digitale Remota. Ma non solo. Con i nostri esperti di compliance, stiamo realizzando una serie di 'video-pillole' - visibili sui nostri canali social, in particolare YouTube e LinkedIn - per divulgare basi normative, vantaggi e modalità d' uso delle soluzioni anche a chi ha meno dimestichezza con il digitale. Quando tutto questo passerà, siamo convinti che le nostre aziende saranno molto più consapevoli di essere parte di un Paese che già oggi è, su alcune tematiche, un campione del digitale a livello internazionale ma che finora sembrava quasi non accorgersene. Per un' Italia che vuole, può e deve ripartire. @RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

Bonus per i registratori telematici dopo l'annotazione della fattura

PAGINA a cura di Giorgio Gavelli

IL QUESITO Quali modalità di utilizzo del credito d'imposta per acquisto o adattamento di registratori telematici? Compensazione in F24 (rigorosamente trasmesso in modalità telematica) per il credito d'imposta legato all'acquisto di un nuovo registratore telematico o all'adattamento di quello già in uso, purché il pagamento della spesa avvenga con modalità tracciabili. Ma occorre aspettare la prima liquidazione Iva successiva al mese di annotazione della fattura e di avvenuto pagamento, con regole più semplici per i soggetti esonerati da adempimenti Iva. L'articolo 2, comma 6-quinquies del DL 127/2015 stabilisce che nel 2019 e nel 2020, a fronte dell'acquisto o dell'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni apparecchio. Tale credito d'imposta si utilizza in compensazione «a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la

fattura relativa all'acquisto o all'adattamento», ed è stato pagato, con modalità tracciabili. Il provvedimento delle Entrate del 28 febbraio 2019 ha precisato che il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi (quadro RU), fino a quando se ne conclude l'utilizzo, e che la compensazione può avvenire esclusivamente con il modello F24 (codice tributo 6899: si veda la risoluzione 33/E/2019) trasmesso per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, senza possibilità di rimborso o di cessione del relativo importo. Una delle novità del quadro RU del modello Redditi 2020 è l'inserimento del credito d'imposta in esame (per i soggetti che hanno fatto l'acquisto o l'adattamento nel 2019), da indicare con il codice credito F9 (a rigo RU1, colonna 1). Le istruzioni ricordano che al credito d'imposta non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1 comma 53 della legge 244/2007 (limite specifico dei 250mila euro annui per i crediti d'imposta da quadro RU) e dall'articolo 34 della legge 388/2000 (limite generale alle compensazioni di 700mila euro per anno solare, elevato a un milione per particolari categorie di soggetti). Con la circolare 3/E/2020, l'Agenzia ha fornito i seguenti chiarimenti relativamente al bonus in esame: l'acquisto/adattamento riguarda sia modelli nuovi che usati, purché conformi alle vigenti disposizioni; il credito d'imposta spetta anche ai soggetti che utilizzano lo strumento nuovo/adattato tramite un contratto di leasing (ossia sostenendo la spesa nel periodo agevolato 2019-2020 ma divenendone proprietari solo in un momento successivo ed eventuale).



Il Sole 24 Ore

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

In caso di pagamento rateale, la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto. Ad esempio, a fronte di una fattura d'acquisto registrata a gennaio 2020 per 500 euro (più Iva detraibile), con pagamento in cinque rate mensili di 100 euro a partire dal 20 gennaio 2020, i contribuenti possono utilizzare a febbraio 2020 un primo credito pari a 50 euro (50% di 100 euro). Lo stesso si dica per i mesi successivi a fronte degli ulteriori pagamenti rateali, sino al raggiungimento del limite legislativamente previsto. È evidente che questo moltiplicarsi di adempimenti rende l'acquisto in forma rateale assai scomodo. Per porre in essere un pagamento con modalità tracciabile, essenziale per aver diritto al bonus, occorre pagare mediante: assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali di cui al Rd 1736/1933 e al Dpr 144/2001; mezzi di pagamento elettronici previsti all'articolo 5 del Dlgs 82/2005, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) con determinazione 8/2014, tra i quali rientrano l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale; carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cert e Csirt questi sconosciuti, tutti i passaggi della cybersecurity italiana

Dal rilevamento delle segnalazioni di incidente alla loro risoluzione, dalla cooperazione a livello europeo agli interventi delle task force nazionali: ecco come funziona il sistema di protezione da attacchi cyber a reti e sistemi di PA e privati. Una ricognizione completa dello stato dell'arte alla luce della direttiva Nis

Francesco Corona

La cybersecurity italiana ed europea sono entrate in una nuova fase con il recepimento della direttiva Ue Nis . Il perimetro punta ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle PA nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati. Vediamo le sue articolazioni e i ruoli degli enti deputati a questo obiettivo, Csirt e Cert. Indice degli argomenti Funzioni e obiettivi di Csirt e Cert Con il DPCM dell'8 agosto 2011 pubblicato su G.U. n.262 del 8 novembre 2019 vengono fornite, in un unico decreto, le disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del Computer Security Incident Response Team CSIRT italiano . L'organismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio, recepisce la direttiva europea NIS (Network and Information Security www.csirt-ita.it). Nel frattempo i due CERT (Computer Emergency Response Team) ovvero il CERT nazionale italiano (presso il MISE) e quello della Pubblica Amministrazione (CERT-PA presso AGID) rafforzeranno sempre di più la loro collaborazione, per svolgere congiuntamente il ruolo e le funzioni del CSIRT . A questo proposito, continuano a svolgere compiti di prevenzione e risposta ai cyber attacchi, inoltre gestiscono le notifiche e la condivisione (Information Sharing) di incidenti informatici. Questo quadro normativo della NIS si integra con il recente decreto Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che punta ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati , attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi consentendo, al contempo, la più estesa fruizione dei più avanzati strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) italiano svolgerà pertanto le seguenti attività: definizione delle procedure per la prevenzione e la gestione dei cyber incidents; ricezione delle segnalazioni di incidente, con la supervisione del DIS (Dipartimento per la Sicurezza delle Informazioni), quale punto di contatto unico per le attività di prevenzione e preparazione a eventuali situazioni di crisi e di attivazione delle procedure di allertamento affidate al Nucleo per la Sicurezza Cibernetica; Invio al soggetto che ha effettuato la notifica delle informazioni che possono facilitare la gestione efficiente ed efficace dell'evento; informativa agli altri Stati membri dell'UE coinvolti dall'incidente, tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali



degli OSE (Operatori di Servizi Essenziali) o dei FSD (Fornitori di Servizi Digitali) nonché la riservatezza delle informazioni fornite; garantire la collaborazione nella rete di CSIRT, attraverso l'individuazione di forme di cooperazione operativa, lo scambio di informazioni e la condivisione di best practices. Le funzioni del CSIRT italiano vedono una ripartizione di ruoli e responsabilità secondo le attuali suddivisioni : Pubblica Amministrazione per il CERT-PA, e settore privato per il CERT-N; e con l'introduzione di uno scambio informativo rafforzato e di specifiche procedure di gestione delle notifiche; il CERT-N garantisce la cooperazione a livello europeo , anche nell'ambito della rete di CSIRT, in stretto raccordo con il CERT-PA. Tutti i paesi europei, chi più chi meno, hanno provveduto all'implementazione di CERT nazionali affiancati a CERT privati in linea appunto con la direttiva NIS. Nella figura un elenco di CERT europei pubblicato dal sito di ENISA l'European Union Agency for Cybersecurity unitamente all'inventario delle differenti tipologie di CERT nei differenti settori economici (PA e Difesa, Utilities, Energia, Finanza, Industria, Trasporti ecc.). WHITEPAPER Mobile security: come proteggere gli smartphone dai malware Mobility Sicurezza Il DIS inteso come punto di contatto unico NIS assicura, a livello nazionale, il coordinamento delle attività relative alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e, a livello europeo, il raccordo necessario a garantire la cooperazione transfrontaliera delle Autorità competenti NIS italiane con quelle degli altri Stati membri , con il Gruppo di cooperazione istituito presso la Commissione europea anche attraverso l'elaborazione di linee guida e lo scambio di informazioni e best practices e la rete dei CSIRT UE. Cybersecurity, l'allertamento preventivo Un sistema di allarme rapido distribuito gerarchicamente si integra con i prodotti software di sicurezza e information events management (SIEM) e i domini di Security Operations Center (SOC). Il sistema prende informazioni dai sensori sulle reti degli utenti finali, anonimizza i dati e trasmette le informazioni a un nodo di elaborazione dove, utilizzando algoritmi come moduli probabilistici , grafici di minacce semantiche e analisi di sicurezza predittiva, arriva a determinare la probabilità di complessi attacchi in corso . In questo modo un gruppo di informazioni è derivato da una vasta base di informazioni fornite da PMI e grandi imprese e da altre organizzazioni pubbliche e del mondo finanziario (tipico modello italiano) , come quelle del CERT/CSIRT, che possono essere analizzate contestualmente e contemporaneamente. Attraverso questo clustering di informazioni rilevate verranno studiati modelli generali di minaccia che se trattati come singoli casi non sarebbero mai registrati come tali. Ciò consente agli esperti di cyber sicurezza di gestire efficacemente la propria rete in un modo che in genere non richiede necessariamente un team dedicato. In breve, la soluzione sarà: un sistema di allarme rapido distribuito gerarchicamente sui network elements periferici Protezione dello spazio dei dati condivisi come middleware per condividere le informazioni sugli attacchi informatici. Questo ambiente utilizzerà i concetti di **privacy** by design in cui i dati sono resi anonimi prima della condivisione. Migliore rilevamento e condivisione di attacchi noti e nuovi / sconosciuti Esplorazione e determinazione dei tipi e modelli di attacco Apprendimento automatico dai dati (etichettati) di nuovi modelli di attacco anche supervisionato da Reti Neurali ed **Intelligenza Artificiale**.

Fornitura di report di vulnerabilità e minacce in un formato gestibile e facilmente utilizzabile per gli utenti finali e negli standards richiesti dalle normative (NIS, Framework Nazionale, NIST, ISO 27000, **GDPR**) Il metodo di protezione dinamico orchestrato consente di disporre delle giuste contromisure necessarie, assicurando che il problema si risolva in modo efficace e riduca in modo significativo i costi. Ad esempio, nella figura seguente la protezione dei dati può essere effettuata con sistemi di crittografia dei dati dinamici e di mascheramento dei dati dopo che il sistema Distributed Hierarchical Early Warning ha commutato il descrittore semantico al nodo che gli appartiene. Tutto il layer di informazioni semantiche condivise può a sua volta essere gestito con meccanismi di crittografia di gestione della sicurezza dei dati. La Kill Chain governativa Nel corso di precedenti articoli abbiamo inoltre ribadito l'esigenza di implementare un KILL CHAIN governativa. L'eliminazione delle minacce cyber in un tipico modello KILL CHAIN è un processo sistemico aziendale che include attività di : valutazione della vulnerabilità valutazione del rischio a livello di rete valutazione del rischio a livello di organizzazione test di valutazione auditing e attività di penetrazione attivazione contromisure La valutazione risulta pertanto relegata ad analisi tecnica approfondita del sistema informativo con specifico riferimento al settore finanziario. In buona sostanza per eseguire la valutazione, gli specialisti della sicurezza cyber devono conoscere e capire vulnerabilità esistenti per differenti tipologie di sistemi in contesti spazio-temporali dinamici e quindi necessitano dotarsi di strumenti e servizi idonei per testare queste vulnerabilità come ambienti simulati Cyber Range, ambienti Blue Team e Red Team e Cyber Challenge affinché i sistemi di allertamento preventivo siano in grado di attivare contromisure dinamiche che blocchino la minaccia cyber sul nascere. Risulta tuttavia fondamentale che le strutture territoriali (NIS compliant) afferiscano a CERT/CSIRT secondo schemi di maturità in grado di superarsi in una specifica agilità proattiva e predittiva nella gestione della minaccia stessa e nell'eventuale attivazione di sistemi offensivi o di autodifesa nazionali in linea con gli accordi NATO e con specifiche regole di ingaggio. Livelli di Maturità dei CERT/CSIRT L'Agenzia Europea per la Cybersecurity ENISA ha provveduto a distribuire non solo le linee guida per la corretta definizione delle funzioni di implementazione di un CERT/CSIRT ma anche le norme per la valutazione dei livelli di maturità con le specifiche SIM3 SECURITY INCIDENT MANAGEMENT per diffondere un modello di tracciabilità dei livelli di maturità nella gestione dei Cyber Incident secondo quattro direzioni specifiche : ORGANIZZAZIONE, TOOLS, PROCESSI e RISORSE, fornendo componenti di BEST FITNESS sui dati trattati e garantendo allo stesso tempo l'integrità stessa del modello e dei dati raccolti tramite interviste. Fondazione GCSEC di Poste Italiane è stata la prima in Italia a muoversi nell'ottica di implementare un maturity model per CERT/CSIRT e ha di recente sviluppato una applicazione Web Based ad uso gratuito per chiunque voglia utilizzarla che estende il concetto di maturità del CERT/CSIRT ai singoli servizi e funzioni aziendali in contesti Cyber che nella fattispecie possono essere così riepilogati: SERVIZIO FUNZIONE DI RIFERIMENTO EARLY WARNING INTELLIGENCE INFORMATION SHARING INTELLIGENCE BRAND PROTECTION INTELLIGENCE CYBER THREAT INTELLIGENCE INTELLIGENCE VULNERABILITY ASSESMENT & PENETRATION TEST INFORMATION

& PROTECTION MANAGEMENT RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS RESILIENCE AWARENESS
RESILIENCE CYBER QUALITY PROCEDURES RESILIENCE INCIDENT MANAGEMENT RESILIENCE DATA TRACKING
INFORMATION & PROTECTION MANAGEMENT L'applicazione Web Based di riferimento prende il nome di
CERTrating Maturity Evaluation Tool e sarà disponibile gratuitamente all'indirizzo <https:certrating.it>. Rispondendo a
semplici domande a risposta multipla CERTrating valuta il livello di maturità del CERT ispirandosi appunto al Maturity
Model sviluppato dall'ENISA che offre la postura di un CERT rispetto a quattro livelli di maturità: NOT BASIC, BASIC,
MEDIUM, ADVANCED . In particolare la piattaforma valuta il livello di maturità non solo del CERT/CSIRT ma anche di
ognuno dei suoi servizi attribuendo ad ognuno il livello di importanza. In particolare la piattaforma calcola il livello di
maturità di ogni singolo servizio. I servizi sono categorizzati secondo le 14 tipologie definite da ENISA. La
piattaforma suggerisce per ognuno degli ambiti Organizzazione, Risorse, Tool e Processi le azioni minime da
mettere in campo per raggiungere il livello di maturità successivo a livello CERT CERTrating offre inoltre una vista
grafica semplice ed una reportistica completa della maturità del CERT e dei suoi Servizi e del posizionamento
rispetto ad altri CERT italiani misurati, l'andamento della maturità nel tempo rispetto ad obiettivi da raggiungere e le
distanze, nonché lo storico di tutte le valutazioni effettuate per il CERT/CSIRT e per i suoi servizi. WHITEPAPER
Cybersecurity: come superare efficacemente le vulnerabilità delle tecniche di Intelligenza Artificia Sicurezza
Sicurezza @RIPRODUZIONE RISERVATA

Agenda Digitale

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

Consip, completato il primo gruppo di gare ICT: ecco gli obiettivi

Le gare ICT sono strategiche per l'attuazione del Piano triennale dell'informatica nella PA 2019-2021: vediamo lo stato dell'arte e gli scenari che si prospettano

Con la recente pubblicazione dei bandi "Data management" e "Servizi applicativi in ottica cloud", **Consip** ha completato l'avvio del primo gruppo previsto nell'ambito del Piano delle gare strategiche ICT, definito da **Agid** e Team per la trasformazione digitale in attuazione del Piano triennale dell'informatica nella PA 2019-2021. L'occasione si presta per fare il punto della situazione. Il piano - è bene ricordarlo - di un programma di lavoro da realizzare nell'arco del triennio che interessa l'intero modello strategico di evoluzione dei sistemi informativi della PA: ecosistemi digitali, infrastrutture fisiche e immateriali, sicurezza e interoperabilità. Le gare bandite da **Consip** sono a oggi complessivamente sei, poiché alle nuove iniziative sopracitate si aggiungono le altre gare già in corso. Due di queste - Evoluzione del SIDI - Sistema informativo dell'Istruzione; NSIS - Sistema Informativo del Ministero della Salute, quest'ultima già aggiudicata relativamente al lotto 2, quello principale avente ad oggetto i servizi applicativi e di gestione, - riguardano esigenze specifiche di evoluzione dei sistemi informativi di singole, importanti amministrazioni. Le altre due già bandite a fine 2019 - Digital Transformation e Public Cloud (IaaS/PaaS) - insieme alle nuove gare, vanno a formare un pacchetto di contratti quadro a cui tutte le amministrazioni potranno accedere per soddisfare i propri fabbisogni in modo rapido e semplice, riducendo l'onere legato al processo di approvvigionamento di tali servizi. Come previsto dal programma, entro l'anno dovrebbero essere pubblicate le altre gare strategiche inizialmente individuate: Sanità digitale - FSE, Sicurezza On Premises e On Service, Public Cloud SaaS. Obiettivo delle iniziative del Piano è fornire a tutte le amministrazioni pubbliche strumenti di acquisto per supportare i propri progetti di trasformazione digitale, in coerenza con il più ampio modello strategico e di governance dell'evoluzione digitale della PA. I contenuti e l'architettura generale delle iniziative sono infatti il risultato delle attività di valutazione e condivisione, anche mediante tavoli di lavoro con rappresentanti di pubbliche amministrazioni, con **Agid** e con il Team per la Trasformazione Digitale. Tutte le gare, in tal senso, presentano diversi elementi innovativi per un migliore governo dei progetti ICT, per stimolare la proposta tecnologica del mercato, per legare maggiormente la remunerazione dei servizi ai risultati, per ridurre le dipendenze tecnologiche, per premiare le buone pratiche e ridurre i rischi di progetto. Tra gli obiettivi anche la riduzione della durata dei contratti, per consentire una verifica continua dell'adeguatezza dei servizi offerti e della loro rispondenza alle esigenze del committente. Una delle novità previste è l'introduzione, nel capitolato di ogni gara, di un codice di condotta tecnologico, ovvero un elenco di criteri da rispettare nello



Agenda Digitale

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

sviluppo tecnologico della PA, che stabilisce i principi ispiratori con cui sviluppare le tecnologie a servizio della Pubblica Amministrazione. Altro obiettivo da raggiungere è quello di favorire l'apertura del mercato alle Piccole e Medie Imprese (PMI). Per questo, le gare puntano sulla valorizzazione delle specializzazioni territoriali, attraverso un impianto che prevede meccanismi pro-competitivi e incentiva la partecipazione delle piccole e medie imprese mediante la predisposizione - in base alle diverse iniziative - di lotti territoriali, funzionali e dimensionali. Il supporto alle amministrazioni per un uso efficace dei futuri contratti e degli elementi innovativi in essi contenuti sarà fornito da organismi di coordinamento, monitoraggio e controllo, guidati da soggetti istituzionali, che faranno uso anche di strumenti telematici (es. portali) per la diffusione di informazioni e l'interfaccia con le amministrazioni e i fornitori coinvolti. La gara "Data management" - pubblicata lo scorso 31 gennaio, con scadenza delle offerte prevista per il 6 aprile 2020 - ha l'obiettivo di mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche servizi applicativi e professionali per la realizzazione di sistemi informativi, in ambito Data Management, funzionali alla valorizzazione del proprio patrimonio informativo e alla realizzazione di modelli di dati ad alto contenuto innovativo e di supporto ai processi decisionali. La gara - del valore bandito di 222 milioni di euro - è suddivisa in sei lotti, tre di servizi applicativi e tre di supporto al Program Management Office (PMO), in base ad una suddivisione di carattere merceologico e geografico. Ha per oggetto l'aggiudicazione di un Accordo quadro "misto", in parte a condizione tutte fissate - della durata di 18 mesi - a cui le amministrazioni potranno accedere in modalità "a ordine" per stipulare, rapidamente ed agevolmente, contratti esecutivi con i fornitori aggiudicatari e, in parte a "rilancio competitivo", per rispondere a particolari esigenze di nuovi sviluppi ed iniziative specifiche a carattere progettuale. Considerando la continua evoluzione del mercato dell'Information Technology, questa iniziativa intende fornire un supporto tecnologico e metodologico alle amministrazioni che intendono aprirsi alla diffusione delle nuove tecnologie e delle moderne piattaforme per l'analisi esplorativa e predittiva dei dati e per offrire servizi innovativi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. L'iniziativa prevede anche servizi di Program Management per supportare le amministrazioni nel coordinamento e nel monitoraggio dei contratti e degli interventi attivati. L'iniziativa - pubblicata lo scorso 20 febbraio con scadenza delle offerte il prossimo 6 maggio - ha l'obiettivo di mettere a disposizione delle amministrazioni uno strumento per l'affidamento di un ampio catalogo di servizi IT finalizzati a supportare operativamente la trasformazione digitale e l'innovazione tecnologica indicate dal Piano triennale dell'informatica nella PA. L'accordo quadro, del valore base d'asta di 1,2 miliardi di euro, è suddiviso in nove lotti, di cui cinque dedicati ai servizi applicativi (multifornitore) e quattro di supporto al Program Management Office - PMO (monofornitore). La durata dell'Accordo quadro è di 18 mesi, periodo nel quale potranno essere attivati contratti con durata massima di 48 mesi. gestire e innovare i processi di sviluppo e gestione del portafoglio applicativo, sostenendo l'adozione delle metodologie Agili e DevOps Anche in questo caso è prevista la doppia modalità di adesione: "a ordine", a condizioni tutte fissate,

Agenda Digitale

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

per stipulare, rapidamente ed agevolmente, contratti esecutivi con i fornitori aggiudicatari; a " rilancio competitivo " per permettere l' arricchimento, l' integrazione ed il completamento dei servizi standardizzati con esigenze specifiche IT delle amministrazioni attraverso i servizi accessori (es. servizi di acquisizione dati per i progetti di smart cities e smart landscape, servizi archivistici e servizi finalizzati all' acquisizione dei formati digitali). I lotti di PMO mettono a disposizione servizi a supporto della pianificazione generale dei progetti IT tramite i servizi di Project Management, Demand Management e Change Management nonché servizi di supporto al governo dei contratti applicativi con specifici servizi di supporto al monitoraggio e alla customer satisfaction.

Agenda Digitale

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

Disinformazione online, il caso coronavirus: spunti per una strategia

Il 50% degli Italiani solo in 3 casi su 10 distingue le notizie vere dalle false: il recente rapporto AgCom evidenzia il circolo vizioso tra disinformazione e dispercezione e suggerisce alcuni elementi di attenzione, da cui emergono delle linee di azione, basate su sviluppo di competenze e diffusione di informazioni e dati

Con le misure di contenimento legate al Coronavirus assumono un'importanza ancora maggiore la comunicazione e l'informazione online e la possibilità per i cittadini di formarsi un'opinione corretta del fenomeno e delle sue evoluzioni, riconoscendo le notizie vere. Non solo, l'immersione di queste settimane di una vasta popolazione in un contesto in cui la dimensione online viene anche forzata nell'ambito dell'istruzione e del lavoro, spinge a tornare in modo strutturato sul tema della disinformazione online. Non tanto per identificare le false notizie che si propagano con facilità su un tema molto caldo, quanto per capire se possono essere identificate azioni e misure che rafforzino la capacità di discernimento della popolazione italiana e di resistenza alla disinformazione online. Indagando sugli elementi di sistema che devono essere costruiti per creare un ecosistema che sia da deterrente non solo alla disinformazione ma anche alla dispercezione (falsa percezione), che è una concausa di contesto molto rilevante. Su questo fronte è molto utile il recente rapporto pubblicato da AgCom "Percezioni e disinformazione: molto razionali o troppo pigri?" nell'ambito dell'indagine conoscitiva "Piattaforme digitali e sistema dell'informazione" promossa da AgCom per "comprendere come gli utenti reagiscono rispetto a notizie di qualità differenti che essi ricevono e ad esaminare gli elementi che influenzano i processi decisionali".

Indice degli argomenti

- Il Rapporto AgCom
- La metodologia
- La novità del rapporto
- Che l'analisi condotta punta a utilizzare il contributo interpretativo dell'analisi comportamentale e del metodo sperimentale, per ricostruire il processo cognitivo sottostante le decisioni dei cittadini, anche nell'ambito dei "mercati dell'informazione". Nel far questo, punta ad approfondire le correlazioni e le influenze di due interpretazioni dell'impatto della disinformazione sugli individui: una ritiene che "l'efficacia dei contenuti di disinformazione nell'ingannare gli individui sarebbe legata ai processi mentali veloci, intuitivi, "automatici", basati sui meccanismi analogico-associativi, sulle routine cognitive, e, quindi, sulla "pigrità" della mente nell'attivare i processi "controllati"; l'altra, invece, ritiene che "gli individui potrebbero cedere alla disinformazione in ragione dell'attivazione di processi mentali analitici convergenti i quali, anche quando generati da una iniziale falsa percezione, finiscono per selezionare, nel contesto informativo, solo quegli elementi che confermano le proprie (false) percezioni", utilizzando la motivazione razionale, di fatto, per avvalorare le proprie convinzioni e proteggere il proprio sistema di idee. Il rapporto si basa su un "survey-esperimento" (che ha una sua evoluzione nel progetto Cartesio



Agenda Digitale

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

) con la somministrazione di un questionario che abbina componenti tipici dei sondaggi a veri e propri test sulla conoscenza dei fenomeni e sulla capacità di discernere la diversa qualità delle notizie. In particolare, lo studio ha previsto, dopo l' identificazione dei temi valutati "importanti" (e che quindi permettono di identificare "l' agenda personale" di chi risponde) lo svolgimento di due sessioni di test: per l' identificazione del grado di dispercezione , chiedendo di quantificare la dimensione di un fenomeno (es. quantità di immigrazione, responsabilità umana nei cambiamenti climatici, ..); , chiedendo di quantificare la dimensione di un fenomeno (es. quantità di immigrazione, responsabilità umana nei cambiamenti climatici, ..); per l' identificazione del livello di capacità di discernimento tra notizie vere e false . Il fenomeno della "dispercezione" è sempre più studiato (vedi ad esempio le analisi Ipsos), perché in molti Paesi, e l' Italia tra questi, si è riscontrato un divario notevole (e spesso crescente) tra "la percezione dei fenomeni sociali ed economici e la realtà dei fatti". Questa situazione è particolarmente rischiosa perché la capacità di reazione dei cittadini rispetto alla diffusione di strategie di disinformazione diventa molto limitata. In Italia, in particolare, il fenomeno non solo è persistente, ma mostra anche "una sistematica propensione a dipingere la realtà in modo peggiore di quanto non sia". E questo è da valutare considerando che la tendenza prevalente nei processi cognitivi è di elaborare le informazioni per raggiungere, o rafforzare, una conclusione che si desidera, "mediante una precisa strategia cognitiva definita ragionamento motivato direzionale". D' altro canto, la correlazione e la reciproca influenza tra dispercezione e disinformazione online sono evidenti e ad elevato impatto: le dispercezioni rendono meno riconoscibili i fenomeni di disinformazione, e le stesse strategie di disinformazione possono sfruttare le false percezioni dei fenomeni sociali ed economici e indirizzarsi su di esse alimentandole ulteriormente. Le scelte e le decisioni, ma anche lo stesso processo di formazione delle opinioni e lo stesso apprendimento sono quindi chiaramente influenzabili dal contesto così definito. WEBINAR Digital Workplace e Change management: come cambia il lavoro nel 2020 Risorse Umane/Organizzazione Risorse Umane/Organizzazione Passando così all' analisi del processo cognitivo con cui si elaborano le informazioni, il rapporto afferma che "anche i device di lettura (dal cartaceo ai cellulari), e la struttura e i metodi di presentazione (editoriali e/o algoritmici) delle notizie (dai quotidiani ai social network) influiscono sulla capacità dei cittadini di comprendere le informazioni e sulle reazioni comportamentali degli stessi". Per questa ragione non si può trattare il problema della disinformazione online se non considerando tutti gli elementi dell' ecosistema. I risultati I risultati dello studio sono di estremo interesse, anche se non sorprendono. In particolare: per quanto riguarda le tematiche di maggior interesse, tra quelli proposti da Eurobarometro, la maggioranza della popolazione italiana (59%) ritiene che l' immigrazione sia un tema rilevante per l' Unione europea, seguito dalla situazione economica (49%) e dalla disoccupazione (47%). La tematica del clima è al quarto posto, poco sopra il 30%; il 60% della popolazione ha abbia un livello di "dispercezione" superiore al valor medio (0,57) . I cittadini in condizione di disoccupazione e coloro in possesso di un livello di istruzione più basso

Agenda Digitale

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

tendono a percepire la realtà in modo significativamente più negativo; . I cittadini in condizione di disoccupazione e coloro in possesso di un livello di istruzione più basso tendono a percepire la realtà in modo significativamente più negativo; solo una piccola parte della popolazione (il 2%) ha riconosciuto sempre le notizie vere da quelle false, mentre più del 50% è stato "ingannato" almeno in 3 casi su 10 . Livelli elevati di scolarità sono correlati a minori probabilità di incorrere in errori; . Livelli elevati di scolarità sono correlati a minori probabilità di incorrere in errori; una maggiore "dispercezione" determina, in media, una maggiore difficoltà di riconoscere le notizie vere e false. Spunti per una strategia La valutazione di sintesi del rapporto AgCom è che "più disinformazione circola nel sistema e più è difficile per i cittadini avere un contesto chiaro da cui attingere informazioni per formarsi un' immagine "corretta" della realtà". Il circolo vizioso tra disinformazione e dispercezione è evidente. Gli interventi messi in campo da AgCom e già esposti su questa testata vanno nella giusta direzione, complementando il piano di azione europeo contro la disinformazione in cui sono coinvolti anche i principali operatori di piattaforme online. Diventa però sempre più urgente uno sforzo complessivo che consenta un impatto elevato e veloce su una situazione molto critica (la metà della popolazione che in 3 casi su 10 non distingue una notizia vera da una falsa è più di un campanello d' allarme), agendo: da una parte, sullo sviluppo delle competenze digitali della popolazione (e in particolare su quelle informative, seguendo il framework europeo DigComp), tenendo conto che solo il 42% della popolazione possiede un livello almeno di base ; (e in particolare su quelle informative, seguendo il), tenendo conto che solo il 42% della popolazione possiede un livello almeno di base ; dall' altra sulla diffusione e il sostegno alla costruzione, suggerita dal rapporto AgCom, di " punti focali credibili, attendibili, verificabili rispetto ai dati di fatto e alle notizie fattuali sulle quali il cittadino ha diritto di essere informato al fine di costruire una propria autonoma visione". In termini di diffusione di informazioni corrette, ma anche di esposizione di dati. Sul primo fronte riscontriamo la novità dell' iniziativa strategica nazionale Repubblica Digitale , che si propone come risposta complessiva e organica a un problema che in Italia assume i caratteri dell' elevata gravità, in modo anche da connettere in un unico disegno interventi formativi e informativi, utilizzando presidi e iniziative permanenti che permettano ai cittadini di sviluppare le competenze fondamentali per abitare la rete (a partire da pensiero critico, information e data literacy), come anche suggerisce l' utile contributo di **AgID** sulle competenze digitali dei cittadini , da poco pubblicato. E questo per far sì che tutti i cittadini posseggano la capacità di utilizzare gli strumenti cognitivi di contrasto alla disinformazione , oltre che quel livello di attenzione e di pensiero analitico che è un elemento chiave per la riduzione dell' errore di valutazione. Sul secondo fronte è importante rendere sistematiche le iniziative pubbliche come quelle messe in campo in questa emergenza sanitaria dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero della Salute, con delle FAQ articolate e ragionate e in reale continuo aggiornamento, oltre che con la pubblicazione dei dati grezzi e di grafici esplicativi, finalizzati alla possibilità di "farsi un' opinione autonoma". A queste

Agenda Digitale

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

iniziative potrebbero essere utilmente accompagnate delle pagine di informazioni relative alle false notizie diffuse dai social e spesso rilanciate da diverse testate giornalistiche. Al di fuori dell' emergenza, la cura e la promozione verso la popolazione (e non solo verso gli studenti) di guide semplici e chiare come quelle prodotte non molti mesi fa dal Ministero dell' Istruzione (o dal sito factcheckers , oltre che le altre iniziative promosse sul sito Bufalopedia La lotta all' analfabetismo funzionale e digitale è fondamentale per rendere efficace la lotta alla disinformazione online, e questa si basa su asimmetrie di mezzi. Combatterla, è utile ribadirlo, è fondamentale per la democrazia. @RIPRODUZIONE RISERVATA.

La moglie lo accusa di violenze Indagato il procuratore Fresa

Roma, i pm aprono un fascicolo. Il magistrato sospeso dalla Cassazione

Fulvio Fiano

Roma Il procuratore generale della Cassazione, Mario Fresa, 59 anni, è stato denunciato dalla moglie per violenza domestica, lesioni personali e minacce a seguito di una presunta aggressione in casa. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla vicenda e la Suprema corte ha sospeso il magistrato dall'incarico come da lui stesso chiesto. La donna, 32 anni, sudamericana, ha raccontato alla polizia di essere stata colpita alla tempia con un pugno martedì 10 marzo nel corso di una lite nata per motivi di gelosia ma che secondo la denuncia sarebbe solo l'ultimo episodio di una serie di violenze psicologiche cominciate durante la sua gravidanza. La coppia ha un figlio di poco meno di due anni e la donna ha spiegato agli agenti di essere notevolmente ingrassata in quel periodo in risposta alle difficoltà e preoccupazioni vissute per questioni mediche legate alla gestazione. In questa situazione il procuratore Fresa, suo marito dal settembre 2019 dopo tre anni di convivenza, le avrebbe fatto pesare il mutato aspetto fisico. Poi, la scorsa settimana ci sarebbe stato il pugno sferrato nel bagno di casa che, su consiglio della tata presente all'episodio, ha portato la donna a chiamare i soccorsi nonostante le minacce di lui sulle possibili conseguenze. In ospedale le è stata riscontrata una forte contusione alla tempia fino all'altezza dello zigomo, guaribile in sette giorni. La denuncia alla polizia nel protocollo anti violenza è stata subito trasmessa in Procura ed è ora in mano al pm Maria Monteleone che coordina il pool dedicato al contrasto delle violenze di genere. Le verifiche sono in corso. La 32enne è andata nel frattempo a vivere dalla mamma a Viterbo. La denuncia, resa nota ieri da Repubblica, ha intanto prodotto la conseguenza dei provvedimenti disciplinari a carico del magistrato: «La Procura generale della Cassazione - si legge in una nota - impregiudicata ogni valutazione circa il merito della vicenda, rimessa in primo luogo all'Autorità giudiziaria, ha immediatamente provveduto a sostituire il dottor Fresa, che ha fatto richiesta in tal senso, nella trattazione dei procedimenti, sospendendolo integralmente dalla partecipazione al servizio disciplinare». Fresa, magistrato dal 1987, ha svolto funzioni di pretore e addetto al Massimario della Cassazione come referente informatico. È stato nel comitato direttivo centrale dell'Anm e per tre anni componente della giunta esecutiva. Dal 2006 al 2010 è stato componente del Csm. Dal 2016 è nel consiglio direttivo della Cassazione. Tra gli altri casi, si è occupato del procedimento disciplinare a carico dei pm di Napoli Henry John Woodcock e Celestina Carrano nella vicenda **Consip**, mentre lo scorso febbraio ha chiesto la restituzione dei 250 mila euro riconosciuti ai tre orfani di Marianna Manduca, la donna



Corriere della Sera

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

catanese uccisa dal marito nel 2017, dopo l'assoluzione dei pm inizialmente ritenuti responsabili di non essere intervenuti sulle 12 denunce presentate dalla vittima.

Lotta al coronavirus, Paese che vai privacy che trovi: i diversi approcci (Europa, Cina, Corea, Israele)

Per far fronte al coronavirus, la Cina ha rafforzato il suo già massiccio sistema di sorveglianza. Corea del Sud e Israele, pur senza ricorrere al modello di Pechino, sembrano derogare al diritto alla privacy più significativamente di Italia e Europa, che scelgono un approccio più garantista. Un confronto fra i vari modelli

Nicole Monte - Giuseppe Vaciago

Le emergenze mettono in luce la filosofia di Stato che c'è in un Paese. Per il contenimento della diffusione del coronavirus la Cina ha fortemente intensificato il suo sofisticato e criticato sistema di sorveglianza, con circa 200 milioni di telecamere di sicurezza installate in tutto il Paese, utilizzando specifiche applicazioni per la creazione di cluster di Big Data, al fine di far rispettare la quarantena ai pazienti infetti e per mappare i movimenti dei potenziali infetti e quindi del virus. La localizzazione e l'isolamento dei focolai grazie alle nuove tecnologie ha consentito di limitare fortemente il contagio. All'opposto, in Italia e in Europa si sta perseguendo invece un modello decisamente più garantista che limita solo in minima parte il perimetro del diritto alla **privacy**. Altri Paesi, invece dalla Corea del Sud a Israele scelgono una via di mezzo pur senza mettere in atto la massiccia sorveglianza cinese stanno decidendo di derogare al diritto alla **privacy**. Facciamo il punto sui diversi approcci. Indice degli argomenti I provvedimenti italiani per far fronte all'emergenza In Italia la prima interessante norma in materia di dati personali nell'ambito della emergenza sanitaria è stata emanata con il Decreto-Legge del 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 in Gazzetta Ufficiale con il numero di serie generale n.62 del 09 marzo 2020, in vigore dal 10 marzo 2020. Il decreto, con cui sono state previste una serie di disposizioni immediatamente applicabili al Sistema Sanitario, all'art.14 indica anche alcune disposizioni in materia di trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale, come già illustrato nell'articolo di Agenda Digitale. Il comma 1 prevede che fino al termine dello stato di emergenza deliberato in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del SSN, i soggetti operanti nella Protezione civile, gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del SSN ed in generale tutti i soggetti coinvolti nella emergenza come elencati al DPMC del 05/03/2020, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del **GDPR**, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito



dell'emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19. Questi trattamenti vengono effettuati, secondo quanto previsto dal DL, nel rispetto del **GDPR** e nello specifico degli articoli 9, paragrafo 2, lettere G (motivi di interesse pubblico), H (medicina preventiva) e I (motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica), e dell'articolo 10 (trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati), nonché nel rispetto del Codice della **Privacy**, come modificato dal DLgs. 101/18, articolo 2 sexies, comma 2, lettere T (attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale) ed U (compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica). Al comma 2, inoltre, è previsto che la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del **GDPR**, è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto. È significativo, in ultimo, che il decreto preveda che, avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2 quaterdecies del Codice **Privacy** con modalità semplificate, anche oralmente. Quest'ultima norma ha, infatti, introdotto, una figura ulteriore rispetto all'incaricato previsto dall'art. 19 **GDPR**, ossia una persona fisica espressamente designata a cui titolare e responsabile possono assegnare, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali. Il titolare o il responsabile individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta. Il modello italiano in materia di circolazione di dati personali Dunque, operativamente in Italia è consentito agli enti impegnati a far fronte della emergenza, di operare trasferimenti di dati tra di loro senza scopi specifici se non l'emergenza stessa, e all'esterno a soggetti pubblici o privati solo ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'emergenza sanitaria. Inoltre, l'interessato che a questo punto non è necessariamente contagiato o malato ma in generale chiunque coinvolto- può essere informato del trattamento in modalità semplificata anche oralmente. In ultimo, gli enti previsti dal comma 1 possono designare specifiche figure autorizzate ad operare questo tipo di interscambio o flusso di dati personali sanitari.

WHITEPAPER Data Strategy: quali sono le 3 fasi principali del processo di relazione con il cliente?

Big Data Big Data La norma appare basilare e necessaria, soprattutto in Lombardia, dove il personale sanitario in queste ore è messo a dura prova dal crescente numero di contagi e non sarebbe nelle condizioni di far fronte ad alcune garanzie previste dal **GDPR** come implementato dal DLgs. 101/2018. Stiamo comunque assistendo ad un susseguirsi di provvedimenti, quindi non è detto che questo tipo di regolazione emergenziale rimanga in vigore in questi termini

a lungo. In queste ore, il cosiddetto modello italiano sembra aver ispirato non soltanto l'approccio di altri sistemi sanitari, ma anche per quanto riguarda la previsione di alcune norme specifiche in materia di circolazione di dati personali. Sul punto, infatti, nonostante dalle dichiarazioni del Governo britannico sembrerebbe che l'approccio per far fronte alla pandemia si discosti dalle misure adottate nel Belpaese dal punto di vista sanitario, l'ICO (Autorità Garante nel Regno Unito) ha pubblicato sul proprio sito alcune FAQ in cui viene anzitutto precisato che le leggi sulla protezione dei dati e sulle comunicazioni elettroniche non impediscono al Governo, al Sistema sanitario nazionale o a qualsiasi altro operatore sanitario di inviare messaggi di salute pubblica alle persone, per telefono, SMS o e-mail, poiché questi messaggi non sono di marketing diretto. In secondo luogo, viene precisato che le stesse leggi non impediscono di utilizzare le più recenti tecnologie per facilitare consultazioni e diagnosi sicure e rapide. Gli enti pubblici possono richiedere un'ulteriore raccolta e condivisione di dati personali per proteggersi da gravi minacce alla salute pubblica. Il progetto Baseline di Google Negli Usa dove, nonostante la proposta di legge di qualche settimana fa di due senatrici non esiste a tutt'oggi una Autorità Garante per la Privacy federale nonostante su questi temi in Nord America si sia sempre mostrato un approccio meno garantista rispetto a quello europeo, sembrerebbe che si stia per adottare un sistema in grado di creare una crasi dei due modelli, quello italiano che consente la circolazione dei dati ma di fatto solo tra gli addetti ai lavori, e quello cinese che sembrerebbe avere sacrificato, e di molto, alcuni importanti principi in materia di protezione dei dati personali. Venerdì 13 marzo 2020 nel corso di una conferenza stampa è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ed è stato annunciato che Google starebbe lavorando allo sviluppo di un sito web di screening attraverso il quale le persone potranno compilare un questionario e comprendere come ottenere un test per il coronavirus. Il sito web dovrebbe avere una serie di opzioni per conoscere i fattori di rischio e i sintomi del coronavirus. Nello specifico ha dichiarato Sundar Pichai (CEO di Google), man mano che diventeranno disponibili altri kit per il test, vi sarà un percorso per la salute pubblica e le agenzie sanitarie per indirizzare le persone verso il sito web Baseline, in cui gli individui più a rischio potranno essere indirizzati ai siti delle autorità pubbliche sanitarie locali. Il progetto Baseline, va precisato, è un'ambiziosa iniziativa a lungo termine di Alphabet per raccogliere in modo anonimo informazioni genetiche e molecolari da centinaia di persone per creare una mappa dettagliata, o baseline, di ciò che dovrebbe essere un essere umano sano. È un progetto avviato nel 2014 come uno dei progetti di Google, ed è guidato da Andy Conrad, e non sembrerebbe essere stato creato ad hoc per affrontare l'emergenza sanitaria. Baseline, infatti, avrebbe il dichiarato compito di costruire la prossima generazione di strumenti e servizi sanitari ed è stata definita come un'iniziativa in grado di mappare i punti di dati sanitari utilizzati nella ricerca clinica e tale ricerca viene utilizzata in collaborazione con altri ricercatori, clinici, ingegneri, progettisti e volontari. I modelli sudcoreano e israeliano. In Sud Corea, uno dei primi Paesi costretti a far fronte alla emergenza sanitaria dopo la Cina, è stata utilizzata

una app per smartphone . L'app, sviluppata dal Ministero dell'Interno e della Sicurezza, permette a chi ha ricevuto l'ordine di non uscire di casa di rimanere in contatto con gli assistenti sociali e di riferire i propri progressi. Mediante l'app viene utilizzato anche il GPS per tenere traccia della loro posizione per assicurarsi che non stiano violando la quarantena. Il servizio, denominato auto-quarantena di sicurezza, è stata lanciato per gli smartphone Android, mentre la versione per iPhone dovrebbe essere rilasciata il 20 marzo. I funzionari hanno detto che è destinato ad aiutare a gestire il crescente carico di casi e a prevenire i casi di super untori. Secondo le attuali linee guida dei centri coreani per il controllo e la prevenzione delle malattie, chiunque sia entrato in contatto con un portatore di coronavirus confermato è soggetto ad un'auto-quarantena obbligatoria di due settimane. Per contatto si intende l'essere stato a meno di due metri da un portatore confermato, o l'essere stato nella stessa stanza dove un paziente confermato ha mostrato sintomi del virus (quali ad esempio, tosse, febbre o mal di gola). Una volta che i soggetti in auto-quarantena ricevono un ordine dal loro centro medico locale, è legalmente vietato loro di lasciare le aree di quarantena di solito le loro case e sono istruiti a mantenere una rigorosa separazione dalle altre persone , compresi i familiari. I soggetti in isolamento sono assegnati a un funzionario del governo locale, che controlla telefonicamente due volte al giorno lo sviluppo di eventuali sintomi. Al contempo, su tutto il territorio nazionale sudcoreano, le squadre di test mobili sono dispiegate per raccogliere campioni in caso di escalation. Di fatto, anche in Sud-Corea, l'interessato dalle norme di prevenzione che derogano alla consueta tutela della **privacy**, sembrano riguardare non solo coloro che hanno effettivamente contratto il virus ma tutti i soggetti potenzialmente pericolosi per l'espandersi della malattia. In ultimo, anche Israele sembrerebbe voler ricorrere a sistemi di geolocalizzazione per far fronte alla pandemia . Il primo ministro, il 14 marzo 2020, dopo aver dichiarato lo stato di emergenza e aver imposto restrizioni severe oltre che aver chiuso scuole, università, bar e ristoranti ed aver proibito i raggruppamenti di più di 10 persone, ha dichiarato di voler utilizzare i sistemi di sorveglianza tecnologica che i servizi segreti interni, usano «nella guerra al terrorismo, è la nostra nuova sfida». Si tratterebbe di un programma per ricostruire gli spostamenti dei soggetti che risultino positivi al COVID-19 mediante la geo-localizzazione. Oltre a questo, verrebbe verificato che i positivi non violino il periodo di isolamento a casa. Il procuratore generale avrebbe già dato la propria approvazione alle misure speciali, mentre i servizi segreti hanno garantito che non verrà violata la **privacy** e le informazioni non saranno sfruttare per imporre la quarantena, ma dovrebbero servire a ricostruire la mappa degli spostamenti degli infettati. Nonostante ciò deve evidenziarsi che la geolocalizzazione dei telefoni sembrerebbe possa garantire un livello di granularità abbastanza preciso nelle località urbane ed il fatto che questo venga presentato come uno strumento di intelligence antiterrorismo suggerisce che si tratta di qualcosa di più di una semplice soluzione di base a livello di polizia, più di una semplice geofencing. **Gdpr** e direttiva ePrivacy A questo quadro internazionale si aggiungono le dichiarazioni di Andrea Jelinek , presidente del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB),

secondo cui il **GDPR** fornisce le basi giuridiche per consentire ai datori di lavoro e alle autorità sanitarie pubbliche di trattare i dati personali nell'ambito di epidemie, senza la necessità di ottenere il consenso dell'interessato. Ciò vale ad esempio quando il trattamento dei dati personali è necessario per i datori di lavoro per motivi di interesse pubblico nel settore della salute pubblica o per proteggere interessi vitali (art. 6 e 9 del **GDPR**) o per adempiere ad altro obbligo legale. Per il trattamento dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche, come ad esempio i dati relativi all'ubicazione ricavata da un dispositivo mobile, si applica la regolamentazione prevista dalle leggi nazionali di attuazione della direttiva ePrivacy che prevede il principio di giuridico secondo cui i dati relativi all'ubicazione possono essere utilizzati dall'operatore solo se resi anonimi, o con il consenso dei singoli. Le autorità pubbliche, specifica il presidente Jelinek, dovrebbero innanzitutto mirare al trattamento di dati relativi all'ubicazione in modo anonimo (cioè elaborando dati aggregati in modo che non possano essere invertiti ai dati personali). Ciò potrebbe consentire di generare rapporti sulla concentrazione di cellulari in un determinato luogo (cartografia) questo al fine di impedire assembramenti di soggetti. Quando non è possibile trattare solo dati anonimi, l'art. 15 della direttiva ePrivacy consente agli Stati membri di introdurre misure legislative che perseguono la sicurezza nazionale e, più in generale, la sicurezza pubblica. Questo tipo di legislazione di natura emergenziale, conclude, è possibile, secondo la regolamentazione europea, a condizione che costituisca una misura necessaria, appropriata e proporzionata all'interno di una società democratica. Conclusioni In conclusione, il modello garantista italiano ed europeo sembrerebbe limitare solo minimamente il perimetro del diritto alla **privacy** riconosciuto ai cittadini, nonostante questa specifica emergenza si distingua da quelle passate per l'elevato livello di contagiosità del virus che dunque sembra potersi contenere solo mediante localizzazione e isolamento dei focolai, azioni prodromiche all'attuazione di adeguate misure di profilassi. Tutti gli altri modelli, invece, sembrano derogare al diritto alla **privacy** più significativamente, pur senza ricorrere al modello di sorveglianza di massa adottato in Cina. Il modello israeliano in primis, nel ricorrere a strumenti di intelligence, sembrerebbe sacrificare considerevolmente il diritto alla **privacy**, mentre in Usa e Sud-Corea le deroghe per fronte alla emergenza sanitaria sembrerebbero aver trovato nello strumento dell'app/sito un compromesso. Infatti, ricorrendo di fatto a una raccolta di dati attraverso siti/app si consentirebbe ai cittadini, seppur con minore capillarità, di conoscere basi giuridiche e scopo del trattamento un trattamento, attraverso informativa e condizioni d'uso, permettendo comunque al governo centrale la raccolta di dati sanitari e la mappatura in tempo reale dei dati necessari a far fronte all'emergenza. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Sprint alla PA digitale, forniture hi-tech senza bandi

Prevista la procedura negoziata: il provider dovrà essere selezionato tra almeno quattro operatori economici di cui una startup o Pmi innovativa. La ministra Pisano: "Acceleriamo al massimo il processo di trasformazione del Paese"

Il governo dà sprint alla PA **digitale**. Il decreto legge del 16 marzo 2020, il cosiddetto decreto Cura-Italia, istituisce un percorso semplificato per permettere alle PA di attivare rapidamente servizi digitali per i cittadini e per le imprese e facilitare l'adozione dello smart working. "Di fronte all'urgenza che stiamo vivendo in questi giorni - spiega la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano - le misure introdotte permetteranno di accelerare la modernizzazione della dotazione tecnologica della pubblica amministrazione, consentendo il rapido acquisto di servizi che possano garantire il lavoro agile dei dipendenti e l'erogazione di servizi online per i cittadini e le imprese". Entrando nel dettaglio, il decreto prevede fino al 31 dicembre 2020 un processo facilitato per gli enti per acquisire beni e servizi digitali, con particolare riferimento a servizi che operano in cloud: Software-as-a-Service, come ad esempio servizi di hosting, ma anche applicazioni, servizi che permettono il telelavoro, o servizi diretti al cittadino e alle imprese. Gli enti potranno acquistare questi beni e servizi con una procedura negoziata ma senza bando di gara e in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia. Il fornitore dei servizi deve essere selezionato tra almeno quattro operatori economici, di cui una startup o una Pmi innovativa; inoltre gli acquisti di beni e servizi devono riguardare progetti coerenti con il Piano Triennale della PA e integrati, laddove possibile con le piattaforme abilitanti (**Spid**, **Anpr**, **PagoPA**). WEBINAR, 24 marzo Cybersecurity e Smart Working: insieme per superare l'incertezza del momento Cloud "Con questa disposizione vogliamo accelerare e semplificare al massimo i procedimenti burocratici per l'acquisto di beni informatici e servizi digitali, in un momento in cui sono particolarmente strategici e importanti per tutto il Paese - evidenzia ancora la ministra - L'accelerazione della trasformazione **digitale**, nel rispetto delle disposizioni dell'**agenda digitale** e con particolare attenzione ai servizi cloud, può essere una risposta davvero efficace all'emergenza". Il provvedimento, pur nascendo in un momento, di emergenza, pone dunque le condizioni di contesto per accelerare in modo deciso sulla trasformazione del paese in ottica **digitale**, dando impulso al mercato dell'Ict. Infine si stabilisce anche che il governo, fino al 31 dicembre 2020, si possa avvalere di un "contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. @RIPRODUZIONE RISERVATA.



Italia Oggi

Agricoltura e Dogane

Nel decreto legge Cura Italia non si fa menzione di questi atti

Avvisi bonari senza stop

Nessuna sospensione per le comunicazioni

GIULIANO MANDOLESI

Il decreto cura Italia non sospende gli avvisi bonari emessi dall' Agenzia delle entrate. Il terzo atto dei decreti per fronteggiare l' emergenza sanitaria da coronavirus, che prevede lo stop dei versamenti relativi a cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito, non sospende però i termini di pagamento dei cosiddetti avvisi bonari, ovvero le comunicazioni di irregolarità emesse dall' Agenzia delle entrate e sembra tagliare fuori anche le rate di avvisi di accertamento scadenti nel periodo della sospensione. I numeri degli avvisi bonari. Secondo il Rapporto di verifica dei risultati della gestione dell' agenzia delle entrate del 2017, l' ultimo con indicazione del dato, si parla di quasi 7 milioni di comunicazioni di irregolarità (ex art 36-bis del dpr 600/73 e 54-bis del dpr 633/72) prodotte all' anno, alcune delle quali oggetto poi di rettifica con conseguenze annullamento integrale o parziale, molte altre invece pagate o rateizzate dal contribuente. Non solo infatti non sono sospesi i termini di pagamento delle comunicazioni scadenti nel periodo, ma risultano di conseguenza escluse dalla proroga anche le rate in scadenza degli avvisi bonari in precedenza rateizzati. La sospensione del Dl Cura Italia. Come specificato anche nel comunicato stampa dell' agenzia delle entrate pubblicato ieri 17 marzo 2020, il decreto cura Italia prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall' 8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall' Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I pagamenti oggetto di sospensione dovranno poi essere effettuati in un' unica soluzione entro il 30 giugno 2020. La sospensione inoltre è prevista anche per gli atti di accertamento esecutivo emessi dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, ed anche per nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell' articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019. Gli avvisi bonari sono atti emessi dall' amministrazione finanziaria che procede, avvalendosi di procedure automatizzate, entro l' inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all' anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d' imposta (quelle emesse ai sensi dell' art 36-bis del Dpr 600/73) e alla liquidazione dell' imposta dovuta in base alla dichiarazione dell' Iva (art 54-bis del Dpr 633/72). Niente sospensione anche per le rettifiche



Italia Oggi

Agricoltura e Dogane

da 36-ter e per la tassazione separata. Insieme agli avvisi di irregolarità il dl cura Italia non sospende i pagamenti anche delle rettifiche da controllo formale e gli avvisi di liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata. I controlli formali sono le richieste documentali (art.36-ter)che consistono nella verifica della corrispondenza dei dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni trasmesse da altri soggetti (sostituti d' imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche). Qualora l' agenzia riscontri una o più «incongruenze» procede a riliquidare la dichiarazione e a chiedere al contribuente il pagamento del dovuto. Niente sospensione anche per i versamenti relativi a comunicazione emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata ovvero «i ricalcoli» con i quali l' Agenzia delle entrate determina l' imposta dovuta su determinati redditi per i quali sono state già versate/trattenute delle somme a titolo d' acconto. © Riproduzione riservata.

Agenda Digitale

Agricoltura e Dogane

Decreto Cura Italia, le principali novità fiscali e finanziarie

Le misure stabilite dal Consiglio dei ministri con il Decreto Cura Italia, con cui si stanziavano fondi a sostegno di imprese, professionisti e aziende per far scongiurare le ripercussioni negative sull'economia dell'emergenza coronavirus

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto Decreto 'Cura Italia', in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce interventi a favore di imprese e famiglie, ma anche di lavoratori e associazioni di volontariato. Fin da una prima lettura, risulta evidente l'incompletezza del provvedimento e un' inadeguata attenzione alle imprese, che rischiano di essere quelle che pagheranno il prezzo più alto di questo stop forzato per esigenze sanitarie. Nella speranza che gli annunciati provvedimenti di aprile vadano a risolvere concretamente i problemi delle aziende, ecco un quadro complessivo dei principali provvedimenti adottati. Indice degli argomenti Decreto Cura Italia, i provvedimenti "anti coronavirus" Il decreto, per l'ennesima volta, posticipa i pagamenti fuori tempo massimo, mandando in confusione l'intero mondo produttivo, peraltro con un rinvio che va da pochi giorni per alcuni soggetti fino ad alcuni mesi per gli altri soggetti/adempimenti, con presumibili coincidenze con la crisi di liquidità che affliggerà le aziende che in questo mese non sono riuscite a produrre e fatturare. Nulla viene detto in riferimento alle prossime scadenze delle rateizzazioni di Inps e AdE, così come per il saldo e stralcio e per le rottamazioni. Se per le famiglie e per i lavoratori il governo ha comunque messo a disposizione del denaro, per le imprese si parla solo di proroga di pagamenti e crediti d'imposta, che difficilmente risolveranno i problemi delle aziende, già pesantemente impoverite dalla precedente stagnazione del mercato. Altro tema che genera grosse perplessità sull'efficacia del decreto è il sostegno alla liquidità delle imprese: coprendo la garanzia dell'80% dei nuovi finanziamenti, lo stato di fatto lascia un 20% a carico delle imprese, che nei fatti si trasformerà in un diniego del finanziamento per le imprese più deboli, e quindi anche più bisognose, o, nella migliore delle ipotesi, in un'aggiunta di garanzie personali che di fatto garantiranno gli istituti di credito anche per importi superiori ai crediti concessi. Nell'insieme i provvedimenti adottati costringeranno gli imprenditori, i professionisti ed i loro consulenti ad effettuare complessi calcoli in sede di dichiarazioni dei redditi l'anno prossimo. Il Decreto 'Cura Italia' propone delle misure che si articolano su vari fronti: finanziamento e sostegno del Sistema Sanitario Nazionale, per sorreggerlo nella gestione dell'emergenza, per sorreggerlo nella gestione dell'emergenza, iniziative per lavoratori e imprese con particolare riferimento all'occupazione e al reddito, sostegno della liquidità tramite il sistema bancario, per tributi e contributi sospensione degli obblighi di versamento, iniziative di sostegno per particolari settori economici. Sospensione dei versamenti È sospeso e rinviato il versamento delle ritenute d'acconto dei contributi



Agenda Digitale

Agricoltura e Dogane

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria scaduti il 16 marzo, al 20 marzo per i contribuenti con ricavi nel periodo d'imposta precedente sopra i 2 milioni di euro, al 31 maggio per tutti gli altri contribuenti. È sospeso ogni ulteriore versamento fiscale con scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, per i contribuenti con ricavi nel periodo d'imposta precedente sopra i 2 milioni di euro, e riguardano versamenti Iva, addizionali Irpef, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Ritenute d'acconto I soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore e con riferimento ai compensi percepiti fino al 31 marzo. Sono esclusi da tale agevolazione i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovute vanno predisposte dal percettore entro il 31 maggio con unico versamento ovvero con versamento rateale da effettuare in 5 rate di pari importo a decorrere dalla predetta scadenza. Sospensione del termine degli adempimenti È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, diversi dai versamenti, ritenute alla fonte, e trattenute relative all'addizionale regionale. La dichiarazione precompilata e le certificazioni uniche dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 9/2020. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Sospensione dei carichi affidati all'agente di riscossione I versamenti, scadenti tra il 08/03 ed il 31/05, dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno. Tale disposizione riguarda le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate, gli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle **Dogane** e dei Monopoli, le ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. Si ricorda che entro il 31 maggio 2020 dovranno essere effettuati i pagamenti delle rate 'rottamazione ter' scaduta il 28 febbraio 2020 e del 'saldo e stralcio' scadente il 31 marzo. Credito d'imposta per botteghe e negozi Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Credito d'imposta per sanificazione ambienti di lavoro Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Differimento delle udienze Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure

Agenda Digitale

Agricoltura e Dogane

già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020. Erogazioni liberali Per le erogazioni liberali in denaro finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell' emergenza coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche nella misura massima del 30% e limitatamente ad un massimo di 30.000 euro. La deduzione è riconosciuta anche alle imprese che potranno portarle in deduzione dal reddito d' impresa ai sensi dell' articolo 27 della Legge 133/1999. Anche ai fini Irap tali erogazioni liberali sono deducibili nell' esercizio in cui avviene il versamento. Nuova cassa integrazione ordinaria e in deroga È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di: aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario; aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà; Le Regioni possono autorizzare una cassa d' integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. Decreto Cura Italia, indennità professionisti È riconosciuta un' indennità di 600 euro a favore d liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato , ai lavoratori dello spettacolo , ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell' Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo . L' indennità è erogata dall' Inps, nei limiti degli importi stanziati e previa domanda. Viene espressamente previsto che l' indennità non concorre alla formazione del reddito. È prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria , ex D.lgs. 509/94 e D.lgs. 103/96, di avviare iniziative straordinarie e specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell' azienda sanitaria territorialmente competente. Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell' AGO la misura non è cumulabile con l' indennità una tantum riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Per i professionisti iscritti a Casse di previdenza private , che sono esclusi da questa indennità, viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall' indennizzo di 600 euro. Proroga termine disoccupazione agricola, Naspi e Discoll Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno primo giugno 2020 . I termini di presentazione di domanda di disoccupazione Naspi e Discoll sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. Fondo prima casa - Fondo Gasparri Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento, l' ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la

Agenda Digitale

Agricoltura e Dogane

data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell' ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall' autorità competente per l' emergenza coronavirus. Per l' accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell' indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) Smart working Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell' accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile . I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in uno dei centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell' impresa. Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Decreto Cura Italia, congedo e indennità A decorrere dal 5 marzo 2020 , e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l' acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate. Permessi retribuiti L. 104/1992 Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all' articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. Premio lavoratori dipendenti Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Sospensione termini contributi colf Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l' assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Congedo e indennità dipendenti PA e sanità privata A decorrere dal 5 marzo 2020 , i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato. L' erogazione dell' indennità, nonché l' indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell' amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Sorveglianza attiva Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento

Agenda Digitale

Agricoltura e Dogane

economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Previdenza e assistenza, proroga termini di decadenza A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al primo giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall' INPS e dall' INAIL è sospeso di diritto. Misure straordinarie per le imprese Per tutte le società è prevista la possibilità di convocare l' assemblea per l' approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale. Inoltre, è prevista la possibilità di far intervenire in assemblea i soci, per le SpA, Srl, Sapa e società cooperative, mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie, e non è necessario il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Licenziamenti bloccati Sono previste anche 9 settimane di cassa integrazione per tutti i lavoratori , anche per aziende con meno di 5 dipendenti Vengono congelati i licenziamenti sulla base del giustificato motivo oggettivo , crollo ordini, chiusura di un reparto per contagio. Quest' ultima misura riguarda le procedure a partire dal 23 febbraio in poi . Per i lavoratori in quarantena è confermato si conferma il computo del periodo di astensione dal lavoro malattia. Requisizioni Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. Fondi per produrre mascherine Per la gestione dell' emergenza Covid-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme. Sostegno alle PMI Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati: per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale , anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l' assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i

Agenda Digitale

Agricoltura e Dogane

rimborsi in conto capitale. Fondo di garanzia centrale PMI Il decreto prevede che per la durata di 9 mesi la garanzia del Fondo è gratuita, quindi è sospeso l'obbligo di versare le commissioni per l'accesso al Fondo. L'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo, o di programmi Ue che ne integrano le risorse o l'operatività, possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell'80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione. Supporto alla liquidità delle imprese In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta. Misure finanziarie Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti. Fondo Made in Italy Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al 'made in Italy' realizzato tramite l'ICE. Sostegno all'università Con il provvedimento viene istituito per l'anno 2020 un fondo denominato 'Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca' con una dotazione pari a 50 milioni di euro, da dipartire con decreto del MIUR. Inoltre, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Università e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali. Sospensione mutui regioni ed enti locali Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. Giunte in videoconferenza Consigli

Agenda Digitale

Agricoltura e Dogane

e le giunte di comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. Le stesse previsioni valgono anche per le sedute degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, nonché dei consigli e delle giunte delle regioni e delle province autonome. Terzo settore: adeguamento statuti Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze 'alleggerite' previste dall' articolo 101, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Approvazione dei bilanci Si prevede inoltre che per il 2020, Onlus, Organizzazioni di Volontariato) e Associazioni di Promozione Sociale possano approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020 , anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto, a condizione che la scadenza del termine di approvazione dei bilanci cada nel periodo di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Imprese sociali Slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali dovranno adeguarsi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. @RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Messaggero

Agricoltura e Dogane

I medici: «Le mascherine ora diventino obbligatorie»

L'Ordine di Roma: sono una protezione primaria, e non solo per chi ha sintomi Il virologo Broccolo (Bicocca): «Utili anche le sciarpe». La Francia invia un milione di pezzi

IL FOCUS ROMA «No, non è vero che le mascherine servono solo a chi è già infetto, per proteggere gli altri dal contagio. Sono utili anche a chi è sano: per il Covid-19 sono una barriera», dice il virologo Francesco Broccolo, docente di Microbiologia clinica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. E lo stesso pensa l'Ordine dei Medici di Roma, arrivando a proporre un «obbligo di coprirti il viso per chi esce di casa». Perché, spiega il presidente dell'Ordine Antonio Magi, sarebbe «certamente d'aiuto se si hanno sintomi, per evitare di alimentare la diffusione del virus, ma la mascherina è una protezione primaria anche per chi sta bene». Problema: le mascherine in Italia scarseggiano. Soprattutto quelle più sofisticate: nemmeno chi è in corsia a combattere contro il Sars-CoV-2 riesce ad averne a sufficienza. Può bastare una sciarpa, uno scialle o un passamontagna, allora? Su questo gli esperti si dividono. Walter Ricciardi, membro del board dell'Oms e super-consulente del Ministero della Salute, spiega che «le protezioni utili per chi è sano sono quelle di categoria Ffp2 e Ffp3». I modelli che garantiscono il più alto livello di protezione contro le particelle molto fini e dannose. «Ma questo tipo di dispositivi - avverte Ricciardi - non si riesce a dare nemmeno a tutti i medici ed è fondamentale che sia riservato a chi garantisce le cure. A Wuhan hanno distribuito le mascherine a tutti, è vero, ma lì ne fabbricano miliardi, noi invece no». Tanto che ora il governo ha annunciato di volerne avviare la produzione, in tutta fretta. Le aziende private, dalla Sicilia alla Toscana, si stanno attrezzando per riconvertire le fabbriche. Nel frattempo arriveranno quelle cinesi. Anche la Francia, come ha detto Macron nel Consiglio europeo, spedisce un milione di mascherine all'Italia. Per il virologo dell'università Bicocca, Francesco Broccolo, perfino «una sciarpa o un foulard possono essere utili, di sicuro è meglio di niente». Sarebbe fondamentale, sostiene il professore della Bicocca, «un obbligo di coprirti il viso, per chi esce di casa. Il problema è reperire le mascherine, le difficoltà sono chiare a tutti. Ma chi ce l'ha, se la metta. Gli altri possono utilizzare altro». Broccolo è convinto che la mascherina non serva solo a chi è contagiato, per non infettare chi è nei paraggi, come sostengono altri suoi colleghi. «È uno strumento che rende certamente più sicuro anche chi non ha alcun sintomo, perché, per semplificare, la gocciolina nel quale è invischiato il Coronavirus, rimane sulla mascherina, come una barriera. Non passa». ANTI-DROPLET Gocce minuscole. Alcune droplet, di diametro superiore a 5 micron, raggiungono con un colpo di tosse la distanza di circa un metro. Altre ancora più piccole, sotto i 5 micron, possono superare



Il Messaggero

Agricoltura e Dogane

il metro e mezzo, partendo magari da uno starnuto. «Se si indossa una mascherina, però, possono essere bloccate e restare all' esterno della protezione», sottolinea l' esperto della Bicocca. Per questo sarebbe utile indossare la mascherina quando si va al supermercato, oppure al lavoro, o in farmacia. «Tutti luoghi dove si stanno creando code; in queste situazioni - conclude Broccolo - ha senso coprirsi». L' Istituto Superiore di Sanità, nel Rapporto Covid-19 n.2/2020, ha scritto che «è documentato che i soggetti maggiormente a rischio d' infezione da Sars-CoV-2 sono coloro che sono stati a contatto stretto con un paziente affetto da Covid-19, in primis gli operatori sanitari, senza l' impiego e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) raccomandati o mediante l' utilizzo di Dpi non idonei». Insomma le mascherine ad alta protezione possono essere utili. Non a caso vanno a ruba. E in tanti ne approfittano. SEQUESTRI E DOGANE La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 60mila esemplari solo negli ultimi giorni, 5mila erano alla dogana. I Carabinieri di Roma hanno scoperto farmacie con rincari da record. In Sicilia sono state trovate mascherine scadute rivendute a 15 euro al pezzo. Si assiste poi a situazioni paradossali: centinaia di migliaia di mascherine sono bloccate alla dogana dell' aeroporto di Fiumicino. Motivo: non c' è il bollo della Comunità europea. «Ma ci sono i fascicoli tecnici che ne attestano la sicurezza e la validità secondo la norma Ue - rimarca il produttore - con tanto di test in laboratorio». A quanto pare non basta. Era successo pure per i respiratori. Off limits per l' Italia, sono finiti in Germania, in questo caso meno rigorosa. Lorenzo De Cicco © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore Agricoltura e Dogane

Scontrini. Al via da luglio: primo sorteggio il 7 agosto

La lotteria esclude gli acquisti sanitari

Alessandro Mastromatteo

La lotteria degli scontrini, dopo il provvedimento congiunto tra agenzia delle **Dogane** e agenzia delle Entrate, si prepara al suo avvio che è previsto per il 1° luglio 2020, con prima estrazione il 7 agosto. La partenza non sarà totale perché riguarderà solo i corrispettivi gestiti con memorizzazione e invio telematico, con esclusione di tutte le transazioni che saranno trasmesse al sistema tessera sanitaria (Sts) e, cosa ancora più ampia, tutte le operazioni certificate solo con fattura. In sostanza, si tratta di una vera e propria lotteria nazionale che, al fine di incentivare la certificazione fiscale da parte dei soggetti passivi Iva, prevede una estrazione a premi riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall' esercizio di attività di impresa, arte o professione. Il consumatore per partecipare alla lotteria dovrà generare un codice lotteria, utilizzando l' apposita funzionalità che sarà resa disponibile dall' agenzia delle **Dogane** e dei monopoli nell' area pubblica del portale lotteria. Il codice lotteria è uno pseudonimo alfanumerico composto da otto caratteri, univocamente associato al codice fiscale del consumatore finale.

Questo codice, che di fatto sostituisce il codice fiscale, è stato espressamente richiesto dall' authority della Privacy, per evitare che il fornitore di beni e servizi possa utilizzare l' informazione per profilare i clienti a fini diversi da quelli della lotteria stessa. In pratica, il consumatore dovrà inserire il proprio codice fiscale nel portale lotteria e il sistema genererà in modo automatico il codice. L' abbinamento tra codice lotteria e codice fiscale verrà conservato in una banca dati separatamente rispetto alle operazioni commerciali attribuibili allo specifico codice. L' accesso a tale abbinamento sarà possibile solo al personale adeguatamente autorizzato e solo ai fini della comunicazione della vincita. Ottenuto il codice lotteria il consumatore potrà memorizzare il dato sul proprio cellulare o potrà stamparlo e quando effettua l' acquisto del bene o del servizio lo esibirà all' esercente, senza alcun obbligo di identificazione. Nel caso in cui il l' esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare l' accaduto nella sezione dedicata del portale lotteria. Tale segnalazione sarà utilizzata dall' agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell' ambito dell' attività di analisi del rischio (si veda l' articolo 20 del DI 124/2019). Ogni corrispettivo trasmesso telematicamente all' agenzia delle Entrate e successivamente acquisito



Il Sole 24 Ore

Agricoltura e Dogane

dal sistema partecipa alla lotteria, nei limiti di quanto contestualmente pagato, in tutto o in parte, se di importo superiore a un euro. In particolare, per ogni corrispettivo validamente trasmesso il sistema lotteria genera un numero di biglietti virtuali pari a un biglietto per ogni euro speso con arrotondamento all' unità superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi. Per corrispettivi pari o superiori a mille euro il numero massimo di biglietti generati è in ogni caso pari a mille. Le estrazioni saranno: settimanali con sette premi di 5mila euro per settimana; mensili con tre premi di 3mila euro per mese; annuali con un premio di un milione di euro. I premi devono essere reclamati entro il termine decadenziale di 90 giorni. Come stabilito dall' articolo 19 del DI 124/2019, al fine di incentivare l' utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono istituiti premi speciali da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Sono previsti anche premi aggiuntivi per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero le prestazioni di servizio. I premi non concorrono a formare il reddito del vincitore e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Il consumatore che, per dedurre o detrarre fiscalmente la spesa, comunica all' esercente il proprio codice fiscale non potrà partecipare alla lotteria. In pratica, per ragioni di privacy, il codice fiscale è sempre alternativo al codice lotteria e viceversa. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Agricoltura e Dogane

energia

Petrolio, task force in campo per garantire l' approvvigionamento

Spinaci (Up): «Filiera unita in questo sforzo, la crisi avrà un impatto importante»

Celestina Dominelli

Roma L' obiettivo è chiaro: garantire la piena operatività delle raffinerie (e dei depositi di stoccaggio) e della rete distributiva dei carburanti in una fase, segnata dall' emergenza coronavirus, in cui l' approvvigionamento dei prodotti petroliferi è strategico per il paese. «Senza questa disponibilità, che serve per gli spostamenti del personale sanitario, della Protezione civile, delle merci alimentari e farmaceutiche, e, nel campo industriale, per la produzione di beni essenziali - spiega al Sole 24 Ore il presidente dell' Unione Petrolifera, Claudio Spinaci -, si bloccherebbe tutto, anche le attività legate all' emergenza». Ecco perché l' industria del petrolio, dopo aver intensificato nelle ultime settimane le azioni di supporto e confronto con istituzioni e associate, ha messo in campo una task force che monitora costantemente la situazione. «La filiera è unita in questo sforzo - sottolinea Spinaci - ed è anche l' obiettivo del protocollo siglato nei giorni scorsi da Confindustria Energia e dai sindacati di settore Filctem, Femca e Uiltec». Per ora, il settore sembra aver retto bene e non sono emersi significativi problemi operativi per le aziende associate titolari di raffinerie e depositi che hanno attivato tutta una serie di misure per ridurre il numero di persone presenti negli impianti ricorrendo, dove possibile, al "lavoro agile" e introducendo pratiche operative che limitano i contatti tra le persone. «Nell' approvvigionamento di greggio e/o prodotti via nave - prosegue Spinaci - sono state, per esempio, modificate le procedure di scambio della documentazione che non avviene più all' interno della nave stessa ma all' aperto. Analogamente, per la fase di carico dei prodotti su autobotte per l' uscita dagli impianti, sono stati limitati al massimo i contatti tra chi lavora nei depositi e chi deve prelevare i prodotti, utilizzando, dove possibile, sistemi digitali o in remoto per la loro identificazione e per lo scambio della documentazione». Insomma, la "macchina" si è riorganizzata via via, consapevole di quanto sia fondamentale il suo ruolo tanto più nel pieno dell' emergenza che non potrà, però, non avere effetti anche su questo settore. «È evidente - prosegue il presidente di Up - che questa crisi avrà un impatto importante sulla nostra filiera e sarà complesso recuperare il terreno perduto. Lo abbiamo già visto con le precedenti crisi del 2008 e del 2012, storicamente l' andamento dei consumi petroliferi segue sempre il trend economico del Paese e questa volta non credo sarà diverso». Certo, fa capire Spinaci, quelle crisi avevano contorni molto differenti, mentre oggi ci si misura con un' emergenza sanitaria mondiale che ha praticamente azzerato i flussi turistici e commerciali in



Il Sole 24 Ore

Agricoltura e Dogane

gran parte del mondo. «È ancora prematuro fare stime sul futuro - osserva - anche perché gli unici dati disponibili (diffusi ieri dal Mise che fanno segnare, a febbraio, un aumento del 3,7% dei consumi petroliferi con segni positivi per benzina e gasolio, ndr) non riflettono per ora nessuna delle misure restrittive varate del governo. Al momento abbiamo solo dati parziali e non ufficiali, ma la sensazione è che la frenata sarà molto consistente soprattutto per le vendite sulla rete di benzina e petrolio». Quanto al decreto "cura Italia", Spinaci ritiene che si vada «nella giusta direzione», ma andranno valutate le peculiarità del settore in fase di attuazione: «La soglia dei 2 milioni di euro per la sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali senza ulteriori precisazioni - rileva - rischia di escludere un numero rilevante di impianti di distribuzione carburanti autotrazione in quanto nei loro ricavi non sono ricomprese le **accise** sui carburanti, che rappresentano oltre la metà del prezzo finale al netto dell' Iva. E ciò è motivo di preoccupazione». Da qui la scelta di Up di inviare, con le associazioni dei gestori, una missiva al sottosegretario dell' Economia, Antonio Misiani, per consentire l' applicazione della norma anche a questa categoria. «Passata l' emergenza - chiosa -, credo sarà poi necessario avviare un piano di investimenti straordinari per modernizzare la rete, usando un approccio premiale per le aziende che investiranno per una reale ristrutturazione attraverso l' introduzione di incentivi ad hoc e ammortizzatori per le inevitabili chiusure degli asset obsoleti». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Italia Oggi

Agricoltura e Dogane

Smart working e consegne gratuite per Cantina Tollo

Smart working e abolizione dei costi di trasporto per gli operatori horeca. È la soluzione adottata da Cantina Tollo di Tollo (Ch) per far fronte alle difficoltà del momento, generate dall' emergenza Covid-19 e volte a tutelare la salute e favorire il lavoro dei propri dipendenti. «In questo momento così delicato sia per la salute pubblica che per l' economia, pensiamo che l' unione e il mutuo aiuto siano davvero dei punti di forza, i cardini da cui ripartire. Agevolare il lavoro e preservare la salute dei nostri collaboratori, oltre che dare una mano al settore della ristorazione e del turismo già in difficoltà è, ora, una nostra priorità. Inoltre, in una situazione sicuramente difficile, consentire agli operatori Horeca di acquistare anche solo poche bottiglie di vino permette loro di limitare gli oneri di gestione sia per quel che riguarda la spesa, che il magazzino», spiega Tonino Verna, presidente di Cantina Tollo che è anche medico chirurgo all' Ospedale Gaetano Bernabeo di Ortona. Le misure prevedono di dare la possibilità ai dipendenti che hanno figli in età scolare di usufruire dello smart working, per un totale di 20 ore settimanali. Inoltre è stato deciso di abolire il porto franco per il settore Horeca e i clienti italiani potranno così ordinare anche piccole quantità di vino senza dover sostenere il costo del trasporto, che verrà addebitato al gruppo **vitivinicolo** abruzzese. Cantina Tollo commercializza 13 milioni di bottiglie all' anno, vanta circa 700 soci e 2.700 ettari coltivati con i vigneti che vanno dal mare fino alle pendici della Maiella. © Riproduzione riservata.



Corriere della Sera

Contabilità e Bilancio

Alle piccole imprese serve più liquidità

Si muove Intesa con linee per 15 miliardi. Il nuovo credito utilizzato per fondi e pagamenti urgenti

SERGIO BOCCONI

Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, lo aveva anticipato 10 giorni fa nell'intervista al «Corriere della Sera»: la banca mette subito a disposizione delle piccole e medie imprese una ingente liquidità: si tratta di 15 miliardi per far fronte alle necessità conseguenti all'emergenza coronavirus e per porre le basi di un rilancio. Un'iniziativa, che si aggiunge alla moratoria annunciata il 24 febbraio, in cui l'istituto si colloca da apripista e che verrà seguita dalle altre banche, nella consapevolezza che le aziende hanno bisogno di nuovi finanziamenti e di linee praticamente cash per la gestione dei pagamenti urgenti. Intesa ha dunque annunciato ieri due misure: un plafond di 5 miliardi per nuove linee di credito aggiuntive della durata di 18 mesi, di cui 6 di pre-ammortamento, a condizioni definite favorevoli, destinate a clienti e non; 10 miliardi di liquidità per i clienti di Intesa Sanpaolo grazie a linee già deliberate a loro favore e ora messe a disposizione per finalità «ampie e flessibili» come magazzino, stipendi, fornitori. L'obiettivo è aiutare la macchina produttiva, con tutte le catene di indotto e filiera, a non fermarsi e a non interrompere l'export su cui si sostiene il made in Italy. «Mettiamo in campo un ammontare significativo di risorse, pari a quasi un punto di Pil», ha detto Messina, «possiamo farlo perché la banca ha dimensioni, solidità e una presenza capillare da consentire interventi di dimensione straordinaria su tutti i territori». E dei 5 miliardi di nuovi crediti, un quarto è destinato alla Lombardia, una delle zone più colpite dal contagio. La liquidità è al centro delle attese in questo momento di emergenza. Ieri le banche dell'eurosistema hanno ottenuto 109 miliardi dalla prima asta Tiro, le operazioni di rifinanziamento a lungo termine aggiuntive annunciate la scorsa settimana dalla Bce nel pacchetto di misure per fornire agli istituti di credito liquidità da trasmettere all'economia.



Italia Oggi

Contabilità e Bilancio

Linee di credito alle pmi italiane per far fronte alla crisi economic

Da Intesa Sp 15 miliardi

Messina: risorse per quasi un punto di pil

Sostenere le imprese italiane durante l'emergenza coronavirus, garantire continuità e produttività, porre le basi per il rilancio: sono gli obiettivi di Intesa Sanpaolo, che mette a disposizione delle imprese italiane di piccole e medie dimensioni 15 miliardi di euro attraverso misure straordinarie. Ca' de Sass intende affiancare le aziende di tutti i settori economici, fornendo la liquidità necessaria per superare la crisi. Gli interventi sono finalizzati a consentire di far fronte ai pagamenti, nonostante la progressiva riduzione o addirittura l'assenza di fatturato, tutelando l'occupazione. Le misure sono di due tipi, alternative o cumulabili. La prima riguarda un plafond di 5 miliardi per nuove linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi (meno un giorno), di cui sei di pre-ammortamento, a condizioni favorevoli, a partire dalle spese di istruttoria. Tali linee possono essere concesse a clienti e non clienti, che al momento non beneficiano di linee di credito disponibili. La seconda iniziativa prevede 10 miliardi di liquidità per i clienti Intesa Sanpaolo, grazie a linee di credito già deliberate a loro favore e ora messe a disposizione per finalità ampie e flessibili, quali la gestione dei pagamenti urgenti. Questo intervento si aggiunge alla moratoria già annunciata, con la sospensione per tre mesi delle rate dei finanziamenti in essere, prorogabile per altri tre-sei mesi in funzione della durata della crisi. «In questa fase di estrema emergenza abbiamo il dovere di impegnare ogni risorsa per dare il massimo sostegno alle imprese italiane e consentire loro, superate le difficoltà contingenti, di ripartire il prima possibile», ha commentato Carlo Messina, a.d. di Intesa Sanpaolo. «Mettiamo in campo un ammontare significativo di risorse, pari quasi a un punto di pil. Possiamo farlo perché Intesa Sanpaolo ha le dimensioni, la solidità e una presenza capillare tali da consentire interventi di dimensioni straordinarie in tutti i territori del paese, dando supporto a tutte le imprese». © Riproduzione riservata.



Italia Oggi

Contabilità e Bilancio

Finanziamenti e leasing delle pmi: quali strade si aprono con il decreto economico

Due vie per congelare i mutui

E stop alle revoche degli affidamenti fino a settembre

PAGINA A CURA DI ROBERTO LENZI

Per le pmi due vie per congelare finanziamenti e leasing. E nel contempo stop alle revoche degli affidamenti fino al 30 settembre. Grazie al decreto legge «Cura Italia» è operativo il meccanismo automatico per sospendere i canoni leasing o finanziamenti/ mutui delle imprese fino al 30 settembre, senza possibilità di opposizione per le banche. Nel contempo resta in vigore la possibilità di chiedere il rinvio di un anno del pagamento o rimodulazione del piano di finanziamento prevista dall' Accordo per il Credito 2019 dell' ABI che ha esteso la sua operatività al 2020. Si tratta di due possibilità distinte e con caratteristiche diverse. In attesa delle istruzioni operative, si può intuire che la prima è imposta per decreto, ma determina fino al 30 settembre l'impossibilità di ricevere revoche di affidamenti e in automatico permette la proroga dei mutui leasing e finanziamenti, previa semplice comunicazione; la seconda invece permette lo spostamento a un anno e la possibile proroga di mutui finanziamenti e leasing ma deve essere concordata con l' istituto creditore. La nuova moratoria per le imprese. Il dl Cura Italia lancia una nuova moratoria sui finanziamenti contratti dalle imprese. In particolare, le imprese potranno beneficiare dell' irrevocabilità, fino al 30 settembre 2020, delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del dl, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata. Potranno anche beneficiare della proroga, fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità. Infine, i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, potranno beneficiare della sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020. In questo caso, il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sarà dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l' assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, con la facoltà di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. L' applicazione delle nuove misure non è automatica ma è condizionata solo alla presentazione di un' apposita comunicazione redatta dall' impresa e indirizzata all' istituto finanziatore, corredata peraltro da una dichiarazione di atto notorio attestante la riduzione parziale o totale dell' attività quale conseguenza diretta della diffusione dell' epidemia da Covid-19. La moratoria è riservata alle microimprese e alle piccole e medie imprese, aventi sede in Italia, le cui esposizioni

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS

Finanziamenti e leasing delle pmi: quali strade si aprono con il decreto economico

Due vie per congelare i mutui

E stop alle revoche degli affidamenti fino a settembre

La caratterizzazione delle due moratorie

ACCORDO PER IL CREDITO 2019	MORATORIA DL "CURA ITALIA"
CHI PUÒ BENEFICIARE Le imprese che hanno sottoscritto un finanziamento o un leasing prima del 29 febbraio 2020, o se superiori, a quella di pubblicazione del dl, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.	CHI PUÒ BENEFICIARE Le imprese che hanno sottoscritto un finanziamento o un leasing prima del 29 febbraio 2020, o se superiori, a quella di pubblicazione del dl, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.
CONDIZIONI L'operazione deve essere stata perfezionata prima del 29 febbraio 2020, o se superiori, a quella di pubblicazione del dl, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.	CONDIZIONI L'operazione deve essere stata perfezionata prima del 29 febbraio 2020, o se superiori, a quella di pubblicazione del dl, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.
MODALITÀ L'operazione deve essere stata perfezionata prima del 29 febbraio 2020, o se superiori, a quella di pubblicazione del dl, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.	MODALITÀ L'operazione deve essere stata perfezionata prima del 29 febbraio 2020, o se superiori, a quella di pubblicazione del dl, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.

Italia Oggi

Contabilità e Bilancio

debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori. A supporto di questa nuova moratoria, sarà istituita una nuova sezione speciale del fondo nazionale di garanzia per le pmi con una dotazione di oltre 1,7 miliardi di euro, a cui potranno rivolgersi gli istituti finanziatori per garantire le operazioni di sospensione, senza che tali operazioni siano sottoposte a valutazione da parte del gestore del fondo di garanzia. La moratoria 2019. L' Accordo per il credito 2019 è stato recentemente esteso ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020, con possibilità di chiedere la sospensione o l' allungamento, in considerazione dell' emergenza Covid-19. La misura prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti (circa il 98% degli istituti) di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti fino a 12 mesi oppure di allungare la scadenza dei finanziamenti. Possono chiedere l' applicazione della misura, con formale istanza, le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori. Le rate possono essere già scadute, non pagate o pagate solo parzialmente, ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda. Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l' allungamento nell' arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all' iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della misura. Attualmente, il termine per accedere all' accordo è il 31 dicembre 2020. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di **ammortamento** per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, fino a un massimo di 60 punti base; non possono invece essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell' operazione di sospensione. © Riproduzione riservata.

Il Sole 24 Ore

Contabilità e Bilancio

I punti chiave per avere diritto al bonus

Il requisito Il credito d'imposta spetta a fronte della spesa sostenuta nel 2019 o nel 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. Il contributo è complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento. Come utilizzarlo Il credito va utilizzato in compensazione con modello F24 trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti ed è stato pagato il relativo corrispettivo. Come deve avvenire il pagamento Il pagamento della spesa deve avvenire con modalità tracciabili, come assegni, bancari e postali, circolari e non, addebito diretto sul conto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente. Vietati i contanti Forfettari e de minimi I soggetti esonerati dagli adempimenti, come ad esempio i forfettari e i minimi, compensano il credito a partire dal mese successivo all'ultimo adempimento tra quello di acquisto o adattamento del registratore e quello del pagamento della relativa fattura, senza distinzione tra soggetti mensili e trimestrali (distinzione che ha senso solo per chi effettua le liquidazioni Iva). Contabilizzazione e imposizione Poiché la norma parla espressamente di contributo, si dovrebbe applicare quanto previsto dai principi contabili (Oic16) per i contributi in conto impianti, ossia una rilevazione a conto economico (diretta o indiretta) con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei **cespiti**. In assenza di deroga, il contributo è soggetto ad imposizione diretta e ad Irap.



La Repubblica

Contabilità e Bilancio

L' iniziativa

Intesa Sanpaolo mette 15 miliardi per le pmi

MILANO - Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle piccole e medie imprese italiane 15 miliardi di euro attraverso misure straordinarie dedicate. Due le misure, che possono anche essere cumulate: un plafond di 5 miliardi, per nuove linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi (meno un giorno), di cui 6 di pre-**ammortamento**, con condizioni favorevoli, a partire dalle spese di istruttoria; dieci miliardi di liquidità per i clienti Intesa Sanpaolo, grazie a linee di credito già deliberate a loro favore e ora messe a disposizione per finalità ampie e flessibili, quali la gestione dei pagamenti urgenti. «In questa fase di estrema emergenza, abbiamo il dovere di impegnare ogni risorsa, per dare il massimo sostegno alle imprese italiane e consentire loro, superate le difficoltà contingenti, di ripartire il prima possibile», ha detto il ceo Carlo Messina. «Mettiamo in campo - aggiunge - un ammontare significativo di risorse, pari quasi a un punto di Pil. Possiamo farlo perché Intesa Sanpaolo ha le dimensioni, la solidità e una presenza capillare tali da consentire interventi di dimensioni straordinarie in tutti i territori del Paese». L' iniziativa si aggiunge alla moratoria del 24 febbraio, con la sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti in essere prorogabile per altri 3/6 mesi secondo la durata dell' emergenza. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.



Intesa Sanpaolo stanZIA 15 miliardi

Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione delle piccole e medie imprese 15 miliardi di euro, attraverso due misure straordinarie dedicate. Le misure prevedono un plafond di 5 miliardi per nuove linee di credito aggiuntive, della durata di 18 mesi, di cui 6 di pre **ammortamento**, con condizioni favorevoli, a partire dalle spese di istruttoria; 10 miliardi di liquidità per i clienti Intesa, grazie a linee di credito già deliberate.

[illegible]

L' emergenza può avere effetti sul valore delle immobilizzazioni nei «non solari»

Particolare attenzione anche per la valutazione dei crediti, del magazzino e dei fondi rischi ed oneri

L' emergenza sanitaria da coronavirus è emersa in Italia nel mese di febbraio 2020 e trattandosi di un evento "eccezionale" non prevedibile entro il 31 dicembre 2019 è da considerare un fatto successivo che non comporta una variazione dei dati di bilancio. Tuttavia, qualora l' effetto dell' emergenza sanitaria avesse impatti rilevanti sull' attività d' impresa, è necessario indicare nella Nota integrativa informative in merito alle possibili conseguenze (si veda " L' emergenza coronavirus impatta sull' informativa di bilancio " del 12 marzo 2020). Diverso è, però, se la società non chiude il bilancio al 31 dicembre 2019, ma chiude ad esempio il bilancio al 31 marzo 2020 o 30 giugno 2020. In questo caso, l' emergenza sanitaria è un evento che rientra nell' esercizio e che pertanto deve essere considerato in sede di effettuazione delle operazioni di chiusura dell' esercizio. L' emergenza sanitaria rappresenta un "trigger event" che richiede la verifica della recuperabilità del valore degli asset, così come richiesto dall' OIC 9 (31). Pertanto, l' impresa deve verificare la recuperabilità del valore degli asset utilizzando il metodo generale o il metodo semplificato previsto dall' OIC 9.

Attenzione però, il fatto di dover verificare la presenza di perdite durevoli nelle attività materiali e immateriali non implica automaticamente la necessità di svalutare asset . La determinazione del valore recuperabile di un' attività avviene attraverso il confronto del maggiore tra fair value e il suo valore d' uso. L' OIC 9 sottolinea che con il termine "attività" occorre riferirsi: - alla singola attività qualora sia in grado di produrre flussi finanziari autonomi; - all' unità generatrice di flussi finanziari nel caso in cui le singole attività in via autonoma non producano flussi finanziari. La determinazione del valore recuperabile e il successivo confronto con il valore contabile può avvenire attraverso il calcolo del fair value o del valore d' uso. Il valore d' uso, nel metodo generale, è dato dalla sommatoria dei flussi finanziari attualizzati dei successivi esercizi. L' OIC 9 (20) stabilisce che se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l' attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l' altro importo. Se vi è motivo di ritenere che il fair value approssimi il valore d' uso non è necessario procedere alla stima di quest' ultimo. Ne consegue che l' amministratore sceglierà tra il fair value ed il valore d' uso in relazione alla diversa tipologia di immobilizzazioni dell' impresa per cui si effettua il "test" del recupero del valore . Il modello semplificato di determinazione del valore recuperabile è utilizzabile dalle sole società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2425- bis c.c.) e dalle micro imprese (art. 2425- ter c.c.) a partire dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2017. Si tratta in ogni caso di una facoltà di utilizzo e non di un obbligo. L' applicazione del metodo



EutekneInfo

Contabilità e Bilancio

semplificato si basa sull' utilizzo della capacità di **ammortamento** (quale valore derivante dall' utilizzo) per la verifica della presenza di perdite durevoli. La capacità di **ammortamento** si basa sull' utilizzo dei flussi economici in sostituzione alla determinazione dei flussi finanziari previsto dal metodo generale. La capacità di **ammortamento** è definita come il "margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di **ammortamento** è determinata sottraendo algebricamente al risultato economico dell' esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni" (9). Il metodo semplificato si basa sul presupposto che nelle imprese in cui ne è prevista l' applicazione si giungerebbe sostanzialmente allo stesso risultato che si otterrebbe attraverso l' applicazione del metodo generale. Le assunzioni alla base del modello semplificato sono le seguenti (30): - l' unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a coincidere con l' intera società e pertanto non è necessario definire unità generatrici di flussi finanziari; - i flussi di reddito, se la dinamica del capitale circolante netto operativo si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa. Qualora il valore recuperabile sia inferiore al valore contabile calcolato con il metodo generale o semplificato, la società dovrà procedere alla svalutazione: - in via prioritaria dell' avviamento, se iscritto; - successivamente in proporzione al valore netto delle singole attività, a meno che non sia possibile identificare oggettivamente singole immobilizzazioni a cui attribuire direttamente la perdita durevole di valore. Qualora invece, il valore recuperabile sia superiore al valore contabile non si renderà necessario procedere ad alcuna svalutazione . Oltre all' OIC 9, i principi contabili nazionali prevedono una serie di attenzioni da prestare anche per le altre voci di bilancio, quali ad esempio partecipazioni (OIC 21), crediti (OIC 15), magazzino (OIC 13 e 23) e fondi rischi ed oneri (OIC 31).

Il Sole 24 Ore Contabilità e Bilancio

emergenza credito

Pmi: Intesa Sanpaolo stanZIA 15 miliardi per il rilancio

L'operazione vale l'1% del Pil con due strumenti straordinari cumulabili

L.D.

Una rete di salvataggio per dare supporto a un paese, e un' economia, che sono destinati a subire i pesanti contraccolpi del Coronavirus. A metterla in atto è Intesa Sanpaolo, che ieri ha deciso di varare un plafond da 15 miliardi di euro interamente dedicato alle imprese italiane. La banca guidata da Carlo Messina scende in campo per aiutare le Pmi domestiche con una mossa che vale circa l'1% del Pil italiano. L'operazione si realizza attraverso due strumenti straordinari cumulabili tra loro. Il primo plafond, da 5 miliardi di euro, prevede nuove linee di credito aggiuntive rispetto a quelle già in essere, della durata di 18 mesi (meno un giorno), di cui 6 di **pre-ammortamento**, che saranno concesse a «condizioni favorevoli, a partire dalle spese di istruttoria» spiega la banca in una nota. Le linee di credito in questo ambito potranno essere concesse sia agli attuali clienti che alle aziende che oggi non beneficiano di linee di credito. Il secondo strumento è invece costituito da una maxi linea di liquidità, pari a 10 miliardi di euro, che sarà dedicata ai clienti per la gestione dei pagamenti urgenti. Con questa doppia mossa Intesa Sanpaolo punta a dare supporto alle imprese di tutti i settori fornendo il circolante indispensabile per far fronte ai pagamenti. E compensare così il mancato incasso derivante dalla progressiva riduzione, o addirittura dall' assenza di fatturato visto il blocco dell' attività produttiva di molte aziende, tutelando così l' occupazione. «In questa fase di estrema emergenza, abbiamo il dovere di impegnare ogni risorsa, per dare il massimo sostegno alle imprese italiane e consentire loro, superate le difficoltà contingenti, di ripartire il prima possibile», ha detto il ceo Carlo Messina. Intesa Sanpaolo può farlo perchè ha le «dimensioni, la solidità e una presenza capillare tali da consentire - aggiunge - interventi di dimensioni straordinarie in tutti i territori del Paese, dando supporto a tutte le imprese». I 15 miliardi per le piccole e medie aziende si aggiungono alla decisione della banca di sospendere per 3 mesi le rate dei finanziamenti, misura prorogabile per altri 3/6 mesi in funzione della durata dell' emergenza. «Siamo convinti - conclude il banchiere - che le capacità e la resilienza degli imprenditori italiani consentiranno al nostro sistema produttivo di recuperare rapidamente terreno e di ripositionarsi in maniera vincente nello scenario che emergerà dalla crisi». © RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Il dubbio risolto. Dopo la circolare 3/E/2020

Agevolazione in F24 anche ai forfettari

Tra i tanti temi affrontati dall'agenzia delle Entrate con la circolare 3/E/2020 trova risposta anche uno dei quesiti più ricorrenti nel corso di Telefisco 2020 relativamente ai soggetti in regime forfettario: questi soggetti (e i contribuenti in regime dei minimi di cui all' articolo 27 del DL 98/2011) possono sfruttare il bonus e, in caso positivo, a partire da quale momento? Il dubbio nasce dal testo di legge, che non prevede i soggetti esonerati dagli adempimenti Iva, tra cui le liquidazioni periodiche. Il riferimento alla liquidazione Iva successiva alla registrazione della **fattura** di acquisto o adattamento non è pertinente per i soggetti, quali i forfettari e i contribuenti in regime di vantaggio, che, pur essendo obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi - ove non certifichino tutte le operazioni tramite **fattura** - non sono soggetti agli adempimenti periodici Iva. Scartata (in quanto del tutto incoerente con le finalità del beneficio) la tesi secondo cui tali soggetti non avrebbero avuto diritto al bonus, restava da comprendere il momento a partire dal quale questi contribuenti avrebbero potuto compensare il credito in F24. Il dubbio trova ora risposta al paragrafo 4 della circolare 3/E del 21 febbraio 2020, in cui si conferma che il credito «è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell' imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la **fattura** relativa all' acquisto o all' adattamento degli strumenti, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto o adattamento e di suo avvenuto pagamento». Quindi, se il soggetto forfettario acquista il registratore telematico (o adatta il modello precedentemente in uso) a marzo 2020, la compensazione avviene a partire da aprile, a condizione che entro marzo la **fattura** relativa sia stata pagata. In pratica, il via libera all' utilizzo del bonus scatta dal mese successivo all' ultimo adempimento tra quello di acquisto o adattamento del registratore e quello del pagamento della relativa **fattura** (si veda Il Sole 24Ore del 27 febbraio scorso). Anche se la circolare non lo dice, dalla norma discende che, per poter validamente utilizzare il credito, è necessario essere anche in possesso della **fattura** medesima. Non è invece utile distinguere tra liquidazione mensile e trimestrale, atteso che per i soggetti esonerati tale adempimento non sussiste proprio. Viene confermato anche il fatto che l' Iva pagata per l' acquisto o adattamento entra a far parte della base su cui calcolare il credito d' imposta, se per il soggetto non costituisce una imposta detraibile: per l' acquisto di un apparecchio del costo di 400 euro più Iva - per un importo, considerata un' aliquota ordinaria del 22%, a 488 euro - il credito d'



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

imposta per gli esercenti in regime forfettario (o dei minimi) è di 244 euro. Stessa cosa per chi "soffre" di un pro rata di indetraibilità Iva, in proporzione alla percentuale corrispondente (si presume vada utilizzata quella provvisoria e non ci sono istruzioni su un eventuale conguaglio in sede di determinazione del pro rata definitivo del periodo). Ma il caso dei minimi o forfettari non esaurisce il panorama delle possibili fattispecie in cui è dubbia la spettanza e l'utilizzo del bonus in esame. Un caso frequente è quello del soggetto (per esempio la capogruppo) che ha centralizzato gli acquisti per più altri soggetti cui i registratori sono concessi, per esempio in noleggio o comodato gratuito. Il credito dovrebbe spettare, in linea di principio, alla capogruppo, ma potrebbe essere anche riconosciuto ai singoli esercenti se hanno subito il riaddebito del costo di acquisto o adattamento. Altro caso è quello dei soggetti che si rivolgono a terzi per la trasmissione telematica, i quali potrebbero aver addebitato pro quota ai vari soggetti le spese sostenute per l'acquisto o adattamento dell'attrezzatura necessaria. Inoltre, il testo della disposizione pare escludere (ingiustamente) dal credito d'imposta i contribuenti che, in via facoltativa, hanno optato per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dal 1° gennaio 2019, sostenendo la relativa spesa nel 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Alberghi e ristoranti, fattura d'obbligo se chiesta dal cliente

PAGINA a cura di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

IL QUESITO Quando è possibile emettere **fattura** invece dello scontrino? L'articolo 21 del Dpr 633/1972 prevede l'obbligo di emissione della **fattura** per i contribuenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. L'articolo 22 elenca una serie di operazioni per le quali l'emissione della **fattura** non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. In particolare, si tratta di: cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie; alcune operazioni esenti; attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo; prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione; prestazioni di gestione del servizio di lampade votive nei cimiteri. Per queste operazioni, che quindi non devono essere documentate da **fattura** a meno che non sia il cliente a chiederla, l'articolo 12 della legge 413/1991, ha previsto che debbano essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale. Da ultimo, l'articolo 2 del Dlgs 127/2015 ha previsto l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente alle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In sostanza, ricevuta fiscale e scontrino cartaceo vengono eliminati in favore di un file che viene trasmesso all'Agenzia in maniera telematica. Accanto alla memorizzazione e trasmissione telematica, viene poi previsto l'obbligo di un «documento commerciale» da rilasciare al cliente che consente di documentare l'avvenuta operazione. L'alternativa L'articolo 3, comma 2 del Dpr 696/1996 prevede che il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la **fattura**. Ne consegue che chi effettua l'operazione può liberamente



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

scegliere se certificare la stessa mediante emissione di un documento commerciale oppure mediante **fattura**. La libertà di scelta viene meno quando a chiedere la **fattura** è il cliente. In questo caso, infatti, il cedente è obbligato all' emissione della **fattura**. La fattispecie che può verificarsi è quella di un professionista o un imprenditore che acquista beni o servizi da utilizzare nella propria attività da un commerciante al minuto: ha interesse a chiedere la **fattura** poiché senza non potrebbe esercitare la detrazione dell' Iva. La circolare 3/E/2020 conferma la possibilità di certificare le operazioni con **fattura** invece dello scontrino. In sintesi, per le operazioni di commercio al minuto che non rientrano in uno dei casi di esonero si dovrà: quale regola generale, emettere uno scontrino elettronico da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente alle Entrate; emettere una **fattura** nel caso in cui sia lo stesso cliente a chiederla; emettere facoltativamente una **fattura** anche se non è il cliente a richiederla . © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Ci vogliono stimoli per impedire alle imprese di fallire e alle famiglie di finire per strada

Il problema col Virus, è che «il tempo economico è stato fermato, ma il tempo finanziario non è stato fermato con la stessa efficacia». In altre parole, se fossimo tutti ai domiciliari per due mesi, potremmo sopravvivere fisicamente e le infrastrutture del mondo moderno ci aspetterebbero al nostro riemergere, ma nel frattempo i conti si accumulano. L' affitto è dovuto. L' ipoteca è dovuta. O l' ipoteca del proprietario è dovuta. La **fattura** della carta di credito è dovuta. Le tasse sono dovute. Per un' azienda, le buste paga devono uscire. I fornitori devono essere pagati. In questo momento non abbiamo bisogno di stimoli economici. Non abbiamo bisogno di gente che acquisti o costruisca nuove infrastrutture o costruisca nuove case. Ognuna di queste cose coinvolge le persone che si riuniscono e rischia di diffondere il virus. Ciò di cui abbiamo bisogno è denaro per impedire alle persone di fallire o sfrattarsi. Contanti per tenere accese le luci. Contanti per mantenere le persone occupate; per mantenere la propria assistenza sanitaria. Contanti per acquistare generi di prima necessità, come cibo e medicine. Quindi non pensiamo in termini di rilancio della crescita per ora. Pensiamo in termini di denaro, in modo che fino a quando siamo in congiuntura in vita e continuare a soddisfare i loro obblighi finanziari. Capirlo, lo si è capito. Riproduzione riservata.

[illegible]

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Come funziona l'imposta da 2 euro nelle nuove fatture elettroniche

Come funziona Nei casi in cui sia prevista l'imposta di bollo da 2 euro (in generale, per le fatture senza Iva, di importo superiore a 77,47 euro), l'indicazione del suo importo, nelle nuove fatture elettroniche, sarà facoltativo, mentre resterà obbligatorio il «Sì» nella voce Bollo Virtuale del campo Dati Bollo. La facoltà La nuova versione 1.6 delle specifiche tecniche del file Xml della **fattura elettronica**, contenute nel nuovo allegato A del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del 28 febbraio 2020, sarà applicabile facoltativamente dal 4 maggio 2020, mentre sarà obbligatoria da ottobre 2020. I costi del bollo. Il costo del bollo da applicare nelle e-fatture può essere addebitato nelle stesse al cliente, in base agli accordi commerciali, con esclusione da Iva a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte. I costi Iva L' esclusione dall' Iva del riaddebito è possibile anche se l' F24 dei bolli che viene pagato trimestralmente non può essere «intestato» al singolo cliente, ma all' emittente della e-fattura. Il codice natura da indicare nella e-fattura è N1. L' onere del pagamento. Se l' emittente non paga l' imposta di bollo sulle fatture, il destinatario della **fattura** è solidalmente obbligato al suo pagamento. Se nella **fattura** manca il bollo da 2 euro, chi la riceve è esente dalle sanzioni, se entro 15 giorni provvede al pagamento della sola imposta dovuta. I codici tributo. Il pagamento dell' imposta di bollo da 2 euro, dovuta sulle fatture elettroniche, sia se in formato Xml inviate tramite lo Sdi, sia se inviate in pdf via e-mail, emesse dal 1° gennaio 2019, deve avvenire entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre in cui sono rispettivamente emesse, se in pdf, o «correttamente elaborate e non scartate» dallo Sdi se in Xml. I codici tributo da utilizzare nell' F24, per i 4 trimestri dell' anno, sono rispettivamente 2521, 2522, 2523 e 2524 e nel campo anno va indicato «2020».



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Con il nuovo tracciato (opzionale da 4 maggio) codifiche più precise

Benedetto Santacroce

La scelta telematica fatta dal legislatore nazionale dal 1° gennaio 2019 per l'utilizzo obbligatorio generalizzato tra privati della **fattura elettronica** e dal 1° gennaio 2020 per l'estensione a tutti i commercianti al dettaglio e, più in generale, agli operatori che certificavano i corrispettivi con scontrino o ricevuta della memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi impone oggi ai contribuenti nuove scelte per rispondere correttamente agli adempimenti richiesti dalla normativa, ma, cosa più importante, per digitalizzare i propri processi. Queste scelte sono rese ancora più cogenti alla luce: dei chiarimenti della circolare 3/E/2020; dell'emanazione delle nuove specifiche tecniche (per l'e-fattura: provvedimento Entrate 99922 del 28 febbraio 2020; per gli scontrini: provvedimento 1432217 del 20 dicembre 2019); della previsione di scadenze di adeguamento dei sistemi (per l'e-fattura 1° ottobre 2020; per gli scontrini 30 giugno 2020). **Fattura elettronica** Il provvedimento del 28 febbraio 2020 e le nuove specifiche tecniche, hanno un impatto sostanziale per i contribuenti. Vediamo in dettaglio. Si modifica il formato Xml della **fattura elettronica** introducendo un maggiore dettaglio dei codici natura (in particolare per quanto riguarda: le operazioni non soggette con codice N2; le operazioni non imponibili con codice N3 e le operazioni a reverse charge con codice N6). Si ricorda che questi nuovi codici entreranno in vigore, in via opzionale, dal 4 maggio 2020 e in via obbligatoria dal 1° ottobre 2020, con l'introduzione di codici di errore che determineranno lo scarto della **fattura** non conforme alle nuove regole. Vengono introdotte una serie di nuove tipologie dei documenti in relazione alle autofatture, fatture differite; reverse charge interno ed esterno; regolarizzazioni; estrazione dai depositi Iva; cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni. È stata prorogata al 4 maggio 2020 la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi partite Iva o consumatori finali, di dare la propria adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Su questo fronte si segnala, però, che ai consumatori finali che hanno già aderito al servizio dal 1 marzo sono state rese disponibili sul proprio cassetto fiscale le fatture elettroniche ricevute dal 1° gennaio 2019. Viene eliminato l'obbligo di popolare il campo relativo all'importo del bollo (per le fatture sempre 2 euro).



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Si integra il blocco riferito alla gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali, in particolare, consentendo una gestione puntuale delle diverse voci fiscali e previdenziali: tra cui tra l' altro, i contributi Inps, Enasarco e Enpam. Le modifiche aprono alle imprese nuove concrete opportunità di digitalizzazione come la gestione integrata dei flussi di fatturazione (anche da e verso l' estero), il superamento dell' esterometro e la migliore gestione automatizzata delle dichiarazioni Iva. Scontrino elettronico La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è divenuta ormai obbligatoria per la maggior parte dei contribuenti, salvo le eccezioni previste dal Dm del 10 maggio 2019 come integrato dal Dm 24 dicembre 2019. Per molti di questi contribuenti allo stato attuale esiste ancora un semestre di moratoria sanzionatoria che terminerà il 1° luglio 2020. Per coloro che hanno dovuto adeguarsi entro il 1° luglio 2019 e hanno aderito alla relativa moratoria la risoluzione 6/E/2020 ha previsto la possibilità di invio dei dati entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva (30 aprile 2020, salvo proroghe collegate all' emergenza coronavirus). La circolare 3/E/2020 ha fornito una serie di chiarimenti specialmente per quanto riguarda l' uso del documento commerciale e le operazioni con corrispettivo non corrisposto e ha fissato al 30 giugno 2020 una scadenza per gli uffici che in sede di controllo dovessero verificare dei disallineamenti tra quanto rilevato automaticamente e quanto dichiarato dai contribuenti, in quanto tali disallineamenti derivano strutturalmente dalle attuali modalità di trasmissione dei dati . © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Conto alla rovescia fino al 30 giugno per adeguarsi al nuovo adempimento

PAGINA a cura di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

IL QUESITO Quali sono le regole da rispettare nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo e cosa accade in caso di mancata trasmissione nei termini? Le piccole attività hanno tempo fino al 30 giugno per dotarsi dei sistemi necessari per la gestione dei corrispettivi elettronici. Nel frattempo possono operare secondo le vecchie modalità, salvo trasmettere i relativi dati giornalieri attraverso la piattaforma "fatture e corrispettivi" entro il mese successivo. Per i soggetti che nel 2018 hanno evidenziato un volume d'affari complessivo fino a 400mila euro, l'obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è scattato dal 1° gennaio scorso; stessa tempistica anche per le attività iniziate nel corso del 2019 (risoluzione 47/19), indipendentemente dai volumi realizzati. Tuttavia, al fine di consentire l'adattamento dei sistemi informatici e delle procedure, è previsto che nel primo semestre di vigenza del nuovo obbligo sia possibile gestire gli adempimenti con modalità alternative e tempi dilatati. Infatti, qualora in tale periodo non si disponga di un registratore telematico (Rt) attivato, il contribuente: adempie all'obbligo di memorizzazione mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevuta fiscale; trasmette i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale facoltà è ammessa fino all'attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre. In questo arco di tempo, oltre a rilasciare al cliente lo scontrino o la ricevuta fiscale, vanno effettuate le chiusure di cassa e vige l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi. Nella sostanza, la memorizzazione giornaliera viene assolta rispettando le vecchie regole. Il registratore telematico, una volta installato, va "censito" (anche l'esercente deve censirsi come tale) e "attivato", e passa allo stato "in servizio" con la prima trasmissione. I dati dei corrispettivi giornalieri vanno poi trasmessi all'agenzia delle Entrate tramite una delle funzionalità previste dal provvedimento 236086/2019: servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri o servizio web di compilazione dei medesimi dati, piuttosto che mediante sistemi di cooperazione applicativa fruibili attraverso protocolli Https o Sftp (procedure, queste ultime, estranee al portale «Fatture e corrispettivi»). Le stesse regole possono essere seguite da chi, pur avendo già installato il registratore telematico, non lo ha ancora attivato, magari perché in attesa dell'installazione di un ulteriore dispositivo presso un'altra unità locale. Infatti, secondo le Entrate, ferma restando la possibilità di una sostituzione graduale dei registratori



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

di cassa con quelli telematici, quando i diversi punti vendita sono riferibili a un unico soggetto passivo Iva, gli stessi vanno attivati contestualmente per tutti i punti vendita (risposta n. 201 del 2019). Nel caso di registratori telematici installati ma non ancora attivati, al cliente deve quindi essere rilasciato il documento commerciale. Resta inoltre fermo l'obbligo di liquidazione dell'Iva periodica nei termini ordinari. Con la circolare 15/E/19 è stato poi precisato che il termine più ampio per la trasmissione dei dati dei corrispettivi previsto nel periodo di moratoria (entro il mese successivo a quello d'effettuazione dell'operazione) vale anche per coloro che abbiano messo in servizio il registratore telematico prima della scadenza dello stesso. Pertanto, i soggetti di minori dimensioni, anche qualora abbiano già attivato il registratore telematico, possono effettuare l'invio dei dati entro il mese successivo (e quindi oltre il termine ordinario dei dodici giorni) senza incorrere in sanzioni. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri viene meno nei casi in cui le operazioni siano state documentate mediante emissione di **fattura**, anche semplificata (elettronica o cartacea a seconda dei casi), che resta obbligatoria qualora richiesta dal cliente non oltre il momento d'effettuazione dell'operazione. È quindi possibile evitare di dotarsi del registratore telematico o di utilizzare la procedura web per la certificazione dei singoli corrispettivi (che potrebbe a volte non essere possibile, magari per assenza di connessione), documentando tutte le operazioni mediante **fattura**. Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro che ricadono in uno degli esoneri previsti dal decreto del 10 maggio 2019, come da ultimo modificato con decreto del 24 dicembre 2019. e© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

date e tempistiche di lavoro

I nuovi numeri Per i soggetti che nel 2018 hanno evidenziato un volume d'affari complessivo fino a 400mila euro, l'obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è scattato dal 1° gennaio scorso; questi operatori hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per dotarsi dei sistemi necessari per la gestione dei corrispettivi elettronici; nel periodo di moratoria, qualora non si disponga di un registratore telematico attivo, il contribuente certifica le operazioni mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali, piuttosto che con il documento commerciale, in caso di RT installato ma non attivato; fino alla messa in servizio dei registratori telematici, la memorizzazione si considera assolta certificando i corrispettivi, annotandone i totali giornalieri nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto Iva ed effettuando le chiusure di cassa giornaliere; nel primo semestre, i dati dei corrispettivi giornalieri vanno trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione tramite uno dei servizi messi a disposizione dalle Entrate; da luglio 2020, invece, l'invio deve avvenire entro il termine ordinario, cioè entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione; l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri viene meno nei casi in cui le operazioni siano state documentate mediante emissione di **fattura** eventualmente semplificata (elettronica o cartacea a seconda dei casi), che resta obbligatoria qualora richiesta dal cliente non oltre il momento d'effettuazione dell'operazione.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

I casi particolari

Distributori di carburante tutti «online» dal 2021

Le regole specifiche per le operazioni di cessione di carburanti sono descritte dall'apposito paragrafo della circolare 3/E/2020. Le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, vanno documentate con **fattura** se effettuate a favore di soggetti passivi d'imposta. Invece, per quelle nei confronti di consumatori finali (non titolari di partita Iva), fermo restando che memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria, i comportamenti richiesti sono differenti in base alle modalità e tipologia degli esercenti di erogazione e fornitura. Gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l'obbligo di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica e invio telematico nei tempi e modi fissati dal provvedimento 106701/2018, modificato dal provvedimento n. 1432217/2019. Gli altri esercenti, a partire dal 1° gennaio 2020, sono sottoposti all'obbligo con un calendario differenziato in ragione del volume di tali tipologie di carburante erogato presso il singolo impianto nel corso del 2018, fermo restando però che dal 1° gennaio 2021 l'obbligo si applicherà in modo generalizzato. Laddove la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, può applicarsi l'esonero dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1 del Dm del 10 maggio 2019). Invece per le operazioni diverse dalle cessioni di carburanti per autotrazione, poste in essere dagli stessi esercenti (le cosiddette non oil) si può applicare l'esonero nelle ipotesi oggettivamente previste dal Decreto, anche per marginalità, ma non se le operazioni avvengono tramite distributori automatici per le quali l'invio è sempre obbligatorio (si veda l'articolo 2 comma 2 del Dlgs 127/2015). © RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Documento commerciale da rilasciare anche se il corrispettivo non è riscosso

PAGINA a cura di Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

IL QUESITO L' esercente deve sempre dare al cliente il documento commerciale? Quando deve emetterlo e consegnarlo? Il documento commerciale o scontrino elettronico deve essere emesso ogni volta che un bene viene ceduto e una prestazione risulta essere stata resa, a prescindere dal momento impositivo dell' Iva e, quindi, con specifico riguardo alle prestazioni di servizi anche quando non sia stata ancora riscossa alcuna somma. Con la circolare 3/E del 21 febbraio 2020, è stato infatti precisato come il documento commerciale, salvo emissione di **fattura** immediata, deve essere rilasciato anche in presenza di corrispettivi non riscossi e a prescindere quindi dal momento impositivo Iva. Le Entrate ritengono infatti come l' obbligo di emissione del documento commerciale, e quindi di memorizzarne e trasmetterne i relativi dati, derivi sì dall' esecuzione dell' operazione ma questo momento non deve essere inteso come quello di effettuazione rilevante a fini Iva, coincidente per le prestazioni di servizi con il loro pagamento. Da questa interpretazione deriva peraltro una diversità di comportamenti da porre in essere nel caso di corrispettivi non riscossi a

seconda che si sia realizzata una cessione di beni oppure una prestazione di servizi. In caso di cessione di beni senza che sia stato fatto il pagamento, occorre memorizzare l' operazione ed emettere un documento commerciale con l' evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento. Invece in caso di ultimazione di prestazioni di servizi senza pagamento del corrispettivo, si deve comunque memorizzare l' operazione ed emettere un documento commerciale evidenziando il corrispettivo non riscosso; inoltre, al momento del pagamento, si dovrà generare un nuovo documento commerciale - perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini Iva- richiamando gli elementi identificativi di quello precedente. Ciò sempre che il cedente/prestatore non emetta una **fattura** (ordinaria o semplificata) immediata entro il dodicesimo giorno successivo all' effettuazione dell' operazione ai fini Iva. Sarà comunque possibile emettere un documento commerciale, recante il non riscosso, utilizzabile ai fini della successiva emissione di una **fattura** cosiddetta differita come previsto dall' articolo 21, comma 4, lettera a), dello stesso decreto Iva. A differenza infine della **fattura elettronica**, per la quale i consumatori possono rinunciare a ricevere copia **elettronica** o in formato analogico della stessa **fattura**, il documento commerciale va comunque e sempre rilasciato all' acquirente. Tuttavia, previo accordo con gli stessi clienti, si può procedere alla sua emissione in forma **elettronica**, garantendone autenticità (e quindi la provenienza e la riconducibilità all' esercente) nonché integrità (e quindi



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

il fatto che il suo contenuto non sia stato modificato dalla fase di emissione a quella di consegna). Così dispone l' articolo 1, comma 4 del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, il quale contiene le relative regole prevedendo la possibilità di non consegnare al cliente il documento commerciale in formato cartaceo all' atto della vendita. Nessuna indicazione né prescrizioni particolari sono state previste per le modalità di invio e consegna del documento in formato elettronico: si ritiene pertanto possibile utilizzare strumenti ovvero applicativi tecnologici (e quindi canali telematici) quali e-mail, WhatsApp, pubblicazione su siti web, inviando o mettendo a disposizione un pdf del documento stesso. Nessun particolare vincolo è stabilito neppure quanto all' acquisizione del consenso del cliente così come all' individuazione del canale telematico per l' invio del documento in elettronico: l' esercente potrebbe decidere di prevedere una unica modalità di invio ovvero lasciare al cliente la possibilità di scelta tra più canali. L' acquisizione del consenso e le relative informazioni possono essere ottenuti facendo sottoscrivere un apposito accordo al cliente, analogamente a quanto avviene per la sua fidelizzazione con iscrizione ai piani di accumulo punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Gli operatori sanitari ancora esclusi dalla fattura attraverso lo Sdi

PAGINA a cura di Luca De Stefani

IL QUESITO I medici e i farmacisti possono emettere, per scelta, fatture elettroniche? Fino alla fine del 2020, come nel 2019, tutti i «soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata», come ad esempio, i medici, i veterinari e i farmacisti, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (Sts) (articolo 10-bis, decreto legge 119/18). È fatto divieto di documentare queste operazioni tramite la **fattura elettronica** via Sdi (circolare 14/E/19 paragrafo 1.1). Quindi, anche per il 2020, ad esempio, i medici continuano a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture su carta (o elettronico, non via Sdi, ma ad esempio via e-mail). La e-**fattura** via Sdi non deve essere emessa in formato elettronico Xml tramite lo Sdi neanche nel caso in cui il paziente neghi l'autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sts, mediante l'opposizione all'utilizzo dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 3 del decreto 31 luglio 2015) ovvero nel caso in cui debbano essere indicate nella «stessa» **fattura** sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, entrambe da inviare, «distintamente» o meno (con la tipologia «altre spese», codice AA), al Sts (circolare 14/E/19 paragrafo 2.1.1). Anche se «una struttura o un operatore sanitario» emette separatamente una **fattura** per le spese non sanitarie (da inviare al Sts), deve comunque continuare a non emetterla in formato Xml tramite lo Sdi, se contiene elementi da cui è possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Ad esempio, non può essere una e-**fattura** via Sdi quella relativa alla degenza in una struttura sanitaria, anche se non reca l'indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero (circolare 14/E/19 paragrafo 2.1.1). La proroga al 2020 del divieto di emissione della e-**fattura** via Sdi si applica anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sts, effettuano «prestazioni sanitarie» nei «confronti delle persone fisiche» (articolo 9-bis, comma 2, decreto legge 135/18). Si tratta, ad esempio, dei podologi, dei fisioterapisti o dei logopedisti. Per tutti i soggetti sopra richiamati (anche se minimi o forfettari), però, vige l'obbligo di emettere la **fattura** in formato **elettronica**, via Sdi, se il destinatario è



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

la Pa. Medici convenzionati SSN Sono esonerati dall' emissione della **fattura elettronica** anche i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Ssn, che ricevono mensilmente, da parte dell' Azienda sanitaria competente per territorio, un cedolino, riepilogativo delle voci che entrano a far parte della propria remunerazione mensile e da cui emerge il netto dovuto per l' attività prestata (risoluzione 98/E/15). Questo cedolino, chiamato anche foglio di liquidazione dei corrispettivi, è sostitutivo, quindi, della **fattura**, se contiene tutti i dati richiesti dall' articolo 21, Dpr 633/72 e se rispetta le indicazioni dell' articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974. Corrispettivi telematici e STS I soggetti tenuti all' invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, che già oggi, se dettaglianti ai sensi dell' articolo 22 del Dpr 633/72 (ad esempio, i farmacisti), possono (per scelta non obbligatoria), adempiere all' obbligo dell' invio dei corrispettivi alle Entrate, «mediante la memorizzazione **elettronica** e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sts», dal 1° luglio 2020, vi dovranno adempiere «esclusivamente» mediante la memorizzazione **elettronica** e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sts, utilizzando solo «strumenti tecnologici che garantiscano l' inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito» (articolo 2, comma 6-quater, Dlgs 127/15). © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore Fatturazione Elettronica

I codici obbligatori da ottobre individuano il documento differito

PAGINA a cura di Rosario Farina

IL QUESITO Nel nuovo tracciato sono previste ulteriori indicazioni per fatture differite e autofatture? Con le nuove specifiche tecniche definite con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 99922/20 finalmente abbiamo le condizioni ideali per la digitalizzazione del processo di gestione delle fatture. L'ampliamento delle tipologie documentali che potranno essere trasmesse allo Sdi, unitamente al maggiore dettaglio dei codici natura, permetterà agli operatori una più efficace gestione delle informazioni fiscali all'interno dei propri sistemi gestionali. Di assoluto rilievo è l'ampliamento dei tipi documento che ha introdotto nuove codifiche per: le autofatture connesse all'autoconsumo ovvero alla destinazione del bene o del servizio a finalità estranee all'impresa; alle fatture differite; alle fatture per triangolari interne; al reverse charge interno; all'estrazioni dai depositi Iva; alla cessione di beni ammortizzabili e alle cessioni per passaggi interni. Le nuove specifiche tecniche saranno in vigore dal 1° ottobre 2020, ma a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020, il Sistema accetterà comunque fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con quello attualmente utilizzato nella versione 1.5. Dal 1° ottobre 2020, tuttavia, il Sistema di interscambio accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato xml. Di particolare interesse sono i codici che si affiancano al tipo documento TD01, che rimane per le fatture immediate, di seguito specificati: TD24 **Fattura** differita di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a) e cioè le fatture differite per cessioni di beni con emissione di Ddt e quelle per prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto; TD25 **Fattura** differita per triangolazione interna di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera b e cioè per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, quando la **fattura** è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Con questi codici si dà rilevanza in modo immediato che si tratta di una **fattura** differita a prescindere dalle informazioni interne al formato Xml, consentendo un puntuale controllo da parte dell'agenzia delle Entrate. Chiaramente la regola generale in materia di Iva è costituita dal fatto che la **fattura** deve essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, come individuato dall'articolo 6 del Dpr 633/72, ma con riferimento - ai fini della liquidazione Iva - al momento di effettuazione



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

stesso. La fatturazione differita costituisce invece una deroga, in quanto essa consente di differire il momento della fatturazione rispetto a quello di effettuazione dell' operazione, esclusivamente per i casi specificati espressamente dall' articolo 21. A tal proposito ricordiamo che il disposto dell' articolo 6, comma 4, del decreto Iva, prevede che «Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa **fattura**, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l' operazione si considera effettuata, limitatamente all' importo fatturato o pagato, alla data della **fattura** o a quella del pagamento. Per quanto riguarda le autofatture, oltre al tipo documento già esistente TD20 dell' autofattura "spia" ai sensi dell' articolo 6 comma 8 Dlgs 471/97 o articolo 46 comma 5 del decreto legge 331/93, vengono previsti il codice TD21 Autofattura per splafonamento e il codice TD27 (fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa) che permettono di gestire, in automatico, la trasmissione e ricezione dal Sdl delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. Sono previsti, inoltre i codici: TD22 Estrazione beni da Deposito Iva; TD23 Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell' Iva; TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni nei confronti dei soggetti che esercitano più attività (ai sensi dell' articolo 36 Dpr 633/72). Le modifiche, che dovranno in prima battuta trovare una risposta concreta da parte delle case di software che creano i programmi dei sistemi gestionali dei contribuenti, richiedono un' attivazione delle singole imprese o dei professionisti che dovranno decidere se modificare le proprie metodologie di lavoro per approfittare delle opportunità create dal nuovo quadro regolamentare. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

I PASSAGGI DA SEGUIRE Per i resi e gli omaggi

Resi e annulli Con l'avvio degli scontrini elettronici, o meglio dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, tutti gli esercenti sono tenuti a misurarsi con una nuova gestione di resi e annulli. In particolare, le procedure di reso e annulli sono delineate nelle specifiche tecniche (Versione 9.0 - dicembre 2019) secondo cui al fine di consentire la corretta emissione del documento commerciale per reso merce o annulli, occorre preliminarmente ricercare nella memoria permanente del Rt il documento commerciale principale. Solo in caso di esito negativo, sarà possibile inserire manualmente i dati del documento commerciale originario. Novità La circolare 3/E/2020 ha evidenziato la necessità per le procedure di reso e annulli di produrre il codice identificativo del documento attestante l'operazione originaria. Tuttavia nulla vieta al cliente di produrre altri elementi quali la ricevuta del Pos o dei vuoti a perdere. In tali ipotesi, l'esercente potrà riportare nel documento commerciale di reso gli estremi della ricevuta del Pos o un codice generico (per esempio ND). Il nuovo allegato tecnico Tipi Dati per i Corrispettivi, facoltativo dal 1° marzo e obbligatorio per tutti i soggetti interessati dal prossimo 1° luglio, consente, tra le altre cose, di distinguere un totale parziale al netto degli importi relativi ai resi e agli annulli. Omaggi Le vendite in omaggio possono continuare a essere documentate con importo pari a zero senza alcun impatto sul versante corrispettivi. Sul versante Iva sarà necessario chiudere l'operazione secondo le regole previste: emettere una **fattura** con applicazione dell'imposta, ma senza addebitarla al cliente, indicando che si tratta di omaggio senza rivalsa dell'Iva; oppure emettere un'autofattura classificandola come autofattura per omaggi. Il nuovo tracciato per l'invio dei dati dei corrispettivi consente di dare evidenza degli importi relativi agli omaggi al netto dell'Iva: la finalità è di riportare elementi informativi di maggior dettaglio per poter valorizzare alcune casistiche.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Il dettaglio delle SITUAZIONI

Gli esoneri La circolare delle Entrate 3/2020 conferma che gli esoneri dall'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a corrispettivi giornalieri, tramite il registratore telematico, non hanno, in linea di principio, portata soggettiva, ma devono essere ricavati da specifiche disposizioni che riguardano le singole operazioni Iva delle differenti attività poste in essere dai contribuenti, anche all'interno della stessa impresa. Gli enti non commerciali. Nessun esonero soggettivo, ma stesse regole degli altri contribuenti per le operazioni Iva derivanti dalle eventuali attività commerciali svolte dagli enti non commerciali pubblici o privati rientranti nei corrispettivi. Sono esclusi gli introiti che tali enti realizzano nello svolgimento di attività istituzionali. I carburanti. Le regole per le operazioni di cessione di carburanti sono descritte dalla circolare 3/E/2020. Le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, vanno documentate con **fattura** se effettuate a favore di soggetti passivi d'imposta. Invece, per quelle nei confronti di consumatori finali (non titolari di partita Iva) i comportamenti richiesti sono differenti in base alle modalità e tipologia degli esercenti di erogazione e fornitura.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

IL GLOSSARIO DEGLI ADEMPIMENTI

C Corrispettivo telematico Si tratta di una procedura telematica che obbliga i commercianti al minuto, ristoranti, alberghi e, più in generale, tutti coloro che svolgono le attività previste dall' articolo 22 del Dpr 633/1972, e che certificavano le proprie operazioni con ricevuta e scontrino di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente con sicurezza e affidabilità i dati degli incassi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva. L' obbligo di memorizzazione e di trasmissione dei corrispettivi telematici, oltre a far venire meno l' obbligo di tenuta del relativo registro disciplinato dall' articolo 24 del Dpr 633/1972, completa e semplifica il processo di certificazione fiscale, avviato a decorrere dal 1° gennaio 2019 con l' obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. **Credito d' imposta** È un beneficio concesso ai commercianti al minuto e a tutti coloro che certificano le proprie operazioni con scontrino elettronico per l' acquisto e l' adattamento dei registratori o dei server telematici. Il credito d' imposta è complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni apparecchio. Tale credito d' imposta si utilizza in compensazione «a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell' imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la **fattura** relativa all' acquisto o all' adattamento». Un' ulteriore condizione per la sua fruizione è che il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile. Il credito d' imposta spetta anche al contribuente con regime forfettario e anche se l' apparecchio viene acquisito in leasing. **D Documento commerciale** È il documento centrale prodotto direttamente dal RT o dal Server RT idoneo a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (Dlgs 127/2015). Può essere emesso in tre tipologie: vendita o prestazione, reso merce, annullamento o omaggi. A fini civilistici, costituisce titolo per l' esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta. Inoltre, previa indicazione dell' identificativo fiscale dell' acquirente, lo stesso può avere anche una validità ai fini fiscali, consentendo ad esempio la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini Irpef. Il documento commerciale sostituisce scontrini e ricevute fiscali. Resta, tuttavia, fermo l' obbligo di emissione della **fattura** qualora richiesta dal cliente. **E E-fattura** È un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica allo Sdi (Sistema di interscambio) e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

telematica allo Sdi può riferirsi ad una **fattura** singola ovvero ad un lotto di fatture. Il file in formato strutturato Xml per poter essere infatti inviato al cessionario o al committente deve necessariamente passare attraverso il Sistema di interscambio, il quale si comporta come un vero e proprio postino elettronico che, al pari della posta cartacea, richiede l'individuazione e l'inserimento del mittente e del destinatario. Una **fattura** emessa o trasmessa non in formato Xml e non attraverso lo Sdi si considera come non emessa.

Esterometro Per tutte le operazioni attive e passive con soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati ai fini Iva in Italia per le quali non sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica. L'esterometro riguarda sia le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici (B2B) che nei confronti di privati (B2C). risultano escluse, però, le operazioni documentate con dichiarazione doganale (importazioni e esportazioni) le quali verranno gestite come informazione direttamente dall'autorità doganale. l'esterometro consiste in una comunicazione dei dati all'amministrazione finanziaria, con cadenza trimestrale entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello di emissione della **fattura** attiva o di registrazione di quella passiva. L'adempimento potrà essere superato dal 4 maggio sia per le operazioni attive che passive adottando i tipi di documento disciplinati dalle specifiche tecniche.

Fattura immediata La **fattura** immediata viene essere emessa e consegnata, trasmessa o messa a disposizione del cliente, anche a mezzo di sistemi elettronici, entro 12 giorni dall'effettuazione della vendita o prestazione del servizio determinata in base all'articolo 6 del decreto Iva. La **fattura** immediata non ha carattere accompagnatorio, per cui i beni/servizi venduti devono poter essere consegnati senza alcun documento. La **fattura** immediata rappresenta la regola generale e può sostituire l'emissione dello scontrino elettronico o documento commerciale. Se per motivi commerciali si vuole documentare l'operazione al momento della consegna del bene o dell'esecuzione del servizio presso l'esercizio commerciale l'esercente potrà rilasciare una copia di cortesia della **fattura** che emetterà ovvero altro documento (ad esempio: una quietanza). La data della **fattura** immediata deve coincidere quella di effettuazione dell'operazione.

Fattura differita La fatturazione differita costituisce invece una deroga, all'emissione della **fattura** immediata, in quanto essa consente di differire il momento della fatturazione rispetto a quello di effettuazione dell'operazione (ad esempio dalla consegna dei beni o pagamento della prestazione). Le casistiche in cui è ammessa la fatturazione differita rispetto al momento di effettuazione dell'operazione sono contenute nel comma 4 dell'articolo 21 del Dpr 633/1972. Per le operazioni comprovate da un documento di trasporto o da un documento equipollente, la **fattura** può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Dal 4 maggio l'operatore per identificare

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

la **fattura** differita potrà utilizzare la tipologia documentale con il codice «TD24». L'Lotteria degli scontrini Dal 1° luglio 2020, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato potranno partecipare ad una lotteria nazionale la quale, al fine di incentivare la certificazione fiscale da parte dei soggetti passivi Iva, prevede l'estrazione di sette premi settimanali di 5mila euro cadauno (a partire dal 2021); tre premi mensili di 30mila euro cadauno; un premio annuale di un milione di euro associati al codice dello scontrino emesso dall'esercente e collegata ai dati dei corrispettivi trasmessi dai negozianti. Per partecipare occorrerà far inserire dall'esercente il proprio codice lotteria, da generare sul portale web dedicato: i premi vinti sono completamente esenti da imposizione fiscale. L'aver effettuato il pagamento con strumenti elettronici garantisce la possibilità di partecipare ad una o più estrazioni aggiuntive (articolo 1, comma 542, della legge 232/2016).

Moratoria Un periodo di moratoria sanzionatoria è stato previsto per la trasmissione dei corrispettivi in relazione al primo semestre di avvio dell'obbligo (e quindi dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i contribuenti con volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro, e dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per tutti coloro che saranno obbligati con l'inizio del prossimo anno), a condizione che, avvenuta la memorizzazione e la documentazione delle operazioni senza utilizzare registratore telematico (RT) o server RT, si proceda alla trasmissione dei relativi dati in modalità telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per la moratoria chiusa al 31 dicembre 2019 è possibile inviare i dati in ritardo entro il 30 aprile 2020.

Operazioni esonerate Il Dm Economia del 10 maggio 2019 (come integrato dal Dm del 24 dicembre 2019) contiene le ipotesi di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri («scontrino elettronico»). Tra queste vi rientrano tutti gli esoneri già previsti dall'articolo 2 del Dpr 696/96 (tra cui le vendite in e-commerce ovvero la somministrazione in mense aziendali. Questi esoneri non sono cessati dal 1 gennaio 2020, ma potrebbero essere rimossi con l'approvazione di uno o più decreti. Una prima cancellazione si è avuta per la certificazione delle patenti di guida. Tra gli esoneri inoltre rientrano le «operazioni marginali», ossia quelle che non superano l'1% del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente. Per le operazioni esonerate, come quelle marginali, gli esercenti non dovranno emettere il documento commerciale ma dovranno comunque continuare ad annotare le operazioni nel registro dei corrispettivi e, laddove previsto, rilasciare lo scontrino o la ricevuta al cliente finale.

Reverse charge Il «reverse charge» (inversione contabile) è un particolare metodo di applicazione dell'Iva che consente di effettuare l'inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente. Il cedente/prestatore soggetto passivo Iva emette regolare **fattura** non indicando l'Iva in quanto operazione soggetta a «reverse charge». Il cessionario/committente, soggetto

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

passivo Iva, procede, invece, all' integrazione della **fattura** ricevuta riportando la corretta aliquota Iva e deve registrare il documento integrato con Iva sia sul registro Iva vendite che sul registro Iva acquisti. V Ventilazione È il processo previsto dal Dm 24 febbraio 1973, che permette nei casi in cui le cessioni non sono documentati con **fattura** la possibilità di annotare i corrispettivi nell' apposito registro senza distinzione per aliquote e di ripartire l' ammontare ai fini dell' applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti. Questa possibilità non è stata eliminata con le nuove modalità di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e nel documento commerciale in luogo delle aliquote andrà inserito il codice «VI» (Ventilazione Iva). © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

IL PERCORSO DI AVVICINAMENTO

Fattura immediata La **fattura** deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata in base all'articolo 6 del decreto Iva, indicando, quale data del documento, quella di effettuazione dell'operazione. L'Iva deve confluire nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione e deve utilizzarsi il codice documento TD01 **Fattura** differita. Per le operazioni comprovate da un documento di trasporto o da un documento equipollente, la **fattura** può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In questa ipotesi, la data da indicare nella **fattura** può essere quella dell'ultimo Ddt o documento equipollente emesso oppure quella dell'ultimo giorno del mese. In ogni caso, l'Iva deve confluire nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione. Deve utilizzarsi il codice TD24 nel caso di **fattura** differita di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a) e TD25 nel caso di triangolazioni interne (da emettere entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione). Decorrenze nuove specifiche tecniche Le nuove specifiche tecniche saranno in vigore dal 1° ottobre 2020, ma a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema accetterà comunque fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con quello attualmente utilizzato nella versione 1.5. I nuovi tipi documenti da TD16 a TD27 (a meno del TD20 già esistente) potranno essere quindi utilizzati solo dal 4 maggio 2020. **Fattura** differita nel caso di vendita al dettaglio L'esercizio commerciale che vuole escludere il documento commerciale, oggetto di **fattura** differita e già trasmesso elettronicamente con i corrispettivi, al fine di evitare la doppia imposizione fiscale, utilizzerà il codice documento TD24. Inoltre inserendo gli estremi del documento commerciale nell'Xml consentirà l'esclusione automatica dal registro dei corrispettivi e l'inclusione dell'operazione fatturata nel solo registro vendite Data **fattura** immediata o differita La data **fattura**, sia in **fattura** immediata che in **fattura** differita, individua il momento di effettuazione dell'operazione e, per regola generale, di esigibilità dell'imposta. La data di emissione della **fattura** è invece rappresentata dal giorno di trasmissione della **fattura elettronica** allo Sdi e deve essere emessa



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

nel termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell' operazione nel caso di **fattura** immediata e di 15 nel caso di **fattura** differita.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Indicazione dettagliata allo Sdi per le operazioni non soggette a Iva

PAGINA a cura di Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

IL QUESITO Si potranno utilizzare gli attuali codici natura generici per operazioni non soggette o non imponibili? L' evoluzione del tracciato Xml della e-fattura, utilizzabile in via facoltativa dal 4 maggio 2020 e obbligatoriamente dal 1° ottobre 2020, è fortemente caratterizzata dalla volontà di garantire maggiori semplificazioni per i contribuenti, permettendo loro di compilare in maniera quanto più automatica possibile i righi della dichiarazione Iva, rendendo il processo di gestione delle informazioni più semplice e funzionale a quella auspicata automazione delle attività amministrative e contabili richieste alle imprese. Uno degli elementi in grado di catalizzare e accelerare i processi è senza dubbio il maggiore grado di dettaglio richiesto nel tracciato Xml ai fini dell' individuazione delle operazioni non soggette, non imponibili e quelle per le quali è prevista l' inversione contabile (si veda articolo in basso in pagina). Nello schema Xsd della fattura elettronica, quando l' elemento informativo Aliquota Iva contenuto nel tag 2.1.1.7.5. è pari a zero, deve essere obbligatoriamente compilato il campo 2.1.1.7.7 contenente le informazioni circa il Codice natura che caratterizza l' operazione documentata. Ebbene i valori ad oggi utilizzati per le operazioni non soggette, individuate con il codice natura padre N2 codici, e per le operazioni non imponibili, di cui al codice N3, continueranno a essere ammessi sino al 30 settembre 2020. Dal 1° ottobre 2020 il tracciato Xml, quando non conterrà i sottocodici di riferimento, verrà scartato dal Sistema di interscambio con l' apposito codice errore 00445. Si tratta di un controllo che, in caso di fatture ordinarie, escluderà pertanto la correttezza della e-fattura in caso di utilizzo del valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell' operazione. Per quanto riguarda invece la fattura semplificata non saranno utilizzabili i codici N2 ed N3. Dovranno invece essere utilizzati i seguenti codici di dettaglio i quali permetteranno anche all' agenzia delle Entrate, con decorrenza dalle operazioni 2021, di predisporre le bozze della dichiarazione precompilata Iva per tutti soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, anche avvalendosi dei dati dei corrispettivi telematici e delle informazioni dell' esterometro. Operazioni non soggette L' evoluzione del tracciato ha interessato innanzitutto il codice natura N.2. relativo alle operazioni non soggette, da distinguersi nel sottocodice N.2.1. per i casi individuati dagli articoli da 7 a 7-septies del Dpr n. 633 del 1972 e nel valore N.2.2. per gli altri casi di operazioni non soggette. Più precisamente, andrà utilizzato il valore N.2.1. per le operazioni di cessioni o acquisti di beni non soggette per carenza del requisito di territorialità come, nel caso di vendita o acquisto



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

di beni immobili situati al di fuori del territorio dello Stato. Il medesimo sottocodice andrà valorizzato anche per le prestazioni di servizi generici resi a soggetti passivi Ue o extra Ue (ai sensi dell' articolo 7-ter), oppure per i servizi relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere (ai sensi dell' articolo 7-quater comma 1 lettera a). Il sottocodice N.2.2. andrà invece utilizzato per le altre operazioni non soggette, come le cessioni o gli acquisti di denaro, di crediti in denaro, di terreni non edificabili ai sensi dell' articolo 2, comma 2 del Dpr 633/1972. Operazioni non imponibili Dal 1° ottobre 2020 non potrà più essere inserito neppure l' altro codice padre N3 ma occorrerà dettagliarlo utilizzando i sottocodici che vanno da N3.1. a N3.6 per individuare le operazioni non imponibili. In questo modo verrà superata la difficoltà operativa derivante dalla mancata indicazione, nel tracciato Xml, del riferimento normativo che, seppure indicato come obbligatorio nell' attuale schema Xsd della e-fattura, non determinava uno scarto della stessa non essendo previsto un codice errore. Per le operazioni non imponibili vengono previste infatti ben sei casistiche che ricomprendono: le esportazioni (N3.1 sulla base dell' articolo 8 del Dpr 633/72); le cessioni intracomunitarie (N3.2 sulla base dell' articolo 41 del DI 331/93); le cessioni verso San Marino (N3.3 sulla base dell' articolo 71 del Dpr 633/72); le operazioni assimilate alle cessioni all' esportazione (N3.4 sulla base dell' articolo 8 bis); cessioni non imponibili con lettere d' intento (N3.5 sulla base dell' articolo 8, 1 comma, lettera c); altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond - (N3.6 sulla base dell' articolo 21 comma 6 bis ovvero cessioni verso depositi Iva sulla base dell' articolo 50 bis del DI 331/93). © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Flat tax. I contribuenti in regime agevolato possono anche optare per la fattura

Invio dei corrispettivi anche per i forfettari

I contribuenti forfettari sono soggetti all' obbligo dello scontrino elettronico. Tuttavia, resta sempre possibile certificare le operazioni mediante emissione della **fattura** che, per i forfettari, continua a essere cartacea. Nell' introdurre l' obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, il legislatore ha previsto alcuni esoneri (si veda a pagina 5). Tra i soggetti che possono evitare l' emissione dello scontrino telematico, tuttavia, non sono compresi i contribuenti forfettari, sebbene gli stessi siano destinatari di un regime fiscale agevolato. Il regime forfettario è stato introdotto con i commi 54/89 della legge 190/2014 per i contribuenti privi di una significativa struttura e che hanno una soglia di ricavi/compensi annui inferiori a 65mila euro. Questi contribuenti possono contare su numerose semplificazioni. In particolare, ai fini Iva non esercitano la rivalsa dell' imposta né hanno diritto alla detrazione e, pertanto, sono assimilati ai contribuenti privati e sono, di conseguenza, esonerati da tutti gli adempimenti previsti dal Dpr 633/1972, vale a dire registrazione delle fatture, liquidazione, versamento, dichiarazione e comunicazioni Iva. Come previsto dal comma 59 della legge 190/2014, i contribuenti che applicano il regime forfettario restano però soggetti all' obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché all' obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Considerato che, dal 2020, l' emissione dei corrispettivi è esclusivamente telematica, anche i contribuenti forfettari devono dotarsi del registratore telematico. È però possibile una alternativa, vale a dire l' emissione della **fattura** in luogo dello scontrino. L' articolo 3 del Dpr 696/1996 dispone infatti che il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio se per l' operazione viene emessa la **fattura**. Tale possibilità è stata anche confermata dall' agenzia delle Entrate in una delle risposte date a Telefisco 2020. La **fattura** emessa dai contribuenti forfettari è cartacea in quanto gli stessi, come previsto dal comma 3 dell' articolo 1 del Dlgs 127/2015, sono esonerati dalle disposizioni in materia di **fattura elettronica**. L' emissione della **fattura elettronica** da parte dei forfettari è una facoltà; chi se ne avvale, a decorrere dal 2020, può anche beneficiare di un regime premiale (introdotto con la legge di Bilancio 160/2019) e che consiste nella riduzione del periodo di accertamento di un



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

anno. Si precisa, infine, che il comma 59 della legge 190/2014 stabilisce che resta fermo l' esonero dall' obbligo di certificazione all' articolo 2 del Dpr 696/1996. Ne consegue che, qualora il contribuente forfettario eserciti una delle attività per le quali non è prevista l' emissione dello scontrino, potrà evitare di emetterlo. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

L'effetto positivo: con l'e-fattura ridotti i falsi

Raffaele Rizzardi

Il sistema **fattura elettronica**-registratori telematici sta per andare a pieno regime. Ci sono nuove tappe, come lo scadere del primo semestre 2020 per il regime transitorio dei corrispettivi telematici e il 30 settembre come termine per il passaggio ai nuovi tracciati della **fattura elettronica**, che individuano in modo più preciso le causali di non imponibilità o del reverse charge, finalizzate alla compilazione delle bozze dei precompilati della dichiarazione annuale Iva. L'INTERVENTO IN TEMPO REALE 1 La filosofia delle nuove procedure - che ci pongono all'avanguardia rispetto ai nostri partner europei - è quella di attivare la comunicazione tra contribuente e amministrazione finanziaria sin dal momento di effettuazione delle singole operazioni.

In passato era pacifico che il fisco aveva, di regola, il potere di intervenire solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale, quando cioè aveva fatto perdere le sue tracce chi intendeva evadere il tributo, fatturando in modo regolare, ma evitando le fasi successive di registrazione, liquidazione e versamento. I PRIMI EFFETTI NEL 2019 2 Un altro risultato di sicura efficacia è quello di azzerare i falsi materiali tra soggetti di imposta: la **fattura** che viene trasmessa al cliente è immodificabile rispetto a quella inserita nel Sistema di interscambio (Sdi). Pertanto chi l'ha emessa non può registrarla togliendo uno zero da quella che ha spedito, mentre chi la riceve non può gonfiarne l'importo, rielaborando graficamente il documento che ha ricevuto. Questo controllo e l'ambiente immodificabile dello Sdi hanno già consentito recuperi di falsi crediti Iva, mentre i versamenti dell'Iva sugli scambi interni sono aumentati di 3,6 miliardi nel 2019 rispetto all'anno precedente (si veda «Il Sole 24 Ore» del 6 marzo). IL PROBLEMA PER I CONSUMATORI 3 Il problema esiste ancora per le fatture indirizzate ai privati

consumatori: non esiste nessun controllo che riesca ad individuare se a una «copia di cortesia» da 1.000 euro non corrisponde invece a una **fattura elettronica** da 100. Vero è che i privati consumatori possono consultare sul sito delle Entrate le fatture in cui vengono individuati con il codice fiscale e non con la partita Iva, ma stiamo parlando di 900 milioni di documenti che li riguardano. © RIPRODUZIONE RISERVATA Tra i più numerosi destinatari della trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020 troviamo i forfettari, a dir poco dimenticati nella comunicazione che li riguarda, tanto è vero che a tutt'oggi non è stato ancora adottato un codice per indicare il loro regime di non



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

applicazione dell' Iva. Una possibile via di uscita per chi ha poche operazioni al giorno è data dall' emissione di una **fattura**, per ciascuna operazione. La **fattura** deve essere di tipo immediato, condizione che oggi ricorre se il documento viene emesso entro 12 giorni dall' effettu azione dell' operazione. La conferma di questa possibile scelta, la cui fonte normativa è il Dm 7 dicembre 2016, è contenuta al paragrafo 1.2 della circolare 3/E/2020, che interpreta però la norma del decreto, ponendo in evidenza che la **fattura** sostitutiva dello scontrino deve avere lo stesso contenuto del documento commerciale: per le prestazioni di servizi deve pertanto indicare i servizi "resi", anche se non "effettuati", cioè anche se non ancora pagati. Nel nostro ordinamento, da quando esiste l' imposta sul valore aggiunto, l' effettuazione per i servizi è infatti individuata all' atto del pagamento. La **fattura** può essere anche di tipo semplificato, come previsto dall' articolo 21-bis del Dpr 633/1972. Questo documento può essere emesso sino a 400 euro di importo totale, e consente l' individuazione del cliente residente in Italia con il solo codice fiscale. Vero è che non esiste più la sanzione per chi esce senza un documento fiscale dal negozio o dal pubblico esercizio, ma non si comprende come sia compatibile questa modalità di documentazione con l' obbligo di rilascio del documento commerciale (il nuovo nome dello scontrino) alla consegna del bene o dell' ultima zione della prestazione. Sempre in termini di comunicazione, non risulta sia stato adeguatamente pubblicizzato l' obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri, in attesa dell' attivazione del registratore telematico nel primo semestre del 2020, nonché l' eliminazione della possibile adozione di un decreto ministeriale per i casi in cui non sia presente la connessione internet. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

La fattura immediata sostituisce il documento commerciale

PAGINA a cura di Paolo Parodi

IL QUESITO Il commerciante al dettaglio, che emette **fattura** immediata su richiesta del cliente, può non emettere documento commerciale? La **fattura** immediata come unica vera alternativa all' emissione di documento commerciale. È questo uno dei principi affermati dalle Entrate con la circolare 3/E/20 per i commercianti al dettaglio. Altrettanto legittima rimane peraltro la possibilità di emissione di documento di trasporto al momento della consegna del bene, con successiva emissione di **fattura** differita e senza documento commerciale. La fatturazione è sempre possibile anche in caso di emissione di documento commerciale. Ma nella scelta tra fatturazione immediata o differita il commerciante al dettaglio dovrà considerare anche le novità introdotte con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 99922/2020 del 28 febbraio 2020, mediante il quale sono state approvate le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (che diverranno obbligatorie dal 1° ottobre 2020): con esse la **fattura** differita acquisisce una propria identità informatica (e di controllo), costituita dal tipo documento TD24, distinta da quella della **fattura** immediata che rimane caratterizzata dal tipo documento TD01. La circolare 3/E/2020, in materia di corrispettivi telematici, esplicita in maniera chiara la diversa funzione delle due tipologie di **fattura** ai fini e nel contesto del rilascio del nuovo «documento commerciale». La circolare, infatti, dopo aver affrontato il tema generale dell' emissione del documento commerciale, lo correla alle tipologie e alle tempistiche di fatturazione immediata o differita. La memorizzazione elettronica, e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento. Resta ferma, in relazione alla tipologia di operazione effettuata, l' esigibilità dell' imposta sul valore aggiunto determinata in base all' articolo 6 del Dpr 633/1972. A titolo d' esempio, nel caso di cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, occorrerà memorizzare l' operazione ed emettere un documento commerciale con l' evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale - essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini Iva - e l' esercente potrà dare evidenza dell' avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

già emesso. Diversamente, nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo (come nel caso del ristorante), occorrerà memorizzare l' operazione ed emettere un documento commerciale con l' evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale - perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini Iva - richiamando gli elementi identificativi di quello precedente. Quanto sopra, con riferimento al commercio al dettaglio, ha valenza nei casi in cui il cedente non emetta una **fattura** (ordinaria o semplificata) «immediata», ossia entro il dodicesimo giorno successivo all' effettuazione dell' operazione ai fini Iva, secondo le regole fissate dall' articolo 6 del Dpr 633/1972 e ricordando di valorizzare il campo «Data» con il giorno di effettuazione dell' operazione; il tipo documento dovrà essere TD01. Alternativamente, è possibile emettere un documento commerciale, recante il «non riscosso», e una successiva **fattura** differita ex articolo 21, comma 4 lettera a), del decreto Iva. Il tipo documento in questo caso dovrà essere TD24. L' Agenzia indica le seguenti alternative, per i soggetti che svolgono le attività previste dall' articolo 22 del decreto Iva, per documentare le operazioni di cessioni di beni, nonché per le prestazioni di servizi eseguite (ed effettuate ai fini Iva e cioè incassate): memorizzazione e successiva trasmissione dei corrispettivi ex articolo 2, comma 1, del Dlgs 127 del 2015, con contestuale emissione del documento commerciale, senza emissione di alcun tipo di **fattura**; emissione di **fattura** immediata ex articolo 21, comma 4, del decreto Iva (TD01), con rilascio di copia al cliente, senza obbligo di emissione di documento commerciale; emissione di **fattura** differita ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto Iva (ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime, nuovo TD24), a condizione che le operazioni siano identificate da idonea documentazione (ad esempio lo stesso documento commerciale, i documenti di trasporto, eccetera). Al momento dell' emissione della **fattura** differita, il commerciante deve inserire il numero del documento commerciale nel formato Xml per consentire al fisco di individuare la tipologia di **fattura** ed escludere lo specifico importo dai corrispettivi per inserirlo tra le fatture di vendita. Questa operazione, che serve ad evitare la duplicazione della registrazione dell' operazione con conseguente duplicazione dell' imposta relativa, potrebbe non essere più necessaria ovvero, seppur necessaria, potrebbe non essere presa in considerazione per la procedura di selezione, in quanto l' indicazione del TD24 genererebbe in automatico la registrazione del dato nel registro vendite e la cancellazione degli importi dal registro dei corrispettivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

LE OPZIONIDISPONIBILI

Con documento commerciale Il commerciante emette documento commerciale alla consegna del bene. Qualora l' acquirente chieda anche la **fattura**, può essere emessa **fattura** immediata (TD01) con trasmissione allo Sdi entro 12 giorni oppure **fattura** differita (TD24) da trasmettere allo Sdi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna del bene. Senza documento commerciale Il commerciante che non emette documento commerciale è obbligato a emettere **fattura** immediata (TD01) con consegna di copia al cliente e a trasmetterla allo Sdi entro 12 giorni. Alternativamente, può emettere ddt e **fattura** differita (TD24) da trasmettere allo Sdi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna del bene. La ventilazione Nel documento commerciale deve essere inserito il valore «VI» (Ventilazione Iva) in luogo delle aliquote Iva applicate sui singoli beni che sono stati venduti. Se però viene emessa **fattura**, i corrispettivi devono essere distinti per aliquote anche nel documento commerciale.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

LE REGOLE DA RICORDARE

La documentazione Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono, quale regola generale, essere documentate tramite **fattura** Emissione non obbligatoria L' articolo 22 del Dpr 633/1972 individua una serie di operazioni per le quali non è obbligatoria l' emissione della **fattura** a meno che non sia il cliente a chiederla La certificazione Le operazioni per le quali non è obbligatoria l' emissione della **fattura** devono essere certificate mediante altro documento fiscale La memorizzazione La memorizzazione elettronica e l' emissione del documento commerciale non sono necessarie nel caso in cui l' operazione sia certificata da **fattura** L' Iva dovuta In caso di emissione di entrambi i documenti è necessario richiamare nella **fattura** gli estremi del documento commerciale per consentire alla Agenzia di considerare due volte l' Iva dovuta. Il contribuente in sede di liquidazione la considererà una sola volta.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

lo slittamento al 4 maggio per la scelta sulla consultazione delle fatture

Consultazione e-fattura Tra i vari servizi messi a disposizione delle Entrate ai contribuenti o ai loro intermediari abilitati vi è quello di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», emesse e ricevute attraverso lo Sdi Proroga Con il provvedimento 99922/20 è stato prorogato fino al 4 maggio 2020 il termine ultimo per effettuare l'opzione della consultazione delle fatture elettroniche ricevute nel proprio Entratel o Fisconline. Solo con questa opzione, i privati consumatori potranno visionare gli Xml in Fisconline ed avere la certezza che la **fattura**, ad esempio, per una ristrutturazione edilizia, sia stata inviata allo Sdi da parte del fornitore Privati-consumatori finali Per i privati-consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute possono essere visibili in Fisconline solo previa adesione al servizio, da effettuare, dal 1° luglio 2019 ed entro il 4 maggio 2020, nella sezione «Le tue fatture» all'interno di Fisconline. Comunque, i fornitori sono obbligati a consegnare loro una copia (su carta o digitale) della **fattura** Xml che hanno inviato al o Sdi Partite Iva Per i soggetti Iva, invece, tutti i dati delle e-fatture emesse o ricevute sono già consultabili all'interno del proprio Fisconline o Entratel (anche prima del 1° luglio 2019), senza alcuna adesione a questo servizio. Ma queste fatture non saranno più visibili, se entro il 4 maggio 2020 non si effettuerà l'apposita adesione «a regime» a questo servizio Effetti adesione entro 4 maggio Se questa adesione avverrà prima del 5 maggio 2020, il contribuente privato potrà consultare, in modo completo, dal sito delle Entrate la «totalità dei file delle fatture emesse/ricevute» anche prima della data di adesione. Il soggetto con partita Iva, invece, continuerà a visionare queste fatture anche dopo il 3 luglio 2020 Effetti dalla mancata adesione La mancata adesione al servizio entro il 4 maggio 2020, invece, comporterà la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio (dal 1° gennaio 2019 al 4 maggio 2020) il 3 luglio 2020 Effetti adesione dal 5 maggio Se l'adesione verrà effettuata dopo il 4 maggio 2020, infine, si applicheranno le regole a regime, quindi, si potranno visualizzare i dati completi delle fatture emesse/ricevute solo dopo la data di adesione.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Omessa o tardiva emissione. Il documento scartato può essere reinviato allo Sdi entro cinque giorni senza conseguenze

Penalità fino al 180% dell' Iva per l' e-fattura

L' omessa o tardiva emissione della **fattura** comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa variabile dal 90 al 180% dell' imposta. Al contrario, non scatta alcuna sanzione se si tratta di **fattura elettronica** scartata e reinviata entro cinque giorni. La **fattura elettronica** deve essere emessa (cioè trasmessa al Sistema d' interscambio) entro 12 giorni dall' effettuazione dell' operazione, determinata ai sensi dell' articolo 6 del Dpr 633/72. Più tempo è concesso per le fatture differite, che possono essere inviate entro il giorno 15 del mese successivo a quello d' effettuazione dell' operazione. Qualora ciò non avvenga, si applica la sanzione amministrativa compresa tra il 90 e 180% dell' imposta relativa all' imponibile non documentato, ovvero documentato tardivamente (articolo 6, comma 1, Dlgs 471/97). La stessa sanzione si applica a chi indica, nella documentazione o nei registri, un' imposta inferiore a quella dovuta. Quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo la sanzione è fissa, compresa tra 250 e 2mila euro. Nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o per le quali si applica il reverse charge la sanzione è commisurata all' imponibile non documentato/registrato, nella misura compresa tra il 5 e il 10%, ovvero è fissa (da 250 a 2mila euro) se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito. In caso di omessa/irregolare fatturazione, il cessionario/committente deve attivarsi per regolarizzare l' operazione. Per evitare d' incorrere nella sanzione del 100% dell' imposta, infatti, deve procedere con l' emissione di apposita autofattura entro: i 30 giorni successivi al decorso termine di quattro mesi dalla data d' effettuazione dell' operazione, nel caso di mancata ricezione della **fattura**; il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione della **fattura** irregolare. L' autofattura sarà in questi casi **elettronica**, con codice documento "TD20". Nell' ipotesi in cui la **fattura** inviata allo Sdi venga scartata si hanno a disposizione cinque giorni per ritrasmettere il documento corretto. In questo caso, la **fattura** si considera emessa nei termini,



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

anche qualora l' invio avvenga oltre la scadenza canonica prevista per la fatturazione immediata/differita. A seconda del sistema gestionale in dotazione, il cedente/prestatore può alternativamente (circolare 13/E/2018): rimettere, tramite Sdi ed entro cinque giorni dalla notifica di scarto, il documento corretto con la data e il numero di quello originario; emettere una **fattura** con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel frattempo) per la quale risulti un collegamento alla precedente **fattura** scartata dallo Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna; emettere una **fattura** come al punto precedente, ma ricorrendo a una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal Sdi (si pensi a numerazioni con indicazione del suffisso "/R" o "/S", volte a identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo di quelle scartate). © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Reverse charge. Le integrazioni per le operazioni passive con controparti oltreconfine

Più vicino l' addio all' esterometro

Attraverso la previsione delle nuove tipologie documentali gli operatori potranno evitare di trasmettere l' esterometro per le fatture passive estere, sia unionali che extra-Ue attraverso l' invio allo Sdi dei documenti di integrazione ovvero delle autofatture predisposte e registrate per contabilizzare le operazioni transfrontaliere. Mentre i dati delle fatture attive estere possono già oggi essere inviati con codice documento TD01 - **fattura** e inserendo per il cliente estero destinatario il codice convenzionale a sette x, evitando così l' esterometro, per il ciclo passivo sarà finalmente possibile dal 4 maggio 2020 gestire il reverse charge ed utilizzare i codici da TD17 a TD19 per inviare le integrazioni e le autofatture per acquisti di servizi dall' estero, di beni intracomunitari nonché di beni ceduti nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti in base all' articolo 17, comma 2 del Dpr 633/72. Ricordiamo che con il meccanismo del «reverse charge» il cedente/prestatore documenta l' operazione con l' emissione di un documento, senza addebito dell' Iva, che è integrato dal cessionario/committente, il quale invece, provvede all' integrazione della

fattura ricevuta riportando la corretta aliquota Iva e alla registrazione del documento integrato con Iva sia sul registro Iva vendite che sul registro Iva acquisti. Abbiamo le seguenti due fattispecie: il reverse charge esterno che trova applicazione nel caso di acquisti di beni e servizi intracomunitari; il reverse charge interno che invece trova applicazione al ricorrere di specifiche fattispecie derogatorie dell' ordinario sistema di liquidazione del tributo appositamente individuate dagli articoli 17 e 74, Dpr 633/72. Rientrano nella seconda fattispecie specifiche operazioni con l' estero, nelle ipotesi di acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue e le operazioni con soggetti passivi d' imposta residenti o stabiliti in Italia, come, ad esempio, nei casi di cessioni di rottami, bancali in legno, oro da investimento; prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici e così via. Viene previsto un codice ad hoc (TD16) per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente allo Sdi dal destinatario di una **fattura** ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno. I tipi documento previsti per gli acquisti da soggetti non residenti sono i seguenti: TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall' estero sia che siano servizi intracomunitari che eventuali servizi generici da soggetti extra Ue); TD18 (Integrazione per acquisto di beni intracomunitari); TD19 (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ai sensi dell' articolo 17 comma 2 Dpr 633/72) Con l' utilizzo dei tali codici



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

si riesce ad uniformare il flusso delle fatture passive dall' estero o da non residenti, gestendo l' integrazione o l' autofattura con lo Sdi in modo del tutto automatico, con la possibilità di superare l' adempimento dell' esterometro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Semplificazioni. La predisposizione da parte delle Entrate sarà facilitata dalle nuove modalità di compilazione

Registri Iva precompilati con informazioni più complete

La compilazione da parte delle Entrate dei registri Iva e della precompilata Iva sarà facilitata dall' obbligo a partire dal 1° ottobre 2020 di utilizzo della nuova **fattura elettronica**, facoltativa dal 4 maggio 2020, prevista dalla versione 1.6 delle specifiche tecniche del file Xml, contenute nel nuovo allegato A del provvedimento 89757/18 come modificato dal provvedimento del 28 febbraio 2020. Il nuovo file Xml, infatti, prevede, tra l' altro, nuovi codici per la tipologia di documento e nuovi codici natura delle operazioni. A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020 in poi, potranno essere utilizzati, previa conferma o integrazione, i registri Iva e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell' Iva che saranno messe a disposizione nel sito internet delle Entrate, mentre dal 2021 si potrà utilizzare il modello Iva 2022 precompilato dell' agenzia (articolo 4, comma 1-bis, Dlgs 127/15). Le informazioni necessarie per i registri Iva saranno prelevate, in via sperimentale: dai dati delle operazioni, acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (soprattutto, operazioni intracomunitarie e servizi Ue o extra-Ue); dai dati dei corrispettivi, acquisiti telematicamente (articolo 4, comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). L' esterometro, però, è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quindi, i registri Iva andranno integrati con questi dati (anche se senza Iva, ma comunque «non imponibili»). I registri Iva delle Entrate dovranno essere integrati anche con le corrette registrazioni delle fatture ricevute in reverse charge, in quanto nella **e-fattura** non viene indicato, ad esempio, l' eventuale aliquota Iva applicabile o le altre informazioni necessarie per la registrazione nei due registri Iva. Stabili organizzazioni I registri Iva e le comunicazioni delle liquidazioni saranno messi a disposizione non solo dei soggetti residenti, ma anche delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri. Non potranno beneficiare di questo servizio, invece, i soggetti solo identificati (identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale). Ciò è comprensibile, considerando che questi sono esonerati sia dall' emissione che dal ricevimento delle e-fatture. Tenuta registri Iva I dati proposti nelle bozze dei registri Iva degli acquisti e delle fatture emesse possono essere convalidati, nel caso in cui le informazioni proposte dall' agenzia delle Entrate siano complete, ovvero integrati «nel dettaglio», dagli stessi soggetti passivi dell' Iva, anche per il tramite



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

degli intermediari abilitati dell' articolo 3, comma 3, Dpr 322/98. Sia nel caso di convalida totale che di integrazione nel dettaglio dei registri Iva acquisti e vendite, verrà meno l' obbligo della loro tenuta, fatta salva la tenuta dei registri degli incassi e dei pagamenti, per le imprese in contabilità semplificata per cassa (articolo 18, comma 2, Dpr 600/73). La tenuta dei registri Iva acquisti e vendite, invece, rimarrà per i soggetti che optano per il metodo delle registrazioni dell' articolo 18, comma 5, Dpr 600/73, il quale presume l' incasso o il pagamento alla data di registrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

regole di versamento bollo e importo sanzioni

La scadenza L' imposta di bollo dovuta va versata entro il 20 del mese successivo al termine di ciascun trimestre. Per i soggetti che non superano i 1.000 euro annui (l' ammontare di riferimento dovrebbe essere quello dell' anno precedente) il versamento può avvenire semestralmente; le scadenze sono fissate per il 16 giugno e il 16 dicembre (anche se a quel tempo il semestre non è ancora concluso e, pertanto, si attendono modifiche o chiarimenti) Come fare il versamento L' agenzia delle Entrate mette a disposizione un modello precompilato attraverso il quale è possibile procedere al versamento, in funzione dell' imposta indicata su ciascun documento. A partire dal 2020, inoltre, l' agenzia delle Entrate ha implementato un automatismo attraverso il quale riliquidare, laddove possibile, l' imposta di bollo, consentendo quindi di computare anche l' eventuale imposta non indicata in **fattura** per errore La sanzione In caso di omesso versamento, si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento. La sanzione, ridotta al 10 per cento in caso di pagamento nei trenta giorni, viene liquidata mediante l' emissione di un avviso bonario. Il mancato pagamento della sanzione, in tutto o in parte, entro 30 giorni, comporterà l' iscrizione a ruolo a titolo definitivo della somma, considerando che in questo caso la sanzione sarà applicata in misura piena (30 per cento). La comunicazione sembra quindi assumere gli stessi effetti dell' avviso bonario per quanto riguarda le imposte dirette, l' Irap e l' Iva, compreso quello di inibire il ravvedimento. Dati mancanti Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture non siano sufficienti per la riliquidazione automatica, restano applicabili le disposizioni del decreto della Repubblica 642/1972 e, quindi, la sanzione dal 100 al 500% dell' imposta dovuta e la solidarietà del destinatario del documento, disinnescabile solo mediante regolarizzazione che può avvenire nei 15 giorni dal ricevimento della **fattura** irregolare. Resta da capire se, come pare logico, l' eventuale pagamento nei termini dell' avviso bonario abbia l' effetto di liberare il cliente dalla sanzione per mancata regolarizzazione.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Reso merce o annullo, va richiamato il documento commerciale emesso

PAGINA a cura di Alessandro Mastromatteo e Federica Polsinelli

IL QUESITO Come si possono gestire le procedure di resi, annulli e omaggi? Nella pratica quotidiana degli esercenti si possono verificare situazioni che richiedono l'attivazione della procedura di reso, vale a dire la restituzione di prodotti venduti, e quella di annullo, causato da ripensamenti o errori nell'emissione dello scontrino elettronico. Naturalmente con l'avvento dei corrispettivi telematici si è reso necessario adattare tali procedure al nuovo contesto tecnologico. Per tali ragioni, occorre innanzitutto seguire quanto riportato dalle specifiche tecniche (come la versione 9.0 del 23 dicembre 2019) secondo cui le operazioni di reso e annullo vanno gestite direttamente dal registratore telematico (Rt). Il registratore telematico infatti consente di emettere un documento commerciale di reso merce ovvero di annullo con la necessità di richiamare espressamente il documento principale che si va a stornare in tutto o in parte. Il documento principale va ricercato nella memoria permanente di dettaglio e se la ricerca non ha successo, è comunque possibile inserire manualmente i dati di riferimento dello stesso.

In caso ci si renda conto di aver digitato erroneamente un importo, si può annullare l'operazione prima della chiusura della cassa giornaliera attraverso la stessa cassa utilizzata per la vendita; diversamente l'unica possibilità resta la segnalazione della trasmissione errata sul portale «Fatture e corrispettivi». Con specifico riferimento alle procedure di reso e annullo, va evidenziato che con la circolare 3/E del 21 febbraio 2020, le Entrate hanno chiarito che oltre al codice identificativo del documento commerciale, prodotto al momento del reso, il cliente può produrre altri elementi che possono confermare all'esercente l'avvenuto acquisto (ad esempio la ricevuta del Pos o dei vuoti a rendere). In tali casi, l'esercente potrà riportare nel documento commerciale di reso gli estremi del Pos o un codice generico (ad esempio ND). In caso di controllo, l'amministrazione finanziaria dovrà essere sempre messa nella condizione di ricostruire la vicenda di ogni singola operazione: il commerciante dovrà quindi adottare una procedura che crei sempre un'evidenza, dimostrabile nel corso degli eventuali controlli, che ricollegli il reso o l'annullo alle registrazioni fatte e ai dati trasmessi all'agenzia delle Entrate. Pertanto considerato che il cliente potrebbe presentare la ricevuta del Pos per ottenere il reso, è consigliabile per l'esercente mantenere il registro dei corrispettivi (o avvalersi della certificazione di processo in presenza di un Server-Rt) in modo da attuare la massima trasparenza contabile. In questo senso si esprime anche il principio di diritto 21/E del 1° agosto 2019, con cui è stato chiarito come, in caso di reso dei beni venduti con emissione del nuovo documento commerciale, le procedure da



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

seguire ai fini Iva sono quelle esistenti e descritte nelle risoluzioni 154/2001 e 219/2003. Con questa finalità nell'allegato «Tipi dati per i corrispettivi» (versione 7.0), utilizzabile facoltativamente dal 1° marzo 2020 e in via obbligatoria dal 1° luglio 2020, è stato inserito il nuovo campo «Importo parziale» che rappresenta il valore complessivo dei corrispettivi al netto, tra gli altri, degli importi relativi ai resi e agli annulli. Omaggi In caso infine di emissione di uno scontrino per omaggio, l'esercente dovrà emettere un documento commerciale pari a zero, che pertanto non avrà alcun impatto sui corrispettivi. Ai fini Iva, invece, per chiudere l'operazione sarà possibile: emettere una **fattura** con applicazione dell'imposta, ma senza addebitarla al cliente, indicando che «trattasi di omaggio senza rivalsa dell'Iva, ex articolo 18 del Dpr 633/1972»; in alternativa, potrà essere emessa un'autofattura, in unico esemplare, indicando il valore dei beni, dell'aliquota e della relativa imposta, classificandola come «autofattura per omaggi». Si segnala infine il campo «Non Riscosso Omaggio» del nuovo tracciato che contiene l'ammontare (al netto dell'Iva) dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da assoggettare ad Iva insieme all'imponibile di cui al campo Importo Parziale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Inversione contabile. Stretto collegamento con i campi della dichiarazione Iva

Reverse charge declinato in nove codici

Altra novità sui codici natura è la previsione di appositi sottocodici di dettaglio per le operazioni in reverse charge ad oggi, e sino al 30 settembre 2020, individuabili nel tracciato Xml con la generica indicazione del codice N6. Una novità che è funzionale al miglioramento dei processi gestionali aziendali, alla redazione in maniera più automatizzata possibile della compilazione della dichiarazione Iva nonché alla predisposizione della bozza della precompilata da parte dell'agenzia delle Entrate per le operazioni dal 2021 in avanti. I nuovi sottocodici ricollegano direttamente la singola operazione in reverse con i campi della dichiarazione Iva come più avanti meglio esaminato. Si tratta di tutte quelle fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile o reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). L'inversione contabile è un meccanismo che, in deroga ai principi generali di applicazione dell'Iva, trasferisce in capo al cessionario o committente gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta al posto di colui che ha effettuato la cessione dei beni o la prestazione di servizi. Per le operazioni soggette a reverse charge, il cessionario o committente deve quindi, a seconda dei casi, provvedere ad emettere autofattura ovvero ad integrare la **fattura** emessa dal cedente o prestatore senza addebito dell'imposta, indicando aliquota applicabile e relativa imposta e, successivamente, annotando il documento sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti, rendendo sul piano contabile neutra l'operazione. L'attuale tracciato Xml richiede la compilazione del campo Natura con la sigla N6 - inversione contabile (reverse charge). Le operazioni interessate sono quelle relative agli acquisti di beni intracomunitari, con **fattura** integrata con Iva, perché operazione imponibile; le prestazioni di servizi generici rese da soggetti passivi intracomunitari a soggetti passivi italiani, con **fattura** integrata con Iva, perché operazione imponibile e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto, ovvero da soggetti extracomunitari a soggetti passivi italiani, con l'emissione dell'autofattura con Iva, perché operazione imponibile. Con il nuovo tracciato Xml, da utilizzare in via facoltativa dal 4 maggio al 30 settembre 2020, sarà obbligatorio il dettaglio del codice natura N6, altrimenti la **fattura** verrà scartata con codice errore 445. Per le operazioni in inversione contabile sono stati infatti dettagliati nove codici specifici, ciascuno dei quali ne individua una particolare tipologia: nella particolare classe di operazioni rientrano non solo quelle in reverse charge di cui all'articolo 17, commi 5 e 6 del Dpr 633/1972 ma anche i casi di auto-fatturazione di acquisti



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

di servizi extra-Ue ovvero le operazioni di importazione. Quindi i codici N6 non ricomprendono solamente le operazioni attive ma anche alcune operazioni passive. In particolare, i codici specifici comprendono: cessione di rottami e altri materiali di recupero (N6.1 sulla base dell' articolo 74 del Dpr 633/72 - rigo della dichiarazione VE35 colonna 2); cessioni di oro e argento puro (N6.2 sulla base dell' articolo 17 comma 5 del Dpr 633/72 - rigo della dichiarazione VE35 colonna 3); subappalto nel settore edile (N6.3 sulla base dell' articolo 17 comma 6 del Dpr 633/72 - rigo della dichiarazione VE35 colonna 4); cessione di fabbricati (N6.4 sulla base dell' articolo 17 comma 6 lettera a bis) del Dpr 633/72 - rigo della dichiarazione VE35 colonna 5); cessione telefoni cellulari (N6.5 sulla base dell' articolo 17 comma 6 lettera b) del Dpr 633/72 - rigo della dichiarazione VE35 colonna 6); cessione di prodotti elettronici (N6.6 sulla base dell' articolo 17 comma 6 lettera c) del Dpr 633/72 - rigo della dichiarazione VE35 colonna 7); prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7 sulla base dell' articolo 17 comma 6 lettera a ter) del Dpr 633/72 - rigo della dichiarazione VE35 colonna 8); operazioni settore energetico (N6.8 sulla base dell' articolo 17 comma 6 lettera da d bis a d quater) del Dpr 633/72 - rigo della dichiarazione VE35 colonna 9); altri casi (N6.9). © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Fuori dai punti vendita. I servizi effettuati a domicilio

Sì alla copia digitale consegnata al cliente

Per la documentazione con scontrino elettronico delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzate al di fuori dei punti vendita non cambia nulla rispetto al passato se non la diversa modalità di certificare le operazioni. Maggiore attenzione richiede tuttavia l'effettuazione di prestazioni di servizi presso il domicilio dei clienti come nel caso degli installatori o dei manutentori, degli artigiani, degli idraulici. In queste situazioni occorre individuare la modalità più opportuna per memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati delle prestazioni rese che vanno documentate fiscalmente al momento dell'incasso del relativo corrispettivo. Le due regole fondamentali da considerare, analogamente a quello che accade anche per gli altri operatori, sono da un lato la possibilità di trasmettere i dati memorizzati entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione e, dall'altro, la possibilità di beneficiare, almeno per il primo semestre 2020 e quindi sino al 30 giugno, della moratoria sanzionatoria grazie alla quale è possibile trasmettere i dati, quando non rilevati e memorizzati con Rt, Server-Rt o procedura web dell'agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello delle prestazioni. La regola di base vorrebbe che il prestatore in questi casi si doti di un registratore telematico portatile: effettuato l'intervento e incassato il compenso, verrebbe memorizzato il dato della vendita ai fini della successiva trasmissione. Al cliente non deve essere necessariamente rilasciata una copia cartacea del documento commerciale in quanto lo stesso, previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale di riferimento del 7 dicembre 2016. La consegna al cliente potrebbe avvenire inviandogli una email ovvero anche utilizzando i servizi di messaggistica istantanea trasmettendogli l'immagine del documento. In alternativa, la memorizzazione e la trasmissione del corrispettivo può essere realizzata utilizzando la funzione di emissione del documento commerciale on-line resa disponibile dagli applicativi per portatili e tablet dall'agenzia delle Entrate. Alternativa possibile, soprattutto laddove non si intenda effettuare un investimento in termini di acquisizione di hardware, pur considerando il riconoscimento del credito di imposta immediatamente utilizzabile in compensazione, è quella di procedere abbandonando la certificazione con corrispettivi ed emettendo invece fatture elettroniche. In questo caso, si potrebbe emettere una e-fattura immediata in pari data a quella di ricevimento del pagamento della prestazione oppure una differita, entro il giorno 15



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

del mese successivo a quello dell' effettuazione dell' operazione, rilasciando al cliente un verbale di intervento che, di per sé, può essere considerando un documento analogo al Ddt tale da documentare successivamente la prestazione resa. L' ultima ipotesi è quella di pensare di sfruttare il periodo di moratoria delle sanzioni continuando per il primo semestre ad operare come fatto sino a fine anno, e quindi utilizzando ad esempio ricevute fiscali ovvero il bollettario madre-figlia. Questa soluzione attendista comporta da un lato comunque la necessità di adeguarsi al massimo dal 1° luglio 2020 e, soprattutto, l' obbligo di trasmettere i dati dei corrispettivi utilizzando l' invio di un file Xml analogo all' esterometro oppure inserendo le relative informazioni di vendita sul sito web fatture e corrispettivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Stop all' obbligo di indicare l' importo del bollo nei file

PAGINA a cura di Luca De Stefani

IL QUESITO Come va compilata la **fattura elettronica** relativamente all' applicazione e all' addebito al cliente dell' imposta di bollo da 2 euro? Nelle nuove fatture elettroniche, facoltative dal 4 maggio 2020 e obbligatorie da ottobre 2020, è stato modificato il campo complesso Dati Bollo con introduzione dell' opzionalità della compilazione dell' elemento Importo Bollo con l' importo dell' imposta dovuta. Questa novità è contenuta nella nuova versione 1.6 delle specifiche tecniche del file Xml della **fattura elettronica**, contenute nel nuovo allegato A del provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del 28 febbraio 2020. Queste saranno applicabili dal 4 maggio 2020, ma per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, fino al 30 settembre 2020 la trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi) e il recapito delle fatture elettroniche saranno comunque consentiti anche secondo la versione 1.5 delle specifiche tecniche. Nella **fattura elettronica** versione 1.6, la voce Bollo Virtuale del campo Dati Bollo dovrà sempre essere valorizzato, nei casi in cui sia prevista l' imposta di bollo (in generale, per le fatture senza Iva, di importo superiore a 77,47 euro), mentre sarà opzionale l' elemento Importo Bollo, dove quindi si può riportare o meno l' importo dell' imposta di bollo dovuta. Addebito con natura N1, escluso da Iva Il costo del bollo da 2 euro da applicare nelle e-fatture può essere addebitato nelle stesse al cliente, in base agli accordi commerciali, con esclusione da Iva, in base all' articolo 15, comma 1, punto 3 del Dpr 633/1972, a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (si vedano la risoluzione 22 maggio 1989, n. 550494 e la circolare 23 febbraio 1976, n. 11). In questi casi, però, l' F24 dei bolli che viene pagato trimestralmente non può essere «intestato» al singolo cliente, ma all' emittente dell' e-fattura. Si ritiene che l' esclusione dall' Iva del riaddebito sia possibile anche in assenza di un documento di spesa (l' F24) formalmente «a nome» del cliente (documento che solitamente viene richiesto in caso di rimborso spese in nome e per conto del cliente). Si arriva a questa conclusione, basandosi sulla risoluzione 550494 del 22 maggio 1989 che tratta dell' imposta di bollo assolta in modo virtuale per conto dei clienti. Anche secondo la nota della Fondazione accademia romana di ragioneria 17 del 17 dicembre 2014, malgrado l' articolo 15 del Dpr 633/72 consideri escluse da Iva solo le spese in cui vi sia la «spesa del nome del committente»: questa condizione si ritiene derogabile «qualora la tipologia di spesa sostenuta



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

sia oggettivamente, e inequivocabilmente, qualificabile come anticipazione». Si faceva l' esempio del commercialista che ha anticipato l' imposta di bollo per l' iscrizione di un contratto di locazione di un cliente, non ottenendo dal tabacchino una ricevuta d' acquisto intestata al cliente, ma una cumulativa, per più marche da bollo, intestata allo studio. Quindi, con l' esclusione da Iva, in base all' articolo 15, comma 1, punto 3 del Dpr 633/1972, il codice natura da indicare nella e-fattura è sempre N1. Questa regola vale anche se si utilizza un altro codice per l' operazione principale, come, per esempio, N3 (non imponibili Iva) utilizzato per i servizi (di importo superiore a 77,47 euro) fatturati a un esportatore abituale, a seguito di lettera di intento (si vedano la nota ministeriale n. 426767 del 27 luglio 1985 e l' articolo 8, comma 1, lettera c del Dpr 633/72). Solidarietà del bollo L' obbligo di apporre l' imposta di bollo sulle fatture è a carico del soggetto che forma i documenti (si veda in questo caso la risoluzione 444/E del 18 novembre 2008), ma anche il destinatario degli stessi è solidalmente obbligato al pagamento dell' imposta, oltre che delle eventuali sanzioni amministrative. Se nella fattura manca il bollo da 2 euro, chi la riceve, però, è esente da qualsiasi responsabilità, se entro 15 giorni provvede al pagamento della sola imposta dovuta. In questo caso, la sanzione viene applicata soltanto a chi doveva applicare il bollo all' origine. Considerando che le e-fatture spedite tramite lo Sdi sono considerate già presentate dagli emittenti all' Amministrazione, ne deriva che non risulta necessaria alcuna successiva rappresentazione delle e-fatture da parte dei destinatari delle stesse, fermo restando il versamento dell' imposta (tramite modello F24) entro il quindicesimo giorno successivo alla ricezione (si veda la circolare 14/E del 17 giugno 2019). © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Buoni pasto. Le nuove procedure

Ticket, Iva esigibile a importo pagato

La somministrazione di alimenti e bevande con pagamento mediante buoni pasto (ticket restaurant) rientra, tipicamente, nell' ipotesi dei corrispettivi non riscossi. Si tratta più in generale di una prestazione di servizi, resa al cliente titolare del buono pasto in ragione della sua presentazione, che successivamente viene remunerata dalla società emittente il buono. Solo al momento del rimborso del buono, sempre che non sia già stata emessa **fattura** attestante l' operazione, si verifica l' esigibilità dell' imposta. Come sottolineato dalla circolare 3/E/2020 in tale ipotesi, una volta completata la prestazione nei confronti del cliente e ricevuto il buono pasto legittimante la stessa, il prestatore procede alla memorizzazione del corrispettivo in tutto o in parte non riscosso e alla emissione del documento commerciale. Alla memorizzazione segue il successivo invio dei dati. Criticità La principale criticità di tali operazioni deriva dal fatto che l' esercente deve memorizzare i corrispettivi nel momento in cui riceve il buono pasto dal cliente (procedendo poi alla relativa trasmissione entro i 12 giorni successivi), mentre l' esigibilità dell' Iva si verifica soltanto con il pagamento effettivo del corrispettivo (coincidente, come visto, con il rimborso del buono o con l' emissione anticipata della **fattura**). Può accadere dunque che l' esercente proceda alla memorizzazione e alla trasmissione dei dati nel mese di marzo 2020, quando gli viene consegnato il ticket restaurant, per essere successivamente rimborsato dalla società che ha emesso il buono, ad esempio, ad inizio di aprile. In tal caso, l' Iva dovuta andrà inserita nella liquidazione di riferimento coincidente con quella relativa al periodo in cui è stata emessa **fattura** per il rimborso dei tickets ricevuti in pagamento (e quindi entro il 16 maggio se trattasi di contribuenti mensili). L' attuale tracciato non consente tuttavia di effettuare alcuna distinzione degli importi: difatti, gli importi dei tickets restaurant sono inglobati nel totale complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all' agenzia delle Entrate, nonostante poi gli stessi siano fatturati alla società emittente. Il potenziale effetto distorsivo è quello di creare un disallineamento tra i dati dei corrispettivi inviati e le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, eseguite. Al fine di venire incontro agli operatori, l' agenzia delle Entrate, in linea con le risposte a interpello 394/E e 419/E del 7 e 23 ottobre 2019, ha chiarito che, per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2020, in sede di controllo, verrà valutato il fatto che eventuali disallineamenti possano essere dovuti alle problematiche qui esposte. il nuovo tracciato Con il nuovo tracciato - facoltativo dal 1° marzo 2020 e obbligatorio a partire dal 1° luglio 2020 - la gestione dei ticket restaurant diventa più chiara. In particolare, è possibile



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

evidenziare i corrispettivi dei servizi resi tramite ticket restaurant tra i corrispettivi non riscossi collegati a una successiva **fattura**. Inoltre, l'aggiunta del blocco Ticket restaurant consente di riportare le informazioni relative al pagamento attraverso i seguenti dettagli: l'ammontare totale di corrispettivi riscossi a fronte di pagamenti tramite ticket; il numero complessivo di ticket consegnati dai clienti in relazione a tale ultimo importo. Documento commerciale Si ricorda infine che il provvedimento del 9 maggio 2017, recante "Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici", ha precisato che per il servizio reso tramite ticket restaurant deve essere specificato nel layout del documento commerciale che si tratta di un pagamento non riscosso. Pertanto, se a fronte di una somministrazione di alimenti e bevande dal valore di 10 euro, l'esercente riceve un ticket restaurant pari a 7 euro e altri 3 euro in contanti, nel documento commerciale dovrà risultare che l'importo pagato è di 10 euro, mentre il ticket del valore di 7 euro sarà rappresentato dalla voce «Pagamento non riscosso». Inoltre, a tutela del cliente, per alcune forme di pagamento, occorre specificarne il tipo in calce al documento commerciale: più nel dettaglio devono essere indicati i pagamenti fatti tramite assegno e tramite ticket restaurant. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Il metodo. Non applicabile alle operazioni documentate con fattura

Ventilazione, il valore «VI» al posto delle aliquote Iva

Una conferma e un chiarimento sul layout del documento commerciale sono i risultati che incassano dalla circolare 3/E/2020 i commercianti al minuto ammessi al metodo della ventilazione dei corrispettivi. La conferma è costituita dal fatto che l'avvento delle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi non ha abrogato le disposizioni precedentemente in essere e che, di conseguenza, la ventilazione dei corrispettivi è tuttora legittima; tale procedura è peraltro espressamente contemplata dalle specifiche tecniche relative al funzionamento dei registratori telematici allegate al provvedimento delle Entrate 182017/2016. Il chiarimento sul layout è costituito dalla precisazione che nel documento commerciale viene inserito il valore «VI» (Ventilazione Iva), in luogo delle aliquote Iva. Ciò a superamento della posizione espressa con la risposta ad interpello 420/2019 in cui l'Agenzia aveva affermato che, per evitare l'indicazione dell'aliquota Iva nel documento commerciale, non rilevabile all'atto della cessione dei singoli beni per l'adozione del metodo della ventilazione, è possibile inserire nel documento medesimo la dicitura «AL» (Altro non Iva). Il metodo della ventilazione, si ricorda, ha la propria fonte normativa nell'articolo 24, comma 3 del Dpr 633/72 e trova attuazione nel decreto ministeriale 24 febbraio 1973. In sintesi, per alcune categorie di soggetti individuate dallo stesso Dm (tra cui, ad esempio, i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari o articoli di vestiario), la norma ha legittimato, nelle ipotesi di cessioni non documentate con **fattura**, la possibilità di provvedere alla annotazione dei corrispettivi senza distinzione per aliquote per ripartirne poi l'ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, secondo la procedura descritta nell'articolo 3 del medesimo decreto. In concreto, ad ogni liquidazione periodica occorre determinare la percentuale di composizione degli acquisti di beni destinati alla rivendita registrati fino a tale data, distinti fra le diverse aliquote; sulla base della medesima percentuale di composizione, i corrispettivi del mese/trimestre verranno ripartiti per lo scorporo alle diverse aliquote. A fine anno, occorrerà riventilare tutti i corrispettivi dell'anno sulla base della percentuale di composizione degli acquisti di merci dell'anno stesso. È importante sottolineare che il metodo non può essere applicato per le operazioni documentate con **fattura**, sia essa immediata o differita. Allo stesso modo, non può essere applicato nell'ipotesi in cui vengano emessi, per la stessa operazione, sia il documento commerciale che la **fattura**.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

In concreto, in caso di emissione di documento commerciale cui seguirà **fattura**, occorre distinguere i beni soggetti alle diverse aliquote per sottrarli dalla annotazione unitaria e quindi dall' ammontare dei corrispettivi da ventilare. Operativamente, in tali casistiche è preferibile non emettere affatto documento commerciale ma **fattura** immediata oppure documento di trasporto e successiva **fattura** differita. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Cessione del terreno rivalutato a prezzo inferiore con imposte d'atto sul valore di perizia

La pronuncia n. 2321/2020 delle Sezioni Unite fornisce indicazioni anche sulle imposte indirette

Con riferimento alle imposte dirette, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 2321/2020, hanno recentemente chiarito che l'indicazione, nell'atto di vendita del terreno rivalutato, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata ex art. 7 della L. 448/2001 "non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene" (si veda "La cessione del terreno a un valore inferiore a quello di perizia è legittima" del 1° febbraio 2020). In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che, anche in caso di indicazione, nel successivo atto di trasferimento del terreno, di un valore inferiore a quello di perizia, "la base imponibile su cui calcolare l'eventuale plusvalenza sarà sempre data dalla differenza tra il corrispettivo di vendita ed il valore del bene stimato nella perizia, incrementato del costo sostenuto per la redazione della stessa nella misura in cui lo stesso è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a suo carico" (in tal senso, cfr. anche Cass. nn. 2894/2019 e 19242/2016). Devono, quindi, ritenersi superati i precedenti contrari (Cass. n. 24136/2017; ris. Agenzia delle Entrate 27 maggio 2015 n. 53; circ. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2002 n. 9), secondo cui, ove il contribuente non indichi in atto il valore periziato, oppure indichi in atto un corrispettivo inferiore al valore di perizia, l'Agenzia delle Entrate potrebbe calcolare la plusvalenza sulla base del metodo storico, considerando il prezzo di acquisto originario determinato a norma dell'art. 68 comma 2 del **TUIR**, essendo il contribuente decaduto dal beneficio della rivalutazione. In breve - concludono le Sezioni Unite - non esiste alcun obbligo normativo, in capo al contribuente che si sia avvalso della rivalutazione, "di allegazione del valore normale minimo di riferimento periziato e/o di fissazione del corrispettivo nel medesimo valore" nel successivo atto di trasferimento del terreno. Questo principio potrebbe determinare effetti anche nell'ambito delle imposte indirette dovute sull'atto di cessione del terreno. Va rammentato, infatti, che, a norma dell'art. 7 comma 6 della L. n. 448/2001, il valore di perizia configura anche valore minimo di riferimento per il calcolo della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulla cessione del terreno medesimo. Ci si può chiedere, quindi, come si contemperino il principio sancito dalle Sezioni Unite, per il caso di indicazione in atto di un corrispettivo inferiore a quello di perizia, con la norma valevole per le imposte indirette. Lo chiarisce la stessa sentenza n. 2321/2020, distinguendo: - gli effetti della rivalutazione sul calcolo della plusvalenza, che resta ancorata al valore periziato; - dalla questione dell'accertamento della base imponibile delle imposte d'atto con riferimento al successivo trasferimento immobiliare.



EutekneInfo

Fisco e Dichiarazioni

In particolare - affermano le Sezioni Unite - ove il contribuente che si sia avvalso della rivalutazione indichi in atto un corrispettivo inferiore al quello risultante dalla perizia: - non decade dal diritto di determinare la plusvalenza come differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore di perizia; - l'Amministrazione può "richiedere alle parti contraenti il pagamento delle imposte di trasferimento rettificando il prezzo di vendita inferiore indicato nell'atto di trasferimento e contestando il pagamento delle imposte d'atto sulla base del valore a suo tempo periziato - alla stregua dell'art. 7, comma 6, della L. n. 448/2001". Quindi, la rivalutazione del terreno determina effetti sia dal punto di vista delle imposte dirette che delle imposte indirette, a prescindere dal valore che sia indicato nel successivo atto di trasferimento: - per le dirette, il valore rideterminato dalla perizia resta il punto di riferimento per il calcolo della plusvalenza; - per le indirette, a norma dell'art. 7 comma 6 della L. 448/2001, il valore rideterminato dalla perizia configura valore minimo per la base imponibile delle imposte d'atto, con la conseguenza che, ove in atto sia indicato un corrispettivo inferiore, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a fare accertamenti relativamente all'occultamento di base imponibile per le indirette, senza che ciò possa inficiare il godimento dell'agevolazione ai fini del computo della plusvalenza. Pertanto, potrebbe restare tuttora valido, limitatamente alle imposte indirette, quanto chiarito dalla ris. n. 53/2015 (per altri aspetti ormai superata dalla pronuncia n. 2321/2020) secondo cui, ove il terreno sia ceduto a un corrispettivo inferiore al valore di perizia, è possibile indicare nell'atto di cessione il maggiore valore risultante dalla perizia, in modo che esso costituisca la base imponibile per assolvere le relative imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Italia Oggi

Fisco e Dichiarazioni

Sapelli: manca la competenza necessaria per interventi, non dico risolutivi, ma di sostegno

Dallo Stato pannicelli caldi

Recessione? Ma in Italia ci siamo da vent'anni, in recessione

Dietro l'angolo dell'emergenza coronavirus c'è una recessione dagli «effetti devastanti». Le misure assunte dal governo italiano per fronteggiare la crisi? «Pannicelli caldi, quello che servirebbe è una holding di stato che faccia industria». Così Giulio Sapelli, storico dell'economia, attento analista della politica italiana ed europea. E a proposito della chiusura delle frontiere europee dice: «Una decisione assunta senza nessuna giustificazione teorica, quando il virus già scorrazza ovunque. E dopo che è mancata una politica sanitaria comune». **Domanda. L'Europa è pronta a blindare per 30 giorni i suoi confini verso l'esterno per contrastare il virus. Che cosa comporterà per le merci e per le persone?** Risposta. Salvo che verso la Cina, l'Europa è già oggi il continente più chiuso al mondo per lo scambio delle merci, molto più di quanto non siano gli Usa. La chiusura della Ue mette solo in evidenza la verità di un macro territorio che è aperto al suo interno ed è molto protezionistico verso l'esterno. È invece molto più inquietante, e apre interrogativi ontologici, il chiudere all'arrivo di extracomunitari. La nuova ideologia dei diritti individuali, che aveva sostituito la ragione di stato, è saltata. **D. L'Europa ha trovato la sua ragion di stato?** R. Ma serviva un coronavirus per farlo? L'Europa non ha mai deciso che dovesse essere fatto un esame pandemico agli immigrati che arrivano dal mondo, non esiste una politica sanitaria europea. Ora, quando il virus già scorrazza in tutta Europa, si decide di chiudere le frontiere senza nessuna giustificazione teorica. La chiusura delle frontiere non fa che dimostrare che l'Europa non è uno stato di diritto e non è più una democrazia liberale. **D. In che senso?** R. Chiunque, socialista, moderato, conservatore, non può oggi non dirsi liberale nel senso del liberalismo di stampo inglese o francese, scuole che sono contrarie allo stato di eccezione e favorevoli allo stato di diritto. L'Europa sta continuamente dimostrando di essere uno stato di eccezione. **D. La chiusura delle frontiere dell'area Schengen arriva in un contesto eccezionale ed è dettata dall'**

ALESSANDRA RICCIARDI



Italia Oggi

Fisco e Dichiarazioni

esigenza anche di evitare che siano i singoli stati a chiudere le proprie frontiere. R. Non sono un virologo, ma non posso non notare che coloro che criticano i sovranisti sono gli stessi che hanno detto che «Milano non si ferma», che hanno permesso partite di calcio in trasferta con tanto di tifoserie al seguito, che non hanno chiuso comuni in cui era evidente che stava per esplodere il focolaio, salvo poi piangere per le troppe bare che affollano le chiese. E ora ci stupiamo che la Lombardia sia diventata un focolaio unico? Il coronavirus a livello europeo mette in luce l'assenza di una democrazia liberale, in cui si votano istituzioni che decidono per un bene comune. Come del resto conferma il comportamento della Lagarde. **D. Fa riferimento alle dichiarazioni della presidente della Bce, Christine Lagarde, in merito allo spread, dichiarazioni che hanno prodotto una perdita del 17% sulla borsa di Milano?** R. Si sarebbe dovuta dimettere per la gravità di quanto ha detto. Oltre a fare quello che le dice di fare la potenza tedesca, è priva di intelligenza sociale nel dire che non è suo compito frenare lo spread. Altro che aristocrazia, qui siamo alla plebe rivestita di Dior che comanda. D. Molti hanno evidenziato il diverso atteggiamento del predecessore della Lagarde, Mario Draghi. R. Non è solo una questione di stile, Draghi, in linea con la politica americana, si è imposto sulla Germania e ha fatto di tutto contro una deflazione secolare. Ora i tedeschi, e i francesi che li seguono a ruota, si apprestano a desertificare le economie di Italia, Portogallo, Spagna e Grecia e a lasciare ciò che rimane alla Cina. È elementare. I tedeschi si terranno i fornitori italiani utili alla loro industria, imprese lombarde, emiliane, venete; i francesi il credito italiano. La spartizione è servita. **D. E noi italiani?** R. E noi ritorniamo allo stato preunitario, siamo un insieme geografico, senza una propria classe dirigente. Il coronavirus sta realizzando il darwinismo economico, una selezione della specie. Vince chi si è affidato allo stato, perde chi si è affidato al libero mercato. Guardi la Germania, loro praticano il libero mercato per gli altri, lo stato per la loro economia. La Germania ne uscirà vincitrice. La loro Cassa depositi e prestiti si regge sulla garanzia dello stato, da noi è fondata sul patrimonio del risparmio postale e delle fondazioni, quindi non può dare garanzie statali, non ha la potenza di fuoco necessaria. D. Dietro l'angolo c'è la recessione? R. Ma noi sono vent'anni che stiamo in stagnazione, che non cresciamo, ora entreremo in una recessione terribile, dagli effetti devastanti. D. Il governo ha varato un decreto da 25 miliardi e se ne annuncia un altro ad aprile. R. Le misure del governo italiano sono pannicelli caldi, manca la competenza necessaria per interventi

Italia Oggi

Fisco e Dichiarazioni

che non dico siano risolutivi ma di sostegno. Per non parlare del rilancio, per carità. D. Andiamo un po' sul dettaglio. R. Le misure sulle partite Iva: si spostano i pagamenti dal 16 al 20 marzo, ma questa è una presa in giro. E poi, si danno 100 euro in più a chi va a lavorare in azienda e non fa smart working, ma questo è un intervento classista e ininfluenza. Invece di tirare fuori misure di questo tipo, con decreto legge il governo dovrebbe avere la forza di mettere in piedi un ente di diritto pubblico tipo l' **Iri**, una holding di stato che faccia industria. **D. Finanziata con quali fondi?** R. Aumentando la tassazione e aumentando il debito, ovvio. Altra strada non c'è. Una tassazione di scopo, come fatto per l'autostrada del Sud, basta un po' di fantasia e di memoria. E poi trasformare tutte le concessioni pubbliche in concessioni no profit, i profitti devono andare in manutenzione e altro lavoro, senza dividendi ai soci. Se non si assumono decisioni forti, siamo nell'abisso. D. Dovremmo anche firmare il Mes, l'accordo sul Meccanismo Europeo di Stabilità. R. Se lo faremo sarà la catastrofe, saremo tenuti alla ristrutturazione del debito pubblico e faremo la stessa fine della Grecia. © Riproduzione riservata.

La Repubblica

Fisco e Dichiarazioni

Il mondo in una stanza

Vito Rivellini Napoli La chiusura nella cameretta di mio figlio si è rivelata un'apertura: una porta (tra poster, musica e Topolino) verso una dimensione che non mi apparteneva più. Uno scovare ricordi di proustiana memoria. Il tempo "ricercato" mi è parso di averlo ritrovato fissando quel Topolino che papà mi faceva trovare ogni giovedì sulla scrivania. Il sapore della madeleine è quel giornalino che ha risvegliato momenti persi. Un passato dimenticato che d'incanto torna vivo, aiutato da uno spazio chiuso, la stanzetta, luogo ideale, per Proust, per ascoltare le voci dell'io. In questo vortice di emozioni, quando tutto sarà finito, avremmo forse sviluppato la capacità di ritrovare il passato. Guglielmo M. Ho ripreso a leggere. Ho ripreso ad ascoltare la musica che amo. Ho ripreso ad avere speranze. Ho ripreso ad assaporare i silenzi. Ho ripreso a vivere, con la mia Rosy, gli spazi di casa. Ho ripreso, leggendo come sempre da 30 anni La Repubblica, a piangere. Maurizio Bresciani Come un altro lettore nei giorni scorsi, mi chiedo se è possibile, in **dichiarazione** dei **redditi**, devolvere l'8 per mille, previsto per lo Stato italiano, specificatamente alla Sanità pubblica. Credo che molti accoglierebbero volentieri questa possibilità. Giovanni Tesone Vediamo con ammirazione che in fasi di gravità le istituzioni danno il meglio di sé. Vengono fuori i talenti e il più alto senso etico del ruolo. Tra le istituzioni merita attenzione la sanità. Lanciamo un appello per la celebrazione di una "giornata del medico", con tutto il personale sanitario, medici, infermieri, operatori del settore, che combattono in prima linea contro l'epidemia. È una guerra per la salute di tutti e tra le vittime sul campo si contano proprio i professionisti della sanità. Una "giornata del medico" o qualcosa di simile varrebbe a dimostrare la gratitudine, la riconoscenza, l'affetto e la stima che la comunità nazionale sente per questa categoria, che si sta prodigando eroicamente per la salute di tutti noi. E-mail Per scrivere alla redazione rubrica.lettere @repubblica.it.



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

Le caratteristiche che deve avere Il documento fiscale

Lo scontrino elettronico Si tratta di un documento che consente di certificare tutte le operazioni elencate all' articolo 22 del Dpr 633/1972, riguardante il commercio al minuto e le attività assimilate. A stabilirne le caratteristiche è il Decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2016) con il quale il Mef lo ha ritenuto idoneo a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Contenuto Il documento commerciale deve contenere obbligatoriamente almeno i seguenti dati: data e ora di emissione; numero progressivo; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell' emittente; numero di partita Iva dell' emittente; ubicazione dell' esercizio; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (al riguardo la Circolare 3/E/2020 ha precisato che la descrizione può essere sintetica ma sufficiente a identificare il servizio o il bene. Ad esempio, nel caso di ristorazione è sufficiente riportare la descrizione "primo, secondo, dolce" ovvero "pasto completo"; ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. Efficacia civilistica e fiscale Il documento commerciale è innanzitutto valido ai fini civilistici, costituendo titolo per l' esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia. Alla valenza civilistica si aggiunge quella fiscale nel caso in cui sia richiesta dal cliente, previa indicazione del proprio identificativo fiscale (codice fiscale o numero di partita Iva), al fine di poter beneficiare, per esempio, della deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi ai fini **Irpef**.



Primo Piano

Lo scatto della Toscana: mezzo milione di test

Un prelievo del sangue per individuare i positivi asintomatici. Già oggi i primi kit, dopo lo studio pilota si partirà dagli operatori sa

di Ilaria Ulivelli FIRENZE Screening di massa su 500mila toscani con il test sierologico: un prelievo del sangue che permetterà di individuare i positivi al Covid19 e isolarli, anche se non hanno sintomi o ne hanno pochi. La Toscana dichiara guerra totale al nuovo coronavirus e si muove in tutte le direzioni: cura e prevenzione. Si sta approntando una corazzata per l'emergenza con circa **730** letti di terapia intensiva formati dai 250 dei 447 in funzione dedicati ai pazienti Covid, 280 ricavati da vecchi ospedali dismessi o in parziale dismissione e dai nuovi, 200 sfruttabili nelle 300 sale operatorie e 15 messi a disposizione dall'ospedale privata. Sono stati richiesti 300 ventilatori e monitor alla protezione civile. Una potenza che consentirà alla Toscana di essere centro di riferimento nazionale per le grandi emergenze. Naturalmente vale il principio di prossimità, all'interno di un quadro di solidarietà nazionale: prima chi ha bisogno. La macchina regionale è in fermento, il governatore Enrico Rossi ha deciso che che i toscani vengano sottoposti a screening, aprendo ulteriormente i canali di dialogo con i rappresentanti del mondo scientifico. La decisione è arrivata proprio duettando con Sergio Romagnani, professore emerito di Immunologia clinica e Medicina interna dell'Università di Firenze, che aveva aperto il dibattito sul tema del rischio che i positivi con pochi sintomi, se non senza, potessero continuare a infettare la popolazione. Già oggi arriveranno i primi 50mila kit con i reagenti per effettuare nel siero la ricerca di IgG e IgM, ovvero per verificare la presenza di anticorpi e l'infezione in corso. I positivi andranno in quarantena, dove poi saranno sottoposti a tampone di verifica. Prima di estendere a tutti il test, ancora non è stato validato, proprio come ha suggerito Romagnani in pieno accordo su metodo e merito, sarà effettuato un rapido studio pilota su un centinaio di casi. Dopodiché i primi 60mila test saranno fatti a tutti i lavoratori del sistema sanitario pubblico e poi anche privato. Successivamente a tutte le persone più esposte al contagio. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

6

PRIMO PIANO

Resistere ai tempi del Covid-19

Lo scatto della Toscana: mezzo milione di test

Un prelievo del sangue per individuare i positivi asintomatici. Già oggi i primi kit, dopo lo studio pilota si partirà dagli operatori sanitari

di Ilaria Ulivelli
FIRENZE

Screening di massa su 500mila toscani con il test sierologico: un prelievo del sangue che permetterà di individuare i positivi al Covid19 e isolarli, anche se non hanno sintomi o ne hanno pochi. La Toscana dichiara guerra totale al nuovo coronavirus e si muove in tutte le direzioni: cura e prevenzione. Si sta approntando una corazzata per l'emergenza con circa 730 letti di terapia intensiva formati dai 250 dei 447 in funzione dedicati ai pazienti Covid, 280 ricavati da vecchi ospedali dismessi o in parziale dismissione e dai nuovi, 200 sfruttabili nelle 300 sale operatorie e 15 messi a disposizione dall'ospedale privata. Sono stati richiesti 300 ventilatori e monitor alla protezione civile. Una potenza che consentirà alla Toscana di essere centro di riferimento nazionale per le grandi emergenze. Naturalmente vale il principio di prossimità, all'interno di un quadro di solidarietà nazionale: prima chi ha bisogno. La macchina regionale è in fermento, il governatore Enrico Rossi ha deciso che che i toscani vengano sottoposti a screening, aprendo ulteriormente i canali di dialogo con i rappresentanti del mondo scientifico. La decisione è arrivata proprio duettando con Sergio Romagnani, professore emerito di Immunologia clinica e Medicina interna dell'Università di Firenze, che aveva aperto il dibattito sul tema del rischio che i positivi con pochi sintomi, se non senza, potessero continuare a infettare la popolazione. Già oggi arriveranno i primi 50mila kit con i reagenti per effettuare nel siero la ricerca di IgG e IgM, ovvero per verificare la presenza di anticorpi e l'infezione in corso. I positivi andranno in quarantena, dove poi saranno sottoposti a tampone di verifica. Prima di estendere a tutti il test, ancora non è stato validato, proprio come ha suggerito Romagnani in pieno accordo su metodo e merito, sarà effettuato un rapido studio pilota su un centinaio di casi. Dopodiché i primi 60mila test saranno fatti a tutti i lavoratori del sistema sanitario pubblico e poi anche privato. Successivamente a tutte le persone più esposte al contagio.



La macchina regionale è in fermento, il governatore Enrico Rossi ha deciso che che i toscani vengano sottoposti a screening, aprendo ulteriormente i canali di dialogo con i rappresentanti del mondo scientifico.



La macchina regionale è in fermento, il governatore Enrico Rossi ha deciso che che i toscani vengano sottoposti a screening, aprendo ulteriormente i canali di dialogo con i rappresentanti del mondo scientifico.



È una guerra che combattiamo senza esercito

Enrico Rossi è il governatore della Toscana. In questa pagina, il suo pensiero sul coronavirus e la sua strategia per affrontare l'emergenza.



Cento specialisti richiamati dalla pensione

La Toscana ha richiamato 100 specialisti dalla pensione per affrontare l'emergenza del coronavirus.

Enrico Rossi è il governatore della Toscana. In questa pagina, il suo pensiero sul coronavirus e la sua strategia per affrontare l'emergenza.

La Toscana ha richiamato 100 specialisti dalla pensione per affrontare l'emergenza del coronavirus.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by [Volo.com](#) Pagina 119

Italia Oggi

Fisco e Dichiarazioni

Lettura coordinata delle scadenze per il modello 730 online con il decreto legge

Precompilata, le Cu al 31/3

L'invio delle certificazioni uniche resta invariato

FABRIZIO G. POGGIANI

Le comunicazioni dei dati necessari per la redazione precompilata non beneficiano del rinvio al 30 giugno. Pertanto, per quelle inerenti agli oneri deducibili e detraibili, le certificazioni uniche e le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio è necessario rispettare il termine già prorogato al 31 marzo prossimo. Ciò si rileva dalla bozza di decreto legge in corso di emanazione, meglio conosciuto come «Cura Italia», concernente le misure destinate al contenimento dell' emergenza epidemiologica da Covid-19, in tema di sospensione dei termini per gli adempimenti (si veda, ItaliaOggi 17/03/2020). Per i soggetti operanti sul territorio nazionale ovvero che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio italiano, il provvedimento licenziato sospende tutti gli «adempimenti tributari» diversi dai versamenti e diversi dall' effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all' addizionale regionale e comunale che, si evidenzia, scadono nell' intervallo temporale compreso tra l' 8/03/2020 e il 31/05/2020; i detti adempimenti slittano al 30 giugno prossimo. È chiaro, innanzitutto, che non si tratta di un obbligo ma di una mera facoltà, stante il fatto che la norma dispone che «gli adempimenti sospesi () sono effe applicazione di sanzioni». La norma in commento, del decreto in corso di e resta ferma la previsione di cui all' art. 1 del dl 9/2020, che si ricorda esse misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all' em vigore dallo scorso 2 marzo, con il quale è stato, prioritariamente, differito entrate per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate, sp 5/05/2020. La conseguenza è che tutti gli adempimenti, che con il dl 9/202 maggior parte dal 28 febbraio scorso al 31 marzo prossimo (fatte salve le ce 7/03, slittata al 9/03) e la comunicazione degli amministratori di condominio, delle aree in comune per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di originaria 9/03) devono essere rispettati nel termine già prorogato (31/03 esempio, nonostante il disagio da COVID-19, dovranno essere trasmesse rispettare il termine del 5/05 per la presentazione delle dichiarazioni precom adempimenti tributari diversi da quelli necessari alla detta compilazione

[illegible]

Italia Oggi

Fisco e Dichiarazioni

e di diversa natura come, sicuramente, la dichiarazione annuale Iva, la comunicazione dei dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, la presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA) di febbraio, marzo e aprile e la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere («esterometro»), diventato trimestrale, (gennaio, febbraio e marzo, in scadenza il 30/04). Le liquidazioni periodiche Iva (Lipe) in scadenza il 31 maggio (riferibili a gennaio, febbraio e marzo 2020 o primo trimestre 2020), che slittano all' 1/06 per effetto della festività del 31/05, incassano la proroga al 30/06, alla stessa stregua, si ritiene, pur essendo adempimento con termine perentorio e a favore del richiedente, delle richieste di rimborso Iva (TR - primo trimestre 2020) in scadenza il 30/04. Infine, pur essendo richiamati «gli adempimenti tributari», diversi dai versamenti, si ritiene che, ferma restando la corretta liquidazione dell' Iva di periodo, per il semplice contrasto tra quanto indicato inizialmente dalla norma (sospensione adempimenti 8/03-31/05/2020) e quella del successivo comma per i contribuenti sotto i 2 mln di ricavi (sospensione del versamento, anche Iva, in scadenza dall' 8/03 al 31/03) non sia possibile differire l' emissione delle fatture elettroniche di periodo al 30/06/2020, ma che la tardiva emissione (oltre i 12 giorni) non sia sanzionabile fino alla detta data. © Riproduzione riservata.

Proroga biennale dei termini inapplicabile per INPS e Casse di previdenza

Agenzia delle Entrate-Riscossione annuncia la chiusura degli sportelli dal 18 al 25 marzo

Il DL "Cura Italia", all' art. 68, prevede la sospensione dei versamenti dall' 8 marzo al 31 maggio per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito. I pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2020. Tale proroga è stata ribadita da Agenzia delle Entrate-Riscossione in un comunicato stampa di ieri, ove, tra l' altro, si è annunciata la chiusura degli sportelli dal 18 al 25 marzo. Nessuna proroga per gli atti diversi da quelli elencati, quindi avvisi bonari, avvisi di accertamento in tema di registro, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d' imposta. Rimane l' inaccettabile proroga biennale per i termini di accertamento. L' art. 68 comma 4 del DL "Cura Italia", secondo i testi circolati, sancisce: "Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all' attività degli uffici degli enti impositori si applica", anche in deroga all' art. 3 comma 3 della L. 212/2000, l' art. 12 del DLgs. 159/2015. A sua volta, l' art. 12, ai primi due commi, prevede che, per quanto interessa ai nostri fini: -

"Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione [...]"; - "I termini di prescrizione e decadenza relativi all' attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione [...] per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell' anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione". Il comma uno è inapplicabile, in quanto il tema appare disciplinato in maniera esaustiva dall' art. 68 del DL "Cura Italia", che prevede una sospensione delle attività degli uffici dall' 8 marzo al 31 maggio. Per i termini di versamento dei tributi, poi, sono previste disposizioni specifiche, a fronte delle quali è contemplata la sospensione degli adempimenti tributari (art. 59) nonché di quelli processuali (art. 80). Più complicato è l' esame del secondo comma. Non rileva il riferimento ai Comuni interessati dagli eventi eccezionali, considerato che, visto l' espresso rinvio dell' art. 68, l' art. 12 comunque opera, nonostante l' emergenza riguardi tutta l' Italia. Il rinvio dell' art. 68 non è un rinvio aperto, ma circoscritto, riguardando "termini



EutekneInfo

Fisco e Dichiarazioni

di prescrizione e decadenza relativi all' attività degli uffici degli enti impositori". Il secondo comma dell' art. 12, invece, ha un ambito operativo più ampio, concernendo: "attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione". Ne consegue che la proroga va circoscritta ai termini di decadenza a prescrizione facenti esclusivo capo agli uffici degli enti impositori. Dunque, l' Agenzia delle Entrate beneficia della proroga a fine 2022 dei modelli IRAP, IVA e IRAP 2016. Del pari, se i termini per il recupero prima casa scadessero a novembre 2020, slittano al 31 dicembre 2022 . La proroga opera anche per gli accertamenti in tema di fiscalità locale in scadenza a fine anno, trattandosi di enti impositori. Sono soggetti alla proroga biennale i rari casi in cui l' ente impositore deve accertare un tributo entro termini prescrizionali. Nonostante, ad un primo esame della norma, si potesse giungere in modo lapidario ad una diversa conclusione, potrebbe non esserci proroga per la liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione. L' attività ex artt. 36- bis , 36- ter del DPR 600/73 e 54- bis del DPR 633/72 fa capo all' ente impositore (ed è soggetta a termini ordinatori), ma la notifica della cartella (art. 25 del DPR 602/73) è dell' esattore. Possono quindi esserci dubbi sulla proroga biennale dei modelli REDDITI e IVA 2017 (inerenti al 2016) per la liquidazione automatica , e lo stesso per il controllo formale. Non ci sono invece dubbi sull' inapplicabilità della proroga per la notifica, soggetta a prescrizione, degli avvisi di addebito INPS, per le Casse di previdenza professionale e altri enti di previdenza. Rimane la sospensione (pari a quella per i versamenti) prevista da disposizioni specifiche, come gli artt. 33 e 36 del decreto. Del pari, alcuna proroga esiste per atti successivi alla cartella di pagamento, come l' intimazione ad adempiere e la comunicazione di fermo, trattandosi di attività esclusive degli Agenti della riscossione. Su un aspetto tutti dovremmo concordare, inclusi enti impositori, previdenziali e Agenti della riscossione: si tratta di norme eccezionali di stretta interpretazione .

Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

L' ANALISI

Proroga striminzita contro l' emergenza

Salvatore Padula

Nessuno può ignorare le difficoltà con cui tanto il governo quanto la pubblica amministrazione stiano operando in questi giorni drammatici. Nessuno può ignorare che se si interrompesse il flusso mensile di imposte e contributi verso le casse erariali, il Paese si troverebbe presto in una situazione dai risvolti imprevedibili, tali da compromettere persino molte attività fondamentali dello Stato. Tutto ciò spiega da sé la cautela con cui l' Esecutivo ha scelto di ridefinire il calendario dei versamenti fiscali e contributivi, dopo il rinvio delle scadenze di lunedì 16 marzo annunciato con comunicato stampa la sera prima del week end. La situazione è drammatica per la macchina pubblica. Ma lo è anche per milioni di operatori. Così, pur nella complessità di questa fase, è giusto chiedersi se con il decreto-legge "cura Italia" - o almeno la sua ultima bozza, visto che fino a ieri in tarda serata il testo definitivo ancora non era disponibile - non si poteva davvero osare di più. Per esempio, nella situazione attuale, i quattro giorni in più (entro il 20 marzo) concessi per effettuare i pagamenti del 16 marzo ai soggetti che non operano nei settori più colpiti dall' emergenza Covid-19 e per quanti hanno ricavi oltre 2 milioni di euro, sembrano davvero poca cosa. Siamo sicuri che migliaia e migliaia di attività di medio-piccole dimensioni, tipiche del tessuto economico del nostro Paese, e che spesso in questa fase hanno ridotto o azzerato la propria attività, siano sempre e comunque in condizione di provvedere ai "normali" versamenti di imposte e contributi? È davvero impossibile provare a immaginare un limite di ricavi più elevato, ad esempio arrivando a quei 7,5 milioni di euro che in altri ambiti fanno da spartiacque tra piccoli e medio-grandi, come nel caso dell' applicazione degli studi di settore (ora degli **Isa**)? È proprio impossibile prevedere forme di agevolazione-rateazione per questi soggetti o anche rimodulare i pesanti vincoli da poco introdotti sulle compensazioni tra debiti e crediti? Non che per gli altri soggetti, quelli che per dimensione e tipologia di attività possono beneficiare della sospensione fino al 31 maggio (data in cui si dovranno versare gli importi rinviati ora e ad aprile, in un' unica soluzione o in cinque rate mensili), le cose vadano molto meglio, non foss' altro perché la ripresa dei "normali" adempimenti rappresenterà un momento delicato che non sarà facile affrontare per nessuno. Ma qui, almeno, l' auspicio è che ci si possa pensare un po' più avanti, con l' ulteriore decreto che arriverà, così pare, ad aprile, quando probabilmente saranno anche più evidenti i danni complessivi di questa emergenza. Restano, infine, alcuni aspetti - dalle incertezze sull' estensione dei termini di accertamento fino



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

all' esclusione da qualsiasi sospensione delle scadenze per gli avvisi bonari - che devono essere rapidamente chiariti. Altrimenti rischierà di passare il messaggio di un provvedimento che, almeno su questi fronti, sembra più attento alle esigenze dell' amministrazione che non ai bisogni dei contribuenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Italia Oggi

Fisco e Dichiarazioni

tele-visioni

Radio Rai si unisce al coro di radio e tv del 20 marzo

GIORGIO PONZIANO

Luca Mazzà, direttore di RadioRai1 (oltre che del Giornale Radio Rai) alla fine ha detto sì e quindi anche l'emittente pubblica parteciperà, insieme a quasi tutte le radio private, all'iniziativa del 20 marzo, alle 11, quando saranno trasmessi in contemporanea (anche sulle emittenti tv che aderiranno) l'Inno di Mameli e tre canzoni che hanno fatto la storia della musica nazionale. Un'iniziativa «che vuole dare ancora più forza a tutti gli italiani e all'Italia che deve andare avanti unita, mostrandosi coesa in questo momento di emergenza mondiale». Fiorello è chiamato in soccorso da Rai1 che, cancellato Ballando sotto le stelle, ha dovuto trovare qualcosa per cercare di ravvivare il morale dei telespettatori. Così nei tre sabati dal 21 marzo al 4 aprile, in prima serata sarà proposto Viva RaiPlay, il meglio del programma (rimontato e riconfezionato) che lui propose sulla piattaforma digitale Rai tra novembre e dicembre scorsi. Un attimo di respiro tra i tanti talk purtroppo angosciosi. Saranno inseriti anche spezzoni dei suoi interventi al Festival di Sanremo. Marcello Foa, presidente Rai, ha convocato per venerdì il consiglio d'amministrazione per fare una ricognizione sulla rivoluzione dei palinsesti e sulle iniziative, soprattutto informative, del servizio pubblico. Patrizio Rispo, storico protagonista di Un posto al sole (Rai3), la soap più longeva della tv europea, in onda dal 1996 con più di 5.400 puntate, ha deciso insieme al team che realizza le riprese di sospendere, per la prima volta nella sua storia, il dipanarsi della vicende familiari sullo sfondo di Napoli. Dice: «Non c'era mai fermati in tanti anni, abbiamo lavorato negli ultimi giorni con la troupe ridotta, mascherine, distanza di sicurezza e niente baci e abbracci, poi però abbiamo deciso di sospendere per dare un esempio, non era giusto continuare». Le puntate già girate consentiranno comunque la messa in onda dei nuovi episodi fino al 10 aprile. Invece Maria De Filippi (Uomini e donne, Canale5) ha annunciato che uno dei protagonisti è risultato positivo al virus perciò anche il suo programma è in quarantena e Federica Panicucci (MattinoCinque) è stata sostituita da Francesco Vecchi (che dal 2016 è co-conduttore della trasmissione) poiché lo spazio quotidiano è tutto dedicato all'emergenza sanitaria. «La versione abituale», avverte una nota Mediaset, «riprenderà non appena le circostanze lo permetteranno». Lei avrebbe condotto volentieri anche la nuova versione ma è stato deciso diversamente, così la Panicucci ha scritto su Facebook: «Ciao a tutti, spero di tornare presto a tenervi compagnia come ho sempre fatto al mattino. Vi abbraccio forte e continuate a scrivermi qui». Pure Paolo Bonolis non ha gradito lo stop di Avanti un altro (Canale5): «Le puntate sono tutte già



Italia Oggi

Fisco e Dichiarazioni

registrate, perché interromperci?». Così come Serena Bertone avrebbe voluto continuare a condurre Agorà (Rai3) in attesa di planare (si dice) su La vita in diretta, che necessita di una cura ricostituente per alzare gli ascolti e a pagare pegno sarebbe l'attuale co-conduttrice (insieme ad Alberto Matano), Lorella Cuccarini. In verità l'approfondimento sul coronavirus ha fatto arrivare il programma a 3 milioni d'ascolto, ma un exploit non fa primavera. Sulla sorte della Cuccarini interviene Maurizio Costanzo: «Gli ascolti dipendono da tanti fattori. Oltre che dalla sintonia dei padroni di casa, anche dai temi trattati, dal format e dalla concorrenza. Quindi non sarei così duro con la Cuccarini. Se dovesse essere sostituita alla guida della trasmissione, sicuramente riuscirebbe a trovare un'altra collocazione per portare in onda lo stile e il sorriso che la caratterizzano». Stop momentaneo anche per Federica Sciarelli poiché ha ospitato a Chi l'ha visto? (Rai3) il viceministro alla Sanità, Pierpaolo Sileri, risultato positivo al coronavirus. Da parte sua Milly Carlucci ha provato fino all'ultimo a convincere l'a.d. Rai Fabrizio Salini che con tutti gli accorgimenti del caso Ballando con le stelle sarebbe potuto partire (il 28 marzo). Ma il programma è stato considerato troppo frivolo per il difficile momento che il Paese sta attraversando. Per ora si tratta solo di un rinvio a dopo Pasqua. Poi si vedrà. Lei commenta, serafica: «Lo studio era quasi pronto ma la cosa più importante è prenderci cura della nostra salute». Dalla giostra dei conduttori scende anche Piero Chiambretti (La repubblica delle donne, Rete4) e a sostituirlo sarà Barbara Palombelli con due speciali di Stasera Italia (in prime time questa sera e il prossimo sabato). Nell'appello degli assenti c'è pure Maurizio Crozza, che ha deciso di sospendere Fratelli di Crozza (Nove) poiché si svolge col pubblico in studio. Per ora (come per Fiorello) ci si affida alle repliche di quanto già andato in onda. Crozza saluta: «Cari Fratelli, siamo un Paese ai domiciliari. Dobbiamo fidarci dell'avvocato "Giuseppi" che ci ha detto: "Dovete stare dentro per un po". Si potrà uscire solo per buona condotta». Tra tante cancellazioni l'annuncio del ritorno delle Iene (Italia1) per il 9 aprile. Topolino arriva il 24 marzo. Il nuovo canale Disney+ sbarcherà in Italia con un accordo con Tim per la distribuzione esclusiva in abbinamento con le offerte a banda larga (al prezzo di 6,99 euro al mese). Cartoon, film e documentari: un catalogo con centinaia di titoli, si tratta della più insidiosa concorrenza a Netflix. Luca Zingaretti (questa volta è anche regista della fiction) e il Commissario Montalbano regalano a Rai1 ascolti da record, complice il tutti-a-casa. Lunedì ha raccolto 9,4 milioni di telespettatori (33,2%). Dice: «Sul set c'era un senso di solitudine e dolore insopportabili».

Italia Oggi

Fisco e Dichiarazioni

Ho lavorato venti ore al giorno per dodici settimane. Alla fine delle riprese ero esausto, ma felice della fatica, perché sicuro che Andrea Camilleri e Alberto Sironi (il regista scomparso in agosto) avrebbero apprezzato il lavoro svolto». Un terzo episodio, già girato, andrà in onda in autunno. Inoltre Rai1 trasmetterà il 6 aprile La concessione del telefono, film televisivo tratto dall'omonimo libro di Camilleri e interpretato da Alessio Vassallo. Lilli Gruber riceve in diretta a Otto e mezzo (La7) la telefonata di Adriano Celentano («È chiaro che ho paura, stiamo vivendo un momento storico ma la paura è un atto di coraggio») e il cantante viene pizzicato da una collega, Ornella Vanoni: «Ci ha illuminato tutti, lui che non esce di casa da vent'anni». Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, nel mirino di Fedez (e di Chiara Ferragni). La radio ha avvertito: «A causa del coronavirus molti ascoltatori non possono andare in posta per il bollettino a favore di Radio Maria, si potrebbe superare questa difficoltà con un bonifico da casa». Polemico il rimbrotto della coppia di influencer: «Ma sono queste le priorità di chi dovrebbe mettersi a disposizione dei più bisognosi? La Chiesa, esattamente, quale aiuto concreto sta dando al Paese, che gli ha scontato 5 miliardi di euro di Imu?». Eleonora Brigliadori, concorrente mancata a Pechino Express (Rai2) nel 2018 a causa di alcune dichiarazioni nei confronti di Nadia Toffa, inviata delle Iene (Italia1) e deceduta in seguito a un tumore nell'agosto 2019, a digiuno di tv dal 2011 (L'isola dei famosi, a quel tempo su Rai2) diventa paladina dell'antiscienza: «Il coronavirus è una finta pandemia, vuoi vedere che vogliono solo terrorizzarci per poterci poi spolpare meglio?». Cristina Capotondi, protagonista della fiction di Rai1, Bella da morire, supera Barbara D'Urso (Live, Canale5): 5,5 milioni (20,4%) contro 3 milioni (14,3%). Fabio Fazio affronta il tema del coronavirus ed è exploit, Che tempo che fa (Rai2) ottiene 2,8 milioni (9,8%). Da registrare che domenica sera davanti al video vi erano 30,1 milioni di italiani rispetto ai 25 milioni della domenica precedente. Sabato è invece Maria De Filippi a dominare con l'ultima puntata di C'è posta per te (Canale5) che registra 7,1 milioni (28,6%) lasciando le briciole a Rai1 che ha scelto di non fare controprogrammazione e lo scialbo film Black or White, datato 2014, ha calamitato (ovviamente) solo 2,5 milioni di telespettatori (10,1%). Federico Moccia arriva in tv con la trasposizione del suo libro Tre metri sopra il cielo, che già diventò un film nel 2004 con Riccardo Scamarcio. La serie tv (otto puntate di 50 minuti) è prodotta da Netflix, che dopo Suburra, Baby e Luna Nera ha deciso di puntare a un prodotto made in Italy di genere rosa e giovanilista. Sarà disponibile dal 29 aprile. Mariasole Pollio è la più giovane (16 anni) attrice del cast di Don Matteo (Rai1), da tre stagioni

Italia Oggi

Fisco e Dichiarazioni

interpreta Sofia, un' adolescente che dà qualche problema al sacerdote. Frequenta il liceo scientifico (che ora ovviamente è chiuso) e dice: «Vorrei che Don Matteo non finisse mai». Poi esterna il suo entusiasmo verso Terence Hill: «Mi ha aiutata molto facendomi sentire a mio agio. Ogni volta che ci parlo ho quel luccichio negli occhi e quella magia dentro che è assurda e inspiegabile». Emiliano Sacchetti è l' autore del documentario Venezuela, la maledizione del petrolio, che History (canale 407 di Sky) trasmetterà il 30 marzo. Il Paese è stritolato tra corruzione e povertà, sanzioni economiche e iperinflazione, e si trova sull' orlo della guerra civile. Sacchetti ha girato pure nelle strade di Caracas, lungo la frontiera con la Colombia e in alcuni dei barrios più violenti al mondo, intrecciando storie di venezuelani che sono stati costretti a partire (o che si rifiutano di andarsene) con quelle dei principali attori politici, economici e sociali dello scacchiere internazionale. © Riproduzione riservata.

Italia Oggi

Fisco e Dichiarazioni

Per il credito di imposta non è necessario il pagamento

Sconto affitto senza canone

Il credito d' imposta del 60% dell' affitto relativo al mese di marzo, concesso agli affittuari di negozi e botteghe, sarà usufruibile indipendentemente dal pagamento del canone al proprietario. Questa è la discrasia prodotta dalla norma che, di fatto, non vincolando la fruizione del nuovo bonus all' effettivo pagamento dell' affitto di marzo al proprietario, sembra legare l' agevolazione non al principio «di cassa» ma a quello «di competenza». La norma così formulata rischia quindi di danneggiare indirettamente i proprietari degli immobili poiché non incentiva il pagamento del canone da parte dell' affittuario a cui è sempre e comunque riconosciuto il credito d' imposta. La nuova agevolazione. Il decreto legge «Cura Italia», approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, 16 marzo 2020 e recante misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da Covid-19 ha previsto uno specifico bonus chiamato «credito d' imposta per botteghe e negozi» per i soggetti esercenti attività d' impresa. L' agevolazione è concessa sotto forma di un credito d' imposta nella misura del 60% dell' ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Tale credito sarà utilizzabile in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Come espressamente indicato nel decreto, il bonus non è concesso in maniera massiva ma esclude di fatto le attività che, in conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del dpcm dell' 11 marzo 2020, sono rimaste aperte perché identificate come essenziali tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. La norma dunque, non indica nessun modo che il godimento del credito d' imposta è vincolato al pagamento del canone ma ne circoscrive unicamente l' ambito applicativo identificando i soggetti fruitori e la tipologia di immobile che dà diritto al bonus. I proprietari tassati e mazzati. Così come gli affittuari, anche i proprietari di immobili C/1 (e non solo) concessi in locazione rischiano di essere enormemente danneggiati dalla crisi economica prodotta dal coronavirus. Il principale problema delle «locazioni commerciali» è che il relativo reddito prodotto viene tassato «per competenza» (e non «per cassa») dunque, si paga, indipendentemente dall' effettiva percezione del canone. Tale modalità impositiva, fino al 31/12/2019, riguardava anche le locazioni di immobili abitativi ma,

GIULIANO MANDOLESI



Italia Oggi

Fisco e Dichiarazioni

per effetto delle modifiche introdotte dal decreto crescita 2019, questa disposizione vessatoria è stata alleggerita escludendo però le locazioni commerciali. Grazie all' art.3-quinquies del DI n.34/2019 (il decreto crescita) il legislatore ha infatti messo mano all' articolo 26 del **tuir** (che disciplina la modalità di tassazione dei redditi fondiari) disponendo che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall' intimazione di sfratto per morosità o dall' ingiunzione di pagamento. Come se l' esclusione dalla nuova modalità di tassazione divenuta quasi «per cassa» riservata ai soli immobili abitativi non fosse sufficiente, le locazioni commerciali scontano un ulteriore deficit. In caso di canoni di locazione non corrisposti dall' affittuario non esiste infatti una modalità di recupero delle imposte anticipatamente versate, a differenza invece di quanto invece concesso alle locazioni di abitativi. © Riproduzione riservata.

Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

GLI AIUTI MESSI IN CAMPO DAL GOVERNO

Tutti i sussidi per famiglie, lavoratori e imprese

Dote giudicata insufficiente soprattutto dalle professioni Possibile aumento in aprile

C. Fo.M. Mo.

roma Voucher, crediti di imposta, deduzioni, bonus ed erogazioni una tantum. È lunga la lista dei sussidi che il Governo ha messo in campo per sostenere famiglie, imprese e lavoratori autonomi colpiti duramente dalla crisi sanitaria e dalle misure di contenimento del contagio. Misure che, soprattutto i professionisti, hanno giudicato ancora insufficienti, ma che il ministro dell' Economia, Roberto Gualtieri, ha detto di rilanciare con il prossimo "decreto di aprile". A partire dai 600 euro riconosciuti a professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio scorso e ai collaboratori, così come ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps. Un' indennità che sarà una tantum ed esente da **Irpef** e relative addizionali. Per ottenere l' una tantum sarà necessario presentare un' istanza all' Inps. Ma attenzione, il bonus spetta solo nel 2020 e se l' Istituto nel monitoraggio delle richieste pervenute dovesse registrare uno sfioramento del tetto di spesa di 170 milioni complessivi, non potranno «essere adottati altri provvedimenti concessori». Per gli autonomi, soprattutto artigiani e commercianti, arriva per il mese di marzo 2020 un credito d' imposta del 60% dell' ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (immobili della categoria C/1). Dal credito sono esclusi dunque i professionisti, e non sono pochi quelli che svolgono l' attività pagando canoni d' affitto e hanno sospeso l' attività per le restrizioni anticontagio. A beneficiare di sussidi immediati sono, comunque, soprattutto i settori più colpiti come turismo, spettacolo e cultura. Le disposizioni sul rimborso o il riconoscimento di un voucher da consumare entro l' anno, introdotte dal decreto n. 9 del 2 marzo scorso, vengono ora estese anche ai contratti di soggiorno (mentre erano valide solo per titoli di viaggio e pacchetti turistici). Inoltre viene stabilito il diritto a un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dall' emissione, anche per biglietti relativi a manifestazioni, spettacoli vari inclusi cinema e teatro o relativi a musei e luoghi culturali. Bisognerà presentare un' apposita domanda facendo riferimento alla sospensione dell' evento causa emergenza coronavirus. Arriva inoltre un fondo da 130 milioni per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell' audiovisivo. Per artisti ed autori una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla Siae per "copia privata" andrà al loro sostegno economico. La misura si estende anche ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d' autore in base a un contratto di mandato con gli organismi di gestione collettiva (legge 633/1941). Se da una parte il decreto concede indennizzi e misure di soccorso immediato dall' altra lo Stato prova



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

a chiedere un aiuto per far fronte all' emergenza , mettendo sul piatto un doppio sconto sulle erogazioni liberali in denaro. Una per le persone fisiche e gli enti non commerciali che per le erogazioni liberali in favore dello Stato (leggasi anche protezione civile) , regioni o comuni potranno vedersi riconoscere una detrazione d' imposta del 30%, per un importo non superiore a 30mila euro. Le società e le persone giuridiche, invece, potranno vedersi riconoscere la deducibilità dell' erogazione effettuata dal loro reddito d' impresa, sulla falsa riga di quanto accadde nel 1999 per il terremoto dell' Abruzzo. Il decreto, inoltre, "sburocratizza" i meccanismi che consentiranno di far affluire le erogazioni liberali in denaro direttamente alla protezione civile. Con un' altra norma del decreto, infatti, si autorizza la Protezione Civile ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell' emergenza Coronavirus, a cui si applica il regime di impignorabilità che assiste le contabilità speciali normalmente aperte per le emergenze nazionali. Un aiuto arriva anche al mondo della scuola: 85 milioni per potenziare la didattica a distanza. In particolare, 10 milioni vanno all' acquisto di licenze per piattaforme, 5 milioni sono diretti alla formazione del personale scolastico, 70 milioni consentiranno di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d' uso, dispositivi digitali individuali (tablet, laptop). Un finanziamento di 2 milioni è destinato a finanziare le spese dei tassisti che installano paratie divisorie tra il posto guida dei taxi e i sedili riservati ai clienti. Mentre per il 2020 ci sarà un credito d' imposta del 50% degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a un massimo di 20mila euro. Per l' agricoltura e la pesca nasce un fondo da 100 milioni. Servirà a coprire in modo integrale i costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni sui mutui. Viene inoltre incrementato di 50 milioni il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Agenda Digitale

Giustizia

Giustizia digitale, così l'emergenza può aiutare l'innovazione

L'emergenza legata al coronavirus ha un impatto anche sulla giustizia, con la sospensione delle udienze non urgenti: la situazione porta a valutare una più ampia adozione della tecnologia nel settore

L'emergenza sanitaria legata al coronavirus ha fermato anche la **giustizia** italiana: rimangono confermati solo i processi urgenti. Intanto, si sta assistendo a qualche tentativo di un più ampio utilizzo dell'informatica nel settore. Del resto, in una situazione complessivamente drammatica, con giudici e avvocati tra i contagiati, e Palazzi di **giustizia** ora deserti, è innegabile che si apra una prospettiva di accelerazione nell'utilizzo del **digitale** e, in particolare, nel lavoro a distanza. Avanguardia è di nuovo il Tribunale di Milano che ha varato i processi in direttissima in modalità online, via Microsoft Teams. In questa chiave, non può che essere salutato come un segnale di progresso - nonché di miglioramento del clima organizzativo dei vari sistemi giudiziari - il fatto che siano state emanate norme processuali emergenziali che autorizzano lo svolgimento di udienze civili e penali "a distanza", sdoganando programmi informatici quali Skype o Teams, fino ad oggi utilizzati esclusivamente negli ambienti aziendali, ed anche, come è avvenuto nella **giustizia** amministrativa, ampliando la possibilità di interazione tra i difensori - e tra questi e i Collegi giudicanti - per il tramite della posta elettronica. Nel contempo, tuttavia, restano i vizi di sempre che contribuiscono a neutralizzare, in buona parte, i vantaggi dell'uso più intenso della tecnologia. Il primo è quello dell'eccessiva proliferazione dei sistemi (e dei processi). Il secondo è l'approccio eccessivamente formalistico che tende all'iper-regolazione di ogni minimo dettaglio del funzionamento dei sistemi giudiziari e delle procedure. La regolazione eccessiva genera subito una domanda di interpretazioni successive che servano a chiarire, precisare, contestualizzare: una babele, o meglio, una ragnatela, che genera l'eterogeneità dei fini di tutto il sistema giudiziario. Ciò che è mezzo e strumento (il **processo** e la tecnologia necessaria al suo funzionamento) diventa il centro di ogni attenzione e di tutti gli sforzi intellettuali, perdendo di vista il fine, ovvero quello di ottenere in tempi rapidi una buona decisione. Sorge, quindi, spontanea una domanda: come possiamo non sprecare questo "tempo sospeso", generato dall'emergenza sanitaria, e ripensare - dalle fondamenta - alla risoluzione della crisi della **giustizia** nel nostro Paese. Che la **giustizia** in Italia non funzioni come dovrebbe ce lo ricordano periodicamente i rapporti e le relazioni di varie organizzazioni internazionali. Il rapporto 2020 Doing Business Italia, elaborato nell'ambito del World Bank Group, con riferimento al settore "tempi e costi delle controversie", ci colloca al centoventiduesimo posto (eravamo al centoundicesimo nel 2018, al posto numero 108 nel 2017 e al 106 nel 2019) nella graduatoria dei 190 paesi presi in considerazione. Questa condizione non



Agenda Digitale

Giustizia

viene negata dai vertici della nostra giurisdizione. Nella sua recente relazione di apertura di questo anno giudiziario, tenutasi il 31 gennaio scorso, il primo Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, si è dichiarato consapevole che proprio nella scarsa efficienza del servizio giudiziario civile si individui una delle ragioni di criticità del quadro economico, "in quanto una **giustizia** rapida ed efficiente dà la consapevolezza di risolvere rapidamente i contenziosi e costituisce un incentivo per imprenditori italiani e stranieri ad investire nella nostra economia". Il massimo esponente della magistratura italiana si è dichiarato altrettanto consapevole circa il fatto che i numerosi interventi legislativi, sempre settoriali, che si sono susseguiti a ritmo serrato nel primo scorcio del nuovo secolo, non hanno portato significativi miglioramenti, e che la perdurante situazione di criticità richiede "una correzione di prospettiva". Di questo cambiamento auspicato è punto di partenza importante la consapevolezza che buona parte della lentezza dei processi è imputabile ai c.d. "tempi di attraversamento", che nulla hanno a che vedere con la celebrazione del giudizio, ma che riguardano quello che si potrebbe definire il back office del **processo** (trasmissione degli atti, formazione dei fascicoli, avvisi, registrazioni, pubblicazioni, ecc.), che tutt'ora richiedono l'attivazione di uffici e personale dedicati. Tutto un mondo "parallelo" a quello del **processo** vero e proprio, e che vive di una selva di regole, spesso dettate in via amministrativa anche a livello di singoli Uffici giudiziari. Una situazione, questa, sulla quale l'informatizzazione ha inciso in modo del tutto marginale. Anzi, in alcuni ambiti, come quello della **giustizia** amministrativa, l'entrata a regime del **processo telematico** è stata accompagnata dall'adozione di una fitta serie di norme tecniche e irrigidimenti burocratici, prima fra tutte quella che conserva l'obbligo per le parti di fornire la copia cartacea di tutti gli atti e i documenti già prodotti telematicamente. Di ciò si ha conferma dal fatto che, già a qualche anno di distanza dall'introduzione delle nuove tecnologie, la "massa" dell'arretrato dei T.A.R. e del Consiglio di Stato si è ridotta di (troppo) poco: basti pensare alla situazione del T.A.R. del Lazio, in cui l'arretrato supera la soglia dei cinquantamila giudizi ed in cui le persone, che hanno presentato ricorsi oltre dieci anni fa, attendono ancora una decisione, peraltro di primo grado. La seconda, decisamente futuribile, è quella della decisione robotica, in cui un massiccio impiego degli algoritmi renderebbe le Corti in grado di emettere un gran numero di decisioni sulla base delle proposte standardizzate, elaborate da sistemi informatici "esperti". Una prospettiva, questa, che ha già trovato alcune applicazioni pilota in altri Paesi e che ha un indubbio fascino. Occorre sottolineare, peraltro, in relazione alle A.D.R., che esse non sono state, a tutt'oggi, utilizzate su vasta scala: questo a causa della resistenza da parte della maggioranza degli appartenenti alla classe forense, ed anche - forse - della innata litigiosità degli italiani, ai quali si fa fatica a far comprendere che una "dignitosa transazione" è mille volte meglio, soprattutto dal punto di vista degli interessi economici, del perseguire pervicacemente, e per lungo tempo, il miraggio della sentenza favorevole. Quanto alla decisione giudiziale "automatica" affidata agli algoritmi, obiettivamente, al momento, non appare certo una soluzione praticabile, ed essa, comunque,

Agenda Digitale

Giustizia

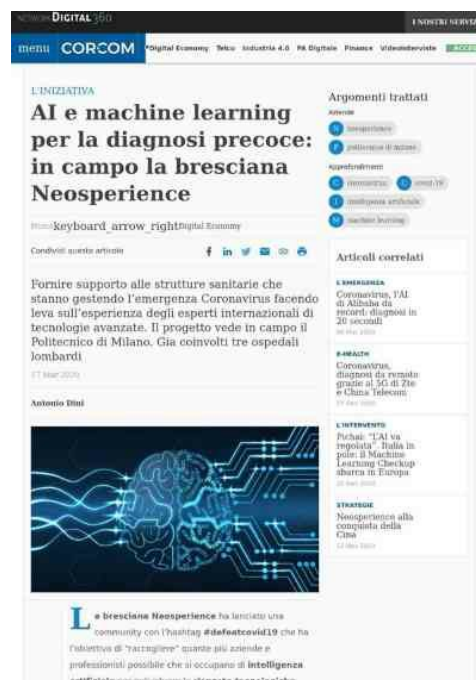
non risolve il problema delle modalità di gestione della necessaria fase di acquisizione dei dati della singola fattispecie : un momento necessariamente "umano" e, quindi, soggettivo, imprescindibilmente affidato alla dialettica delle parti e alla dinamica del **processo**. I données infatti, come è stato magistralmente detto da Natalino Irti, sono sempre un nostro construit: essi non si raccolgono come frutti maturi caduti dall' albero nelle nostre mani (o in quelle della macchina), come realtà a se stanti. Noi li scegliamo e li classifichiamo, convertendoli in oggetto di informazioni. Un **processo** altro non è che un percorso, che porta da un evento ad una decisione. Nella sua "Prima lezione sulla **giustizia** penale", Glauco Giostra ha usato la felice immagine del ponte tibetano, che consente di transitare dalle res iudicanda , cioè le cose da giudicare, alla res iudicata , cioè la decisione; questa deve essere assunta dalla collettività pro veritate , nella consapevolezza, cioè, della sua possibile fallibilità e, al contempo, nella coscienza che non è dai risultati che è possibile giudicare l' accettabilità di un metodo, ma è dal metodo che si può stabilire l' accettabilità dei risultati. Oggi tutti i tipi di processi sembrano oberati da un eccesso di formalità e da scansioni temporali che presentano tre fondamentali difetti: i primi due sono quelli relativi ai tempi lunghi e alla "divaricazione", in troppi casi, dei due piani, quello del rito e quello della realtà sottostante , la quale alla fine sembra quasi scomparire e non interessare a nessuno dei protagonisti del **processo**. Il terzo fondamentale difetto è che, in questo campo, la tecnologia dell' informazione non sembra essere sfruttata al meglio, e non produce quell' effetto di aumento significativo della quantità di dati disponibili e di velocità dello scambio di essi tra diversi attori della comunicazione; effetti che si osservano, invece, negli altri contesti sociali in cui la tecnologia viene massicciamente impiegata proprio per queste sue caratteristiche. Tutto ciò dovrebbe avvenire con un ampio impiego di ogni più avanzata tecnologia , affinché questo flusso di dati e di comunicazioni sia totalmente trasparente, tracciato e, soprattutto, veloce, quindi continuo, in quanto privo di inutili interruzioni e formalismi. Potrebbe non essere rilevante che in questo percorso occorran o meno dei momenti di interlocuzione diretta e fisica (o piuttosto a distanza), o comunque potrebbe essere affidato alla semplice richiesta delle parti o del giudice stesso.

AI e machine learning per la diagnosi precoce: in campo la bresciana Neosperience

Fornire supporto alle strutture sanitarie che stanno gestendo l'emergenza Coronavirus facendo leva sull'esperienza degli esperti internazionali di tecnologie avanzate. Il progetto vede in campo il Politecnico di Milano. Già coinvolti tre ospedali lombardi

La bresciana Neosperience ha lanciato una community con l'hashtag #defeatcovid19 che ha l'obiettivo di "raccolgere" quante più aziende e professionisti possibile che si occupano di **intelligenza artificiale** per individuare le risposte tecnologiche che siano di supporto alle strutture sanitarie e ai medici per gestire l'emergenza Coronavirus. Neosperience ha già reso disponibile la propria piattaforma e il suo team di data scientist alle organizzazioni ed enti che lottano contro il Coronavirus ed è stata affiancata dal Politecnico di Milano, primo partner dell'iniziativa. "Stiamo aggregando un team di esperti di **intelligenza artificiale** da tutto il mondo - racconta Dario Melpignano, presidente di Neosperience -. Noi abbiamo fatto un primo passo rendendo disponibile la piattaforma Neosperience Cloud, in un'apposita versione denominata Core Edition, offerta da oggi a titolo gratuito a tutti gli enti di ricerca pubblici e privati e non profit attivi nel mondo della salute che ne faranno richiesta per le finalità di screening e supporto alla diagnosi del Covid-19". Del valore dell'iniziativa è convinto anche Giuseppe Andreoni, coordinatore del laboratorio TeDH (Technology and Design for Healthcare) del Politecnico di Milano e coordinatore scientifico del progetto Nestore, finanziato dal programma di ricerca europeo Horizon 2020, che vede già impegnati Politecnico di Milano e Neosperience insieme ad altri 14 partner.

"Insieme a Neosperience - spiega Andreoni - abbiamo dato vita a un gruppo di lavoro che può elaborare algoritmi di screening con cui coadiuvare il personale sanitario. Obiettivo del team è accogliere da subito in modo ampio e inclusivo gli apporti delle organizzazioni e dei data scientist più esperti, valorizzando gli sforzi di ciascuno verso il bene comune". WHITEPAPER Cos'è cos'è l'imaging multiview e in quali ambiti può trovare applicazione? **Intelligenza Artificiale Intelligenza Artificiale** "In queste ultime settimane - continua il presidente di Neosperience - ci siamo dedicati a comprendere come essere più utili alla nostra comunità nella difficile situazione che stiamo vivendo. Una delle esigenze principali è avere a disposizione strumenti di diagnosi che siano rapidi e facilmente integrabili nei processi di screening. L'**intelligenza artificiale** e il machine learning possono fornire un contributo nella diagnosi precoce ai sistemi sanitari di tutto il mondo: per organizzare l'operatività, programmare le terapie e migliorare l'efficienza in un momento così critico". Le tecnologie che Neosperience mette a disposizione includono le reti neurali specializzate nel riconoscimento di pattern specifici all'interno di immagini e i modelli di correlazione dei dati,



Corriere Comunicazioni

Industria 4.0

che potranno essere impiegati nel supporto allo screening e, in seguito, nella valutazione delle terapie in relazione ai dati raccolti, migliorando la determinazione della prognosi. Dati raccolti in forma anonima, nel rispetto della normativa sulla privacy. Ha contribuito all' ideazione del progetto il dottor Alberto Barosi, responsabile della Diagnostica non invasiva cardiovascolare dell' Ospedale Sacco di Milano , esperto nel campo della diagnostica con ultrasuoni. L' iniziativa vede coinvolti un pool di ospedali Covid delle province di Milano, Bergamo e Brescia . Neosperience, insieme al Politecnico di Milano e agli altri partner che si stanno aggregando, si farà promotrice della condivisione, senza fini di lucro, dei risultati conseguiti, che rimarranno proprietà del mondo scientifico. I dati e i modelli, unitamente alle metodologie sviluppate, saranno sia resi pubblici su strumenti open source quali Github , sia messi a disposizione dei gruppi di ricerca italiani ed esteri che ne faranno richiesta, potenziando così gli strumenti a supporto della diagnosi e della cura. @RIPRODUZIONE RISERVATA.

Computing "sensoriale", ecco il neurochip che riconosce gli odori

Più performante dei sistemi di deep learning Loihi, il super-processore messo a punto dagli Intel Labs. Porte aperte a nuove applicazioni per il monitoraggio ambientale e il rilevamento di materiali pericolosi

Anche gli odori si preparano a entrare nel dominio del computing . Si chiama Loihi il chip neuromorfico in grado di riconoscere gli odori con una precisione superiore alle soluzioni di deep learning per l'individuazione di sostanze chimiche pericolose. La notizia emerge dal paper pubblicato da Nature Machine Intelligence : i ricercatori degli Intel Labs e della Cornell University hanno dimostrato la capacità del chip neuromorfico di "apprendere" ogni odore senza danneggiare la sua memoria degli odori imparati precedentemente. L' algoritmo che copia il cervello "Stiamo sviluppando algoritmi neurali con Loihi che imitano ciò che accade nel cervello quando annusiamo qualcosa - dice Nabil Imam, Senior Research Scientist degli Intel Neuromorphic Computing Lab . -. Questo lavoro è il primo esempio di ricerca contemporanea che interseca neuroscienze e **intelligenza artificiale** e dimostra il potenziale di Loihi di offrire importanti abilità sensoriali dalle quali potranno trarre beneficio vari settori". Il prossimo passo sarà l' estensione dell' approccio a una gamma più ampia sensoriale e alla risoluzione di problemi astratti come pianificazione e decisione :

"Comprendere come i circuiti neurali del cervello risolvono complessi problemi computazionali - dice Imam - fornirà importanti indizi per la progettazione di un' **intelligenza** delle macchine efficiente e robusta. " WHITEPAPER Automazione della rete: sviluppare o acquistare? Scarica la guida **Intelligenza Artificiale** Networking Utilizzando un algoritmo neurale concepito sullo stesso modello dell' architettura dei circuiti olfattivi del cervello, i ricercatori di Intel e Cornell hanno addestrato il chip per riconoscere gli odori di 10 sostanze chimiche pericolose . Per fare ciò, il team ha utilizzato un set di dati costituito dall' attività di 72 sensori chimici in risposta a questi odori e ha configurato lo schema circuitale dell' olfatto biologico su Loihi. Il chip ha imparato rapidamente la rappresentazione neurale di ciascuno degli odori e ha riconosciuto ogni odore, anche se "camuffato", indicando in questo modo la strada per altri incroci di neuroscienze e **intelligenza artificiale**. Il "neurochip" potrebbe aprire la strada a sistemi di elaborazione chemiosensoriale intelligenti , di cui dotare robot per il monitoraggio ambientale e il rilevamento di materiali pericolosi o per le attività di controllo di qualità nelle fabbriche. Potrebbero essere utilizzati per diagnosi mediche in cui alcune malattie emettono odori particolari. @RIPRODUZIONE RISERVATA.



Cos'è e a cosa serve il digitale. Il Coronavirus ce lo insegnerà

Siamo alla prova del nove. E questa emergenza potrebbe riservare inaspettate sorprese. Perché non tutto quel che 'luccica' di online fa rima con servizi reali e benefici concreti per i cittadini, le aziende, i territori, la società. E paradossalmente si aprirà una finestra importante per i 'piccoli' più che per i blasonati colossi

Il digitale non è tutto uguale e soprattutto non è quel che sembra. E questa situazione di emergenza inaspettata ce ne sta già dando la prova. Ci sono tech-digital company italiane e più in generale soggetti che fanno capo al comparto Ict nostrano che stanno registrando un aumento della domanda di servizi e soluzioni come mai prima d'ora. Di contro colossi blasonati, i cosiddetti Gafa (Google, Apple, Facebook e Amazon) si trovano costretti a gestire problematiche inedite al punto da dover fare i conti con l'impossibilità di gestire un' innumerevole quantità di attività. Questa emergenza coronavirus sta dimostrando chiaramente che l'economia reale, di cui il digitale fa parte, vale ben e molto di più di quella "impalpabile" che si confonde nel "magma" dell'online. Veniamo ai fatti: i colossi dell'e-commerce Amazon, sui cui tanti di noi hanno pensato di poter fare totale affidamento in questa fase di quarantena non riesce quasi più a gestire ordinativi e consegne a causa delle inevitabili ripercussioni sulla catena logistica. Negli Usa è stato annunciato un maxi piano di reclutamento per 100mila fra addetti di magazzino e consegne. L'azienda riuscirà a reclutarli?

È di poche ore fa l'annuncio, inoltre, che sarà data priorità alle consegne di prodotti medicali e prodotti di base per la casa. Una "virata" che rappresenta la cartina di tornasole dello status quo. Ma Amazon è ben di più di e-commerce: Amazon Web Services è un'azienda che offre servizi digitali alle aziende e le mette in condizione di operare online. Ed è questo il suo vero punto di forza. Apple è stata la prima ad essere colpita dagli effetti del Coronavirus, in Cina prima e ora in tutto l'Occidente. Facebook e Google e più in generale i social network sono finiti "vittime" delle fake news al punto da essere stati più volte richiamati all'ordine dei controlli. E la Corte dei conti Ue ha appena avviato un'indagine per "danno pubblico". Di contro nelle ultime settimane si è assistito a un boom delle visite ai siti di informazione giornalistica, segno anch'esso concretissimo, che alla prova dei fatti i cittadini sentono il bisogno di informazione affidabile e accreditata. Anche per i Gafa, aziende da 1 miliardo di capitalizzazione, è venuta dunque l'ora di dare prova di resilienza e soprattutto di "concreti" benefici per l'utente-consumatore ma soprattutto l'utente-azienda. Non è un caso se Facebook ha appena stanziato 100 milioni di dollari a sostegno delle Pmi, ben consapevole che è il tessuto economico dei Paesi, quello produttivo e dell'economia dei servizi reali a garantire il sostentamento di tutto il resto. E anche Google e Apple hanno deciso di scendere in campo con le loro piattaforme e tecnologie avanzate - basate in particolare sull'**intelligenza artificiale**,



il machine learning e l'analisi dei big data - per aiutare concretamente i governi a venire a capo dell'emergenza coronavirus. E la Google ha messo in campo le sue piattaforme per la video collaboration e lo smart working. Roba concreta dunque. E ora veniamo all'Italia: l'impennata della domanda di soluzioni, piattaforme, software e dispositivi per lo smart working e le attività di e-learning è il segno tangibile di cosa sia il digitale che "serve". E sta salendo a dismisura anche la domanda di servizi e soluzioni che consentono, in particolare alle aziende, di gestire in digitale un numero sempre più elevato di operazioni e attività, compresa la gestione di incontri ed eventi - convention e convegni inclusi. WHITEPAPER Industry 4.0: come sfruttare il potenziale dei dati per ottimizzare i processi? Digital Transformation IoT Cresce anche la domanda di consulenza per la cosiddetta digital transformation, che non è attivare canali social o imparare a usare l'email (ancora una sconosciuta per molte piccole aziende), ma rappresenta una trasformazione profonda di processi, delle operations e più in generale di tutta la catena del business. E' quella che in gergo si chiama la cultura digitale. Questa domanda crescente sta impattando positivamente sulle aziende "locali", le tech & digital company in grado di interpretare al meglio le esigenze del made in Italy, delle peculiarità dei territori e dei singoli e frammentari business che caratterizzano il nostro tessuto economico. La partita dell'e-commerce sarà tutta da giocare: se le aziende si fossero aperte alla modalità digitale in tempi non sospetti avrebbero senza dubbio potuto beneficiare già oggi dell'opportunità. Tant'è che molti piccoli "pionieri" nonostante le serrande abbassate e al netto del rispetto delle misure legate all'emergenza, stanno comunque in parte "tenendo" grazie agli ordinativi online. Si pensi alle piccole attività commerciali che accettano richieste via Internet per le consegne a domicilio. Per non parlare della Pubblica amministrazione: alcuni Comuni, in particolare quelli delle grandi città, che già da tempo si sono attivati con il disbrigo di numerose pratiche e servizi per i cittadini attraverso la Rete, si sono trovati meno impattati dall'emergenza da un punto di vista operativo. Tutti gli altri si trovano a fare i conti con quel "gap digitale" che ora mostra tutto il suo significato materiale. Ma certamente dalla lezione impareranno. Ed è evidente che passata la bufera il digitale diventerà un alleato e non più il nemico tanto temuto. E le numerose iniziative messe in campo in questi dal Ministero dell'Innovazione guidato da Paola Pisano e da quello della PA capitanato da Fabiana Dadone rappresentano già il segnale importantissimo di una virata importante Last but not least la Sanità: dei mancati decennali investimenti in strutture ospedaliere e nel personale medico e infermieristico stiamo pagando lo scotto. E lo stiamo pagando ancor di più perché a quei mancati investimenti si è aggiunta l'incapacità di intravedere nel digitale una soluzione per supplire a molte mancanze. La telemedicina e la diagnostica a distanza sono il fiore all'occhiello di poche, pochissime strutture "visionarie". Tutti gli altri sono ancora all'era geologica delle file agli sportelli e nei casi più "avanzati" dei Cup telefonici e delle richieste informative via e-mail (spesso senza risposta). E persino per le ricette elettroniche la procedura non è ancora end-to-end. Quanti pazienti si sarebbero potuti gestire oggi a distanza grazie all'e-health? Quanti strumenti

Corriere Comunicazioni

Industria 4.0

di video e teleradiologia , già ampiamente disponibili sul mercato, si sarebbero potuti sfruttare per evitare di ingolfare la macchina ospedaliera e gli studi medici? Ecco dunque, al di là dell' entertainment e delle chiacchiere da social, che cos' è il digitale, quello "vero", quello che fa parte dell' economia reale . @RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Industria 4.0

la stretta

Golden power, stop domande fino al 15 aprile

L'ipotesi: una cabina di regia a palazzo Chigi contro i rischi di scalate a società strategiche

Marco Ludovico

ROMA L'allarme per i rischi della nostra economia è al massimo. «Vanno immediatamente individuati gli strumenti finanziari e legislativi - è l'appello del presidente del Copasir Raffaele Volpi - la difesa degli interessi economici e strategici del Paese è inderogabile». Le telefonate corrono frenetiche tra tecnici e politici: presidenza del Consiglio, intelligence, Mef, Consob, altri ministeri. Se la Francia ha prefigurato uno «stato di guerra» sull'economia, il clima negli uffici del governo italiano non è molto diverso. Ma Parigi ha un regime di difesa dei suoi asset più forte di tutti, con una storia pluridecennale. A Roma, invece, ora si deve trovare una sintesi: sul piano politico e poi tecnico. Le ipotesi sono diverse. Circola quella di costituire una cabina di regia a palazzo Chigi per coordinare informazioni e decisioni sulla difesa del nostro sistema economico. Se ne parla, ma è tutta da costruire. Ci sono poi idee ancora più suggestive, ma possono ridimensionarsi all'esame di fattibilità. Si parla di un maxi scudo antiscalate ostili per le società italiane quotate, esteso al settore finanziario. Un super golden power, insomma, ma deve fare i conti con la normativa europea. In

generale, ogni intervento su società sottoposte a normativa Ue non ci lascia il campo libero per qualunque decisione. Si parla anche di un fondo di ricapitalizzazione per le società rientranti nella tutela del golden power: in caso di emergenza dovrebbe intervenire come un fondo sovrano per salvare una compagnia sotto tiro e ricapitalizzarla, con un ruolo centrale in questa configurazione svolto da Cdp-cassa depositi e prestiti. Nell'attesa di scelte impegnative si prova ad accelerare nell'attuazione della legge sul perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. Una normativa con poteri più estesi per il golden power, applicato anche al settore del 5G: in uno scenario come questo torna molto utile ampliare lo strumento anti scalate. «C'è il panico per il coronavirus, ma c'è anche il panico per i mercati» dice una fonte qualificata. Si corre, dunque, per estendere la protezione del golden power a una serie di settori. L' **intelligenza artificiale** e **robotica**, tecnologie aerospaziali, nano e biotecnologie. Infrastrutture critiche: acqua, salute, media, trattamento dati personali. Strutture elettorali e finanziarie. Settori di approvvigionamento di fattori produttivi, a cominciare dalle materie prime. Persino l'accesso alle informazioni sensibili e la libertà dei media, negli elenchi stilati dai tecnici di governo, potrebbero rientrare in questo golden power più esteso. Ancora più pratica, intanto, è una decisione ormai prossima: la sospensione fino al 15 aprile della possibilità di presentare istanza alla presidenza del Consiglio per ottenere il via libera a un'acquisizione societaria. Al Dis, dipartimento informazioni e sicurezza con un ruolo centrale in questa procedura,



Il Sole 24 Ore

Industria 4.0

stanno valutando la situazione in atto ed è probabile una scelta in questo senso. In virtù, innanzitutto, di una norma sulla sospensione di una serie di procedure amministrative prevista dal decreto legge «Cura Italia». Ma le motivazioni sorgono anche dalle difficoltà delle imprese, in questa fase, a mettere in piedi una procedura articolata di presentazione della domanda. Il rinvio quantomeno allontana il pericolo di scalate immediate, peraltro adesso non così concreto stando a una serie di osservatori qualificati. Il punto più generale attiene in realtà ai rischi di speculazione sul debito pubblico e i titoli di stato. L'attività informativa d'intelligence cerca di anticipare le valutazioni di analisti e investitori. Il timore è che la stessa stima di un Pil (prodotto interno lordo) italiano con un segno negativo del tre per cento, già circolata nei giorni scorsi, sia rivista al peggio: quantomeno al quattro per cento negativo. Sono scenari drammatici. E spiegano l'intervento deciso di Volpi: «Strumenti di dissuasione e deterrenza contro aggressioni aggressive alle nostre aziende strategiche devono subito rientrare nelle riflessioni del governo e del presidente del Consiglio». La parola, adesso, passa a Giuseppe Conte. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

I big data? Gli italiani li temono e non li sanno "valorizzare"

È quanto emerge dallo studio "Retail Transformation 2.0" a firma di Digital Transformation Institute e Cfmt. La maggioranza dei cittadini consapevole dei benefici nell' acquisire informazioni ma meno della metà ne conosce potenzialità e benefici per automatizzare tutta una serie di attività

I big data? Poco conosciuti e spesso anche temuti . È quanto emerge dalla ricerca " Retail Transformation 2.0 realizzata da Digital Transformation Institute e Cfmt dedicata a indagare il fenomeno nel nostro Paese. Secondo i risultati dello studio quasi 9 italiani su 10 sono consapevoli del fatto che acquisire informazioni su un prodotto o un servizio è oggi molto più facile che in passato . Questo anche grazie alla raccolta e analisi di Big Data, tecnologia però ancora poco conosciuta considerato che solo 4 su 10 (dato di poco più elevato rispetto al 2018) affermano di avere familiarità con la tecnologia . Pochi, quindi, coloro che hanno chiaro il meccanismo della raccolta dati finalizzata a personalizzare offerte commerciali e informazioni . Pochi anche rispetto ad altre tecnologie digitali con cui gli intervistati mostrano maggiore familiarità come social network (95% quelli che affermano di sapere di cosa si tratta), **intelligenza artificiale** (82%), innovazione sostenibile (76%) e realtà aumentata e virtuale (75%). I big data però, spiega la ricerca, possono esser e utili per addestrare le macchine a svolgere lavori in precedenza prerogativa delle persone, con molti italiani che ritengono che le AI siano già molto più efficienti dei lavoratori in carne e ossa: ad esempio nel trovare il percorso più rapido in città (73%), investire in Borsa (37%), arbitrare una partita di calcio (34%) diagnosticare malattie (29%) o svolgere le faccende domestiche (28%). Resistono invece quali attività per le quali l' uomo viene considerato ancora necessario la scrittura di articoli di giornale (75%, ma nel 2018 era il 79%); comporre musica (71%, -6%); presentarci potenziali amici (69%, -5%); selezionare il personale più adeguato per una azienda (65%, -4%); emettere giudizi e sentenze legali (65%, -9%); guidare (56%, -4%). L' informazione personalizzata con i big data è percepita come tale solo dal 15% degli intervistati , con un 53% a cui è capitato di provare. Il 44% delle persone sostiene di essere interessato a questo tipo di servizio, con un incremento del 7% rispetto alla prima edizione della ricerca. A fronte di un 29% di italiani che si sentono del tutto a proprio agio a fronte di informazione personalizzata, c' è un 24% che percepisce una situazione di disagio causato, per alcuni, da "sensazione di essere controllato e spiato" o per il non potersi "sottrarre alla pubblicità, non avere tregua rispetto all' invadenza". I big data ispirano però anche dei genuini timori: "Anche se si parla tanto di nuove norme e nuove politiche aziendali dei giganti del web, finché useremo i social network i nostri dati personali non saranno al sicuro", sostengono alcuni intervistati dalla ricerca. Sette italiani su 10 la pensano in questo modo, con un incremento significativo rispetto all' edizione 2018 della ricerca, in particolare per i Millennials (+6%), la



Corriere Comunicazioni

Industria 4.0

Generazione X e le persone con competenze digitali buone (+4%). "Quella degli utenti è una percezione - dice Stefano Epifani, presidente del Digital Transformation Institute - che evidenzia un rischio reale. In effetti ci troviamo per la prima volta nella storia dell' uomo di fronte ad alcuni attori, molto pochi e molto grandi, che disponendo delle informazioni degli utenti detengono nelle loro mani un potere enorme. Il potere che deriva dalla conoscenza di abitudini, gusti, intenzioni, convinzioni, modelli di percezione del mondo. E che grazie al quale sono in grado, questi stessi elementi, di influenzarli. Ciò non vuol dire certo che tali attori siano dei "nemici" da combattere, ma senz' altro quella che qualcuno chiama la società delle piattaforme, perché non sviluppi quello che Zuboff definisce il capitalismo di sorveglianza, va ripensata nelle norme, nelle dinamiche, nei principi".

Agenda Digitale

Industria 4.0

Telemedicina al ralenti, ecco cosa manca per un vero decollo

Linee di indirizzo nazionali non aggiornate, scarse infrastrutture digitali (e non), iniziative a macchia di leopardo. La strada verso nuovi modelli sanitari è ancora lunga per l'Italia. Serve fare sistema o il Paese rischia di perdere un'ulteriore occasione. E di scoraggiare gli investimenti in ricerca

Alle soglie del nuovo decennio è importante fare il punto in termini di applicazione e criticità su di uno strumento chiave per lo sviluppo della Sanità digitale nel nostro Paese: il remote care e la telemedicina. Agendadigitale.eu ha ospitato nell'ultimo anno numerosi contributi (qui uno dei tanti) su queste tematiche. Ecco una riflessione ulteriore su stato dell'arte e criticità e sulle strategie migliori per il futuro.

Indice degli argomenti
Tecnologie per la telemedicina
Come noto negli ultimi anni, grazie agli sviluppi tecnologici e in particolare le innovazioni nelle tecnologie ICT, alcuni servizi di assistenza sanitaria, clinici e riabilitativi ripetitivi ma anche di tipo sociale di supporto, possono essere realizzati in modo delocalizzato rispetto alle strutture (socio)sanitarie grazie a apparecchiature diagnostiche miniaturizzate così da essere facilmente trasportabili o installabili in postazioni più vicine ai cittadini o domiciliare direttamente in casa del paziente, oppure facendo ricorso per esempio a consulti in video conferenza online (attraverso applicativi come Skype o simili). Questo può facilitare i processi di prevenzione secondaria, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio nei pazienti anche attraverso la penetrazione capillare nel territorio su controlli ripetitivi: controlli pressori, cardiovascolari, glicemici, audiologici. Tali opportunità si sposano bene con il trattamento di patologie croniche che spesso colpiscono la fascia più anziana o comunque i soggetti più fragili e a rischio della popolazione. I vantaggi della telemedicina I benefici del remote care e della telemedicina per i pazienti sono evidenti: meno visite a strutture sanitarie e studi medici, minori costi e fastidi da sostenere per gli spostamenti, soprattutto per aree difficili da raggiungere o in cui le strutture sanitarie non siano vicine; riabilitazione più intensiva e potenzialmente migliori risultati in termini di guarigione o comunque trattamento delle patologie, soprattutto quelle croniche; accesso a trattamenti che altrimenti non sarebbero disponibili se non dopo lunghe attese o solo per periodi limitati (come per esempio riabilitazione e terapia di linguaggio per i pazienti colpiti da infarto o ictus etc). Allo stesso tempo i potenziali vantaggi per il SSN ed i medici non sono trascurabili: si tratta di uno dei principali ambiti di applicazione della sanità in rete che può incrementare l'equità nell'accesso ai servizi sanitari e a competenze di eccellenza, grazie al decentramento e alla flessibilità dell'offerta di servizi resi. Inoltre può avere effetti positivi sull'efficacia dell'azione e sulla riduzione dei costi da sostenere. Remote Care Management: i benefici A livello internazionale, i programmi di Remote Care Management (RCM) usano le tecnologie



Agenda Digitale

Industria 4.0

di telemedicina per facilitare, in situazioni giustificate clinicamente, il monitoraggio, la cura e l'educazione a distanza dei pazienti e contribuire strategicamente ai programmi di gestione e tutela della salute pubblica in una ottica di value-based care, specialmente dei pazienti affetti da patologie croniche. L'idea di base è quella di massimizzare il valore creato per il cittadino informando, attivando, creando consapevolezza, motivando e coinvolgendo il paziente nel processo di cura. Molti studi hanno dimostrato i benefici derivanti dall'attivazione dei pazienti nel percorso di cura, mostrando come i pazienti maggiormente attivi sono più predisposti a seguire i regimi di trattamento, attivare cure preventive ed a partecipare maggiormente alle decisioni riguardo le proprie cure. Alcuni studi (per es. Health Affairs, 2014) hanno anche mostrato come i pazienti meno attivi nel percorso di cura sono anche più costosi per il sistema sanitario (fino a un quinto in più). RCM offre ai medici migliori opportunità di entrare in relazione in modo efficace ed efficiente con pazienti ad alto costo ed alto rischio. Essi possono monitorare in tempi rapidi, se non in tempo reale, i pazienti, fare un consulto in caso di piccoli malesseri, e offrire sul momento indicazioni per insegnare loro quali cause possono esacerbare le loro condizioni di salute e cosa fare per alleviare tali condizioni. In aggiunta il RCM offre vantaggi rispetto ai modelli di cure primarie tradizionali basate su visite in ambulatorio per malati cronici ma in condizioni non gravi, per esempio consentendo al personale infermieristico di offrire assistenza clinica e monitorare molti pazienti lasciando liberi i medici di focalizzarsi sui pazienti più gravi che richiedono interventi specifici. Inoltre offre giornalmente e in modo continuativo al personale medico e infermieristico dati utili a curare e gestire i pazienti: avere a disposizione dati in modo longitudinale sulla vita del paziente rende sicuramente meno difficoltosi ed inefficienti la diagnosi e il trattamento rispetto a dati sporadici. Per questo è opinione comune che l'abbinamento di big data e analisi con i programmi RCM possa essere in grado di contribuire in modo significativo alla creazione di maggior valore da parte dei programmi di gestione della salute della popolazione. Gli ostacoli da superare Tuttavia, tutto ciò non è per niente semplice da realizzare in quanto persistono difficoltà applicative di tipo tecnico, organizzativo e regolativo. Per non parlare delle difficoltà connesse con la mentalità e le conoscenze/competenze del personale medico o infermieristico e dei pazienti. Basti pensare per esempio alla necessità di investimenti su formazione /aggiornamento dei medici nonché dei pazienti che non sono sempre particolarmente avvezzi con le tecnologie, tenendo conto che le malattie croniche, principale ambito di applicazione di remote care e telemedicina, colpiscono soprattutto gli anziani. Telemedicina, i riferimenti regolativi WHITEPAPER Data Strategy: quali sono le 3 fasi principali del processo di relazione con il cliente? Big Data Big Data La telemedicina, come specificato in precedenza può essere definita come "l'insieme delle tecniche informatiche a supporto dell'assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria con la conseguente possibilità di garantire a distanza, per selezionati pazienti, prestazioni e servizi sanitari, sociosanitari e sociali". Essa, come ricordato da Siegel (2017), può distinguersi in telemonitoraggio - tramite dispositivi mobili o tramite la ricezione di referti via

Agenda Digitale

Industria 4.0

internet/telefono dei sintomi e/o progressione della malattia - ; tele-formazione o tele-educazione dei pazienti; teleconsulto tra professionista sanitario e paziente e/o caregiver e infine teleassistenza - che simula in videoconferenza una visita ambulatoriale de visu -, che è anche l' unica forma di telemedicina sincrona poiché si svolge in tempo reale. Con riferimento invece alle finalità taluni distinguono tra Telemedicina specialistica, Telesalute se attiene alle cure primarie o di Teleassistenza in caso di sistemi socio-assistenziali per anziani o persone con fragilità tramite gestione di allarmi, attivazione dei servizi di emergenza e chiamate di "supporto" da parte di un centro servizi. Stato dell' arte in Italia In Italia, i principali riferimenti regolativi riguardo diffusione delle nuove tecniche di interazione tra personale (socio)sanitario e pazienti - e dunque anche alla telemedicina - sono il Patto per la Sanità Digitale e le Linee di Indirizzo Nazionali del Ministero della Salute in materia di Telemedicina , elaborate da un gruppo di lavoro presso il Consiglio Superiore della Sanità (2014-2015). Dopo l' approvazione delle Linee nazionali sono stati emanati ulteriori indirizzi normativi e/o programmatori che riguardano l' aspetto organizzativo o tecnologico della telemedicina: Patto della Salute 2014-2016, ma anche il più recente Patto della Salute 2019-2021 ove si fa riferimento a dispositivi e tecnologie mediche e la necessità di coadiuvare e collaborare con "l' industria dei dispositivi e delle tecnologie mediche (per cronicità ed anziani in particolare) per generare nuovo valore a beneficio di medici e pazienti"; Specifiche tecniche per l' interoperabilità tra i sistemi regionali di Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE (2015), Reti di eccellenza per le malattie rare - Teleconsulto, Telecooperazione, Telesorveglianza (2015), nuovo nomenclatore ambulatoriale e LEA (2017). Telemedicina, investimenti dell' Italia In Italia, la spesa per la telemedicina è in continua crescita, nel 2017 era stimata per 24 milioni di euro , ma la diffusione non sembra decollare speditamente e i servizi presenti nelle varie regioni sono disponibili in maniera abbastanza disomogenea ed eterogenea nelle soluzioni. Le Linee di Indirizzo nazionale per la Telemedicina, approvate alla Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio 2014, forniscono infatti indicazioni e definizioni di livello generale in merito alla tipologia dei servizi ed alla modalità di erogazione, ma non contengono indicazioni di tipo tecnico per l' implementazione . Inoltre nel frattempo le tecnologie e gli strumenti si sono evoluti ma le linee di indirizzo non sono state aggiornate . Come fa notare Pillon (2019) , il Ministero della Salute nel 2019 ha stanziato 17.432.447,00 nel 2019 ed altrettanti nel 2020 e nel 2021 per l' obiettivo strategico "Promozione delle azioni prioritarie, previste dal Patto per la sanità digitale e identificate dalla Cabina di Regia NSIS integrata , "per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso l' impiego sistematico dell' innovazione digitale in sanità ", tra le quali anche la " mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio nazionale in coerenza con quanto denito nelle linee di indirizzo in materia di telemedicina". Tuttavia, tale mappatura non risulta ancora completata a causa di alcune difficoltà nel dialogo e collaborazione tra amministrazioni e organismi coinvolti. Diffusione a macchia di leopardo Risulta comunque rilevante sottolineare che alcune regioni, come ad esempio Veneto o Lombardia,

Agenda Digitale

Industria 4.0

hanno deliberato e programmato ulteriormente in tal senso con l'avvio di esperienze e sperimentazioni in ambito sanitario - in particolare per la cronicità - orientati anche alla telemedicina. Non tutte le regioni però si sono dotate di un piano strategico specifico: la Telemedicina spesso è ricompresa a livello generale nel quadro della Sanità Digitale a livello regionale. Nella Provincia autonoma di Bolzano poi, come ricordato da Mastrobuono (2019), sono state avviate alcune sperimentazioni in campo di teleassistenza dermatologica e cardiologica ed è stata predisposta una prima versione del Master Plan Telemedicina 2019-2021 che è stato elaborato insieme ad alcune innovazioni organizzative previste dal Piano sanitario provinciale 2016-2020, con particolare riferimento al piano della cronicità del dicembre 2018 che è già in funzione ed ha coinvolto circa 14.000 pazienti diabetici e i medici di medicina generale. Tutti i nodi applicativi Da quanto segnalato in precedenza emergono quindi diverse criticità applicative e dunque ambiti su cui intervenire ed investire nel futuro. In primo luogo, si evidenzia un problema di governance del sistema sanitario su queste tematiche e di definizione di un orientamento condiviso. Esso dovrebbe invece condurre per esempio ad aggiornare e potenziare le linee di indirizzo nazionali anche a livello operativo ed organizzativo e ad attivare collaborazioni fattive anche con soggetti privati produttori di dispositivi innovativi per il remote care e/o potenziali erogatori di servizi socio-assistenziali. Occorre quindi identificare una strategia unitaria che permetta di definire un quadro regolatorio coerente a livello nazionale, per es. il Piano della cronicità e il Patto per la sanità digitale, per coadiuvare l'utilizzo della telemedicina come strumento di sanità digitale in grado di favorire sia la gestione dell'appropriatezza clinica e prescrittiva, sia l'aderenza terapeutica e l'accessibilità ad elevati standard di servizi nonché per garantire equità territoriale e sostenibilità dei costi. A questo proposito potrebbe essere utile anche garantire l'uniformità di trattamento definendo dei requisiti e standard e avviando dei processi di accreditamento dei servizi e dei centri erogatori in un contesto integrato nel sistema sanitario nazionale e non solo a livello sperimentale che dia garanzia ai pazienti, agli operatori e al soggetto finanziatore. Ogni regione andrà a definire dei criteri per l'accREDITamento adeguati al tipo di servizio erogato e declinati in modo differente sulla base degli attuali requisiti richiesti in cui il percorso clinico assistenziale (PCA o PDTA) deve essere integrato con le attività di telemedicina. Telemedicina, integrazione mancata Un'altra criticità fondamentale risulta quindi essere l'integrazione tra telemedicina e gli altri strumenti e supporti di sanità digitale, in particolar modo con il Fascicolo Sanitario Elettronico, le cui funzionalità dovrebbero essere aggiornate a tale scopo e uniformate sul territorio nazionale. Questo è fondamentale per garantire un flusso continuo ed affidabile di informazioni e dati sulla salute dei cittadini che dipende anche dalla presenza di regole e standard tecnici a garanzia e supporto dell'interoperabilità (e potenzialmente anche il riuso di strumenti/ soluzioni di successo) nella gestione dei processi tra diversi strumenti di e-health e tra diverse regioni in accordo con le linee di indirizzo per la telemedicina già emanate. La produzione di informazioni nell'ambito delle differenti tipologie di servizi di Telemedicina può porre un problema

Agenda Digitale

Industria 4.0

di archiviazione e consultazione di tali informazioni e di gestione delle stesse. Una volta, però, che i documenti ed i dati vengono memorizzati e resi potenzialmente disponibili agli utenti autorizzati, per rendere facilmente fruibile il patrimonio informativo del FSE è indispensabile sviluppare applicazioni che valorizzino tali informazioni e supportino sia la prevenzione, le diagnosi e le cure, ma anche il monitoraggio della situazione di salute e la ricerca scientifica. Occorre ricordare che con le applicazioni di telemedicina potrebbero confluire nel FSE informazioni eterogenee (testi, immagini diagnostiche di vario tipo, ma anche audio e video) per le quali servono regole per l'integrazione reciproca. Un terzo elemento da monitorare è connesso dunque alla tutela della sicurezza nella conservazione e diffusione dei dati riguardante i cittadini e il loro stato di salute, nonché la tutela della privacy. Un altro elemento di criticità riguarda come sfruttare al meglio, senza perdere occasioni, ma anche senza creare dispersività ed eccessiva confusione (tramite mille regole ed eccezioni), quindi in un quadro integrato, tutte le potenzialità di strumenti ICT innovativi. Come per esempio l'**intelligenza artificiale** e il machine learning applicati ai big data, o all'**Internet of Things**, ma anche il cloud, o la realizzazione di app semplici ma efficaci per smartphone, o per dispositivi indossabili come gli smartwatch o sensori da installare nelle abitazioni. Tutti questi strumenti, se coadiuvati anche da strumenti di connettività veloce come il per esempio il 5G o la fibra ottica, possono contribuire a rivoluzionare i percorsi di cura ma anche la vita stessa delle persone. Tuttavia, ciò potrebbe risultare complesso in un paese come l'Italia che è molto anziano. Il tema (spinoso) delle skill. In effetti, un ultimo elemento di criticità è, come segnalato in precedenza quello della mentalità e delle conoscenze e competenze tecnologiche di operatori socio-sanitari ed utenti. La mentalità e la cultura organizzativa dei medici e degli operatori (socio)sanitari coinvolti, insieme alla incertezza regolativa - per esempio su come organizzare effettivamente la giornata di lavoro tra visite ed interventi tradizionali "de visu" e interventi di telemedicina - potrebbero scoraggiare l'adozione di strumenti di questo tipo. Inoltre non bisogna dimenticare che se i medici e gli altri operatori (socio) sanitari sembrerebbero aver ormai preso abbastanza confidenza con gli strumenti basati sulle nuove tecnologie ICT - visto che devono utilizzare con una certa frequenza quantomeno la ricetta elettronica ed il Fascicolo Sanitario Elettronico - lo stesso non si può dire per tutti gli utenti del SSN. Tanto più che, come sottolineato in precedenza, i destinatari privilegiati della telemedicina sono anziani o persone in situazioni di fragilità o rischio. Telemedicina, servono più sinergie. In conclusione, oltre alle criticità delineate in questo paragrafo, è utile ricordare che il remote care e la telemedicina sono strumenti da integrare con la medicina più tradizionale, che richiedono investimenti per risolvere criticità e creare consapevolezza. Le problematiche da gestire sono molte: dalla sicurezza delle informazioni alla privacy e alla necessità di una connettività all'altezza dei servizi, la necessità di organizzare servizi socio sanitari, tradizionali e non, tra strutture ospedaliere e territorio attraverso reti collaborative che tendono a spostare sempre più il loro ambito di azione verso il domicilio del paziente. Per cui

Agenda Digitale

Industria 4.0

si rendono necessari investimenti a livello nazionale e decentrato per coadiuvare la sinergia tra strutture sanitarie pubbliche, università e aziende tecnologiche private , ma anche per potenziare la connettività 5G ultraveloce e la fibra ottica diffusa . Senza questi investimenti infrastrutturali e di conoscenza si rischia di non sfruttare adeguatamente i potenziali vantaggi della telemedicina/remote care , scoraggiare le aziende nell' investire in ricerca e perdere dunque (ulteriori) occasioni. @RIPRODUZIONE RISERVATA.

Unidata debutta in Borsa: +4,46% sul prezzo di offerta

Al primo giorno di negoziazione, le azioni dell' operatore laziale di telecomunicazioni arrivano a 13,58 euro, con una capitalizzazione a fine giornata di 33,1 milioni

Unidata debutta in borsa e lo fa col botto, soprattutto considerato il momento attuale. Ieri ha infatti avuto inizio la negoziazione delle azioni del gruppo di Tlc sul mercato Aim Italia, azioni che hanno chiuso con un prezzo di 13,58 euro in aumento del 4,46% rispetto al prezzo di offerta pari a 13 euro. La capitalizzazione a fine giornata risulta quindi pari a 33,1 milioni euro. Nella prima giornata di negoziazione sono state complessivamente scambiate sul mercato 42.700 azioni per un controvalore di oltre 550 mila euro. Nel processo di quotazione, Unidata è stata assistita da EnVent Capital Markets quale Nomad e Global Coordinator dell' operazione. Lo sviluppo dell' azienda Unidata è un operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio. Fondata nel 1985 da tre soci tuttora in azienda, dispone di una rete in fibra ottica di oltre 2000 km in continua espansione, una rete wireless e un data center proprietario, fornendo a oltre 6.500 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultralarga con architetture di rete FttH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in Volp, servizi in cloud e altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Altre attività in fase di start-up operativo riguardano l' Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City. X° edizione di Telco per l' Italia: come (ri)portare l' Italia fra i leader mondiali delle Tlc? "Siamo molto orgogliosi di questo nuovo traguardo soprattutto nelle difficili circostanze del momento", comunica l' azienda in una nota. "Il primo giorno di negoziazione è stata per Unidata una giornata emozionante sia per l' ingresso 'formale' in Borsa con l' inizio delle negoziazioni delle nostre azioni sia per l' interesse riscontrato da parte degli investitori. Nel corso di una mattinata complessa che ha visto una forte volatilità di numerosi titoli con forti picchi al ribasso ed al rialzo, il nostro titolo ha mantenuto un andamento lineare a partire dal prezzo di apertura fino ad essere sospeso al rialzo chiudendo poi positivamente toccando quasi i 14 euro. Siamo quindi molto soddisfatti dell' andamento delle negoziazioni odierne. Il nostro posizionamento di punta nel settore sempre più strategico delle telecomunicazioni e di Internet, il nostro impegno nella R&S e la costante passione nell' affrontare le sfide motivano e rafforzano sempre di più la nostra fiducia nel futuro; continueremo a fare tutto quanto opportuno per affrontare questa nuova fase aziendale con energia ed impegno condividendo con la comunità finanziaria i nostri nuovi progetti e risultati". @RIPRODUZIONE RISERVATA.

L'OPERAZIONE
Unidata debutta in Borsa: +4,46% sul prezzo di offerta

Al primo giorno di negoziazione, le azioni dell'operatore laziale di telecomunicazioni arrivano a 13,58 euro, con una capitalizzazione a fine giornata di 33,1 milioni

17 Mar 2020

Argomenti trattati

- Unidata
- AIM Italia
- Capitalizzazione
- Prezzo di offerta
- Volatilità
- Investitori

Articoli correlati

- L'OPERAZIONE**
Unidata sbarca in Borsa, negoziazioni dal 16 marzo su Aim
- INTELLIGENZA**
Unidata verso la Borsa. Ibrunelli: "Puntati a espandervi. Accei industriali prime target"
- ENERGIA**
Smart metering, sistema Unidata-Zenzer per nuove soluzioni IoT
- BORSA**
Unidata, al via il bookbuilding per la quotazione

Unidata debutta in borsa e lo fa col botto, soprattutto considerato il momento attuale. Ieri ha infatti avuto inizio la negoziazione delle azioni del gruppo di Tlc sul mercato Aim Italia, azioni che hanno chiuso con un prezzo di 13,58 euro in aumento del 4,46% rispetto al prezzo di offerta pari a 13 euro. La capitalizzazione a fine giornata risulta quindi pari a 33,1 milioni euro. Nella prima giornata di negoziazione sono state complessivamente scambiate sul mercato 42.700 azioni per un controvalore di oltre 550 mila euro. Nel processo di quotazione, Unidata è stata assistita da EnVent Capital Markets quale Nomad e Global Coordinator dell' operazione. Lo sviluppo dell' azienda Unidata è un operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio. Fondata nel 1985 da tre soci tuttora in azienda, dispone di una rete in fibra ottica di oltre 2000 km in continua espansione, una rete wireless e un data center proprietario, fornendo a oltre 6.500 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultralarga con architetture di rete FttH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in Volp, servizi in cloud e altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Altre attività in fase di start-up operativo riguardano l' Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City. X° edizione di Telco per l' Italia: come (ri)portare l' Italia fra i leader mondiali delle Tlc? "Siamo molto orgogliosi di questo nuovo traguardo soprattutto nelle difficili circostanze del momento", comunica l' azienda in una nota. "Il primo giorno di negoziazione è stata per Unidata una giornata emozionante sia per l' ingresso 'formale' in Borsa con l' inizio delle negoziazioni delle nostre azioni sia per l' interesse riscontrato da parte degli investitori. Nel corso di una mattinata complessa che ha visto una forte volatilità di numerosi titoli con forti picchi al ribasso ed al rialzo, il nostro titolo ha mantenuto un andamento lineare a partire dal prezzo di apertura fino ad essere sospeso al rialzo chiudendo poi positivamente toccando quasi i 14 euro. Siamo quindi molto soddisfatti dell' andamento delle negoziazioni odierne. Il nostro posizionamento di punta nel settore sempre più strategico delle telecomunicazioni e di Internet, il nostro impegno nella R&S e la costante passione nell' affrontare le sfide motivano e rafforzano sempre di più la nostra fiducia nel futuro; continueremo a fare tutto quanto opportuno per affrontare questa nuova fase aziendale con energia ed impegno condividendo con la comunità finanziaria i nostri nuovi progetti e risultati". @RIPRODUZIONE RISERVATA.

Italia Oggi

Lavoro e Previdenza

Circolare Inps con le aliquote a carico delle aziende in vigore nel 2020

Agricoltura più costosa

Contributi per la manodopera su dello 0,20%

LEONARDO COMEGNA

La contribuzione a carico delle aziende agricole per la manodopera occupata nel 2020 è fissata al 46,3365%. L'incremento, rispetto allo scorso anno, è dovuto all' art. 3 del dlgs n. 146/97 il quale stabilisce che l' aliquota destinata al **fondo pensioni** dovuta per gli operai agricoli aumenti annualmente, sino a raggiungere quella prevista per la generalità dei datori di lavoro, di uno 0,70%: 0,50 a carico del dipendente e 0,20%, a carico dell' impresa. Considerato che per i lavoratori è stata già raggiunta l' aliquota contributiva a loro carico (8,84%), l' incremento di cui sopra riguarda solo la quota a carico del datore di lavoro. L' aumento, in altre parole, è di 0,20%, per cui l' aliquota Ivs del settore primario passa quindi dal 29,10, al 29,19%, di cui 20,35% a carico azienda. Le nuove tabelle contributive valide per l' anno in corso sono riportate nella circolare n. 39/2020, nella quale l' ente ricorda peraltro le agevolazioni previste per il settore. Riduzioni. Confermate le agevolazioni per le aziende ubicate o che comunque operano nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno. Ciò in base alla previsione di cui all' art. 1, comma 45 della legge di Stabilità 2011 (legge n. 220/2010). Questi i contributi per il 2020: - nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione compete nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro; - nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell' obiettivo, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68%. © Riproduzione riservata.

LAVORO E PREVIDENZA

Circolare Inps con le aliquote a carico delle aziende in vigore nel 2020

Agricoltura più costosa

Contributi per la manodopera su dello 0,20%

Le aliquote dal 2020

Contributo	Aliquota	Importo	Totale
Contributo per la manodopera	29,19%	8,84%	38,03%
Contributo per la manodopera (a carico del datore)	0,20%	0,20%	0,20%
Totale	29,39%	9,04%	38,43%

Il tfr di febbraio a quota 0,25%

Tutti gli indici dal 1985 a oggi

Contributi quota lavoratori dovuti anche per chi beneficia dei versamenti sospesi

L'INPS dovrebbe garantire i datori sul fatto che anche per i contributi la sospensione di marzo riguarda sempre e comunque la loro interezza

Chi ha operato le normali ritenute fiscali e contributive, sulle retribuzioni erogate ai propri dipendenti e collaboratori nel mese di febbraio, deve porsi la questione del versamento entro il prossimo 20 marzo della quota di **contributi** trattenuti che sono a carico del lavoratore anche se è un soggetto che esercita una delle attività economiche riconducibili ai settori economici maggiormente esposti (ristorazione, turismo, logistica, sport, ecc.) o se è un soggetto che nel 2019 ha avuto ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro. Se infatti il decreto "Cura Italia", rimasto latitante in Gazzetta Ufficiale fino alla tarda notte di ieri, dispone per queste categorie di soggetti la sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali e **previdenziali** in scadenza a marzo (oltre al rinvio tecnico per tutti della scadenza del 16 marzo al 20 marzo), bisogna fare i conti con i tutt'altro che latitanti chiarimenti di prassi dell'INPS. Solo qualche giorno fa, infatti, l'Istituto previdenziale, con la circolare n. 37/2020, nel dare istruzioni in merito alle sospensioni di versamento dei **contributi** in scadenza fino al 30 aprile 2020 disposte dagli artt. 5 e 8 del DL 9/2020, con riguardo, rispettivamente, ai datori di lavoro

esercenti attività nelle "originarie" zone rosse della Lombardia e del Veneto e ai datori di lavoro esercenti su tutto il territorio nazionale attività turistiche, ha infatti replicato il proprio seguente orientamento: "La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento". La traduzione pratica di questa indicazione operativa dell'INPS è che, se un datore di lavoro ha erogato a febbraio 2020 remunerazioni relativamente alle quali ha operato anche la trattenuta di **contributi** a carico del lavoratore, oltre che quella a carico proprio e le ritenute fiscali, al sopraggiungere della scadenza legale di versamento (che è traslata per tutti dal 16 al 20 marzo) dovrà versare "regolarmente" i **contributi** corrispondenti alla quota a carico del lavoratore anche se, per la quota a proprio carico e per le ritenute fiscali potrà invece sospendere i versamenti, perché riconducibile a una delle categorie per le quali il DL "Cura Italia" dispone la sospensione. Sul fatto che, tecnicamente parlando, l'INPS potrebbe ritenere applicabili queste istruzioni



operative anche per le sospensioni di versamenti contributivi disposte dal decreto "Cura Italia", paiono esservi pochi dubbi. In primo luogo, perché il DL riproduce, anche letteralmente, le stesse formule normative che contraddistinguono le norme interpretate dall' INPS con la circ. n. 37/2020. In secondo luogo, perché questa indicazione operativa non costituisce per l' INPS "un fulmine a ciel sereno", ma la conferma di una prassi che ha sempre avvalorato nelle proprie circolari con riguardo ai provvedimenti che in questi anni hanno disposto analoghe sospensioni (tra le altre: circ. 6 novembre 2018 n. 105 e 4 dicembre 2008 n. 106). Se però ci si astrae dall' algido dato tecnico e ci si prova a calare nella drammaticità del momento, ecco che forse l' INPS potrebbe spendere due parole per rassicurare in merito al fatto che la sua consolidata e sicuramente pregevole interpretazione, che distingue tra **contributi** trattenuti a carico del lavoratore e **contributi** trattenuti a carico del datore di lavoro, viene riposta in attesa di tempi migliori e viene sostituita da una impostazione certamente più greve sul piano tecnico, ma di gran lunga più adeguata, volta a garantire i datori di lavoro circa il fatto che, così come per le ritenute fiscali (che, in verità, sono per il loro intero ammontare a carico del lavoratore), anche per i **contributi previdenziali** la sospensione di marzo riguarda sempre e comunque l' interezza dei medesimi, senza distinzioni di sorta anche laddove le trattenute sono state operate anche a carico del lavoratore. Senza polemica e con il massimo rispetto per tutti, ma sarebbe giunta l' ora che, anche nei più profondi meandri della macchina pubblica, si valutasse un approccio di ossequioso rispetto nei confronti di un datore di lavoro privato che paga e continua a pagare stipendi.

Crittografia omomorfa, passepartout della privacy in Sanità

In via di affermazione una soluzione che consente l'analisi dei dati senza decifrarli. IBM e Microsoft al lavoro sul sistema che, se perfezionato, potrebbe dare una svolta al trattamento dati soprattutto nella Sanità digitale, garantendo in automatico il rispetto del GDPR

Il tema del trattamento dei dati personali in ambito medico riveste un carattere di massima attenzione da parte degli stakeholder avviati nel processo di Sanità digitale. E accresce il peso del rispetto dei diritti delle persone che entrano in contatto con le strutture sanitarie. Si va facendo strada in questo senso la crittografia omomorfa, una soluzione dal potenziale rivoluzionario, che potrebbe risolvere alla radice il tema privacy soprattutto nell'healthcare. Indice degli argomenti Dati personali, cosa dicono le norme italiane Sul tema trattamento dati la normativa italiana (art. 1 co. 2 della L. 24/2017, "Sicurezza delle cure in sanità") prevede che la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. Rischio, ovviamente, inteso nella sua accezione più ampia e, quindi, comprensivo anche del rischio derivante dal trattamento dei dati personali dei pazienti, in quanto l'errato trattamento può comportare conseguenze seriamente pregiudizievoli sulle persone fisiche, come indicate nel Considerando 75 del Reg. europeo 679/16 (GDPR). Da un lato, infatti, troviamo gli interessati/pazienti, ossia coloro ai quali si riferiscono i dati personali, mentre dall'altro, quasi come una sorta di controparte, coloro che ricevono i dati e li trattano per le diverse finalità consentite dalla normativa. In particolare, tra questi soggetti troviamo i titolari del trattamento, normalmente professionisti oppure strutture pubbliche o private che erogano servizi sanitari, i quali devono predisporre apposite misure di sicurezza che, unitamente alle misure organizzative, possano garantire la protezione dei dati personali che gli interessati forniscono a chi eroga servizi sanitari, in modo da preservarli da violazioni di sicurezza di vario tipo. Sanità digitale, i rischi di violazione privacy L'utilizzo dei dati personali sanitari con sistemi informatici, infatti, genera molti vantaggi, ma fa correre il rischio innegabile che essi possano essere adoperati in modo improprio da parte degli operatori o degli amministratori di sistema o, caso più socialmente allarmante, da parte di soggetti esterni malintenzionati, guidati da finalità principalmente economiche. In tale contesto, la domanda tecnologica per prevenire queste tipologie di abusi è considerevolmente aumentata. Secondo il recente "2019 Data Breach Investigations Report" pubblicato da Verizon e basato sull'analisi di 41.686 incidenti di sicurezza, dei quali 2013 sono stati confermati come data breach, il 15% delle violazioni hanno riguardato organizzazioni sanitarie. Tra gli errori più ricorrenti che hanno portato alla violazione dei dati vengono menzionati la consegna errata, l'



Agenda Digitale

Lavoro e Previdenza

errore di pubblicazione, l'errore di smaltimento, la perdita dei dati, la configurazione errata. Ed in un mondo in cui, oramai, il trattamento dei dati si svolge in ambienti quasi totalmente digitali, sempre più oggetto di trasformazione digitale in tutto il percorso, dalla diagnosi alla terapia, che arriva a comprendere il complessivo ciclo di vita del dato personale (dalla raccolta alla conservazione fino alla eventuale cancellazione), diventa oltremodo vitale l'utilizzo di adeguate misure di sicurezza che tengano conto di tali aspetti peculiari. Del resto, è noto che i dati personali sono diventati una specie di nuova moneta, tanto da essere, sotto tale aspetto, oggetto di una apposita Direttiva europea, la 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, allorché il servizio erogato viene "pagato" non con moneta circolante, bensì con dati personali. Da qui, il famoso detto "quando il servizio è gratuito, il prodotto sei tu"! Ed è altrettanto noto che il settore sanitario è, tra numerosi, quello più appetibile per la delicatezza dei dati trattati che fa aumentare considerevolmente il loro valore economico. In aumento gli attacchi alle strutture sanitarie WHITEPAPER Mobile security: come proteggere gli smartphone dai malware Mobilità Sicurezza Infatti, per il nono anno consecutivo, stando ai dati 2019 del report "Cost of a data breach" del Ponemon Institute, le organizzazioni sanitarie hanno avuto i costi più alti associati ai data breach, a 6,45 milioni di dollari - oltre il 60 per cento in più rispetto alla media globale di tutti i settori industriali. A ciò si aggiunga anche che il più alto costo per i data breach è sempre per il settore sanitario, dove ha raggiunto il picco di 429 dollari per record. Cionondimeno, è lo stesso GDPR ad indicare alcune misure di sicurezza ritenute più opportune rispetto ad altre per raggiungere livelli di sicurezza adeguati; infatti, l'art. 32 stabilisce che, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali. Cifratura dei dati e pseudonimizzazione, pur essendo strumenti differenti tra loro, hanno il medesimo fine, ossia offuscare il dato per renderlo incomprensibile a coloro che non sono autorizzati. In genere, la crittografia si basa su algoritmi di cifratura e su una chiave che apre e chiude i dati. E con il sempre crescente utilizzo del cloud computing, che consente di condividere un'ampia gamma di dati e di utilizzarli tra più entità, la domanda di esecuzione di operazioni aritmetiche su dati personali criptati, consentendo l'utilizzo dei dati senza rivelarli, è in continuo aumento, rendendo quantomai opportuno ricercare soluzioni sicure e sostenibili in tal senso. Crittografia omomorfa, bacchetta magica? Tra le tecniche di cifratura che sembrano più adeguate a tale tipologia di utilizzo, da qualche tempo si sta aprendo la strada a una nuova quanto potente soluzione: la crittografia omomorfa che permette, in astratto, di analizzare o manipolare dati crittografati senza rivelarli a nessuno che non sia autorizzato. L'idea principale alla base della crittografia omomorfa, che deriva il nome dall'

Agenda Digitale

Lavoro e Previdenza

omomorfismo algebrico, è che le deduzioni che si fanno sulla base dei calcoli dei dati criptati dovrebbero essere accurate come se si usassero dati in chiaro. La nozione di omomorfismo sottintende la possibilità di effettuare computazione, intesa come composizione algebrica, dei dati tanto cifrati quanto non cifrati. Il concetto di omomorfismo garantisce la coerenza tra due procedure di composizione, una associata ai dati cifrati e un'altra relativa ai dati non cifrati. La proprietà di omomorfismo connette tali procedure e, in particolare, permette di poter effettuare calcoli e inferire conclusioni sui dati cifrati, senza dover conoscere gli input originari non cifrati, ottenendo comunque risultati "conformi". Tale tecnica è stata teorizzata da Craig Gentry nel 2009, il quale ha proposto una soluzione al noto problema aperto della costruzione di uno schema di crittografia completamente omomorfo. Questa nozione, originariamente chiamata omomorfismo della privacy, è stata introdotta da Rivest, Adleman e Dertouzos poco dopo l'invenzione dell'algoritmo di crittografia asimmetrica RSA, da parte di Rivest, Shamir e Adleman. La crittografia omomorfa è, quindi, una forma di crittografia con un'ulteriore capacità di valutazione per il calcolo dei dati crittografati senza accesso alla chiave segreta. Il risultato di tale calcolo rimane criptato. La crittografia omomorfa può essere vista come un'estensione della crittografia a chiave asimmetrica o a chiave pubblica. Quindi, solo l'individuo con la chiave privata corrispondente può accedere ai dati non criptati dopo che le funzioni e la manipolazione sono state completate. Questo permette ai dati di essere e rimanere sicuri e privati anche quando qualcuno, diverso dal proprietario, li sta usando, garantendo nel contempo la possibilità di eseguire calcoli funzionali alle finalità per le quali i dati sono raccolti e trattati in forma sicura. Così funziona la crittografia omomorfa. Secondo quanto descritto da Gentry, per comprendere la crittografia completamente omomorfa in termini di analogia fisica, si può prendere, ad esempio, la camera oscura di uno sviluppatore di fotografie (esempio, forse un po' vintage, ma che rende chiaramente l'idea). Lo sviluppatore applica una particolare funzione "f" alla pellicola di Alice quando la sviluppa - ad esempio, la funzione sequenza delle fasi di sviluppo della pellicola. In linea di principio, non ha bisogno di vedere nulla per applicare questa procedura, anche se in pratica le camere oscure non sono non completamente buie. Naturalmente, questa analogia è inadeguata in quanto ci si può chiedere: perché lo sviluppatore non può uscire dalla camera e guardare il prodotto finito? Immaginate che lo sviluppatore sia cieco. Poi, ci si può chiedere: perché qualcun altro non può guardare il prodotto finito? Immaginate che tutti nel mondo, tranne Alice, sono ciechi. La "vista" è la chiave segreta di Alice, e (in questo mondo) è impossibile per chiunque altro simulare la vista. Lo stesso Gentry avvisa che, anche se immaginare analogie nel mondo fisico potrebbe convincere che la nozione di crittografia completamente omomorfa non è una fallacia logica, è comunque difficile costruire un perfetto esempio di crittografia completamente omomorfa in ambito fisico. Ci sono due tipi principali di crittografia omomorfa: crittografia parzialmente omomorfa che consente di mantenere sicuri i dati riservati permettendo solo a determinate funzioni matematiche di essere eseguite sui dati criptati; all'interno della presente tipologia, si annoverano anche altri livelli intermedi,

Agenda Digitale

Lavoro e Previdenza

dove alcuni schemi di crittografia omomorfi possono valutare due tipi di gate, ma solo per un sottoinsieme di circuiti ("somewhat homomorphic") oppure la "Leveled fully homomorphic encryption" che supporta la valutazione di circuiti arbitrari di profondità limitata (predeterminata); ; all'interno della presente tipologia, si annoverano anche altri livelli intermedi, dove alcuni schemi di crittografia omomorfi possono valutare due tipi di gate, ma solo per un sottoinsieme di circuiti ("somewhat homomorphic") oppure la "Leveled fully homomorphic encryption" che supporta la valutazione di circuiti arbitrari di profondità limitata (predeterminata); crittografia completamente omomorfa (FHE: Fully Homomorphic Encryption) che rappresenta il gold standard della crittografia omomorfa in quanto mantiene le informazioni sicure e accessibili. I limiti della crittografia omomorfa Ad ogni modo, la crittografia omomorfa è un campo in evoluzione che attualmente ha alcune limitazioni. Per la maggior parte degli schemi di crittografia omomorfi, la profondità moltiplicativa dei circuiti è la principale limitazione pratica nell'esecuzione di calcoli su dati crittografati. Eppure, la più grande barriera all'adozione su larga scala della crittografia omomorfa è di essere profondamente lenta, così tanto che non è ancora pratico usarla per molte applicazioni. Tuttavia, ci sono aziende come IBM (che ha un centro di ricerca dedicato) o Microsoft (che ha rilasciato in open source una libreria crittografica che permette agli utenti di eseguire calcoli su dati criptati senza doverli prima decriptare) e vari ricercatori (tra i quali Shai Halevi e Victor Shoup) che stanno lavorando alacremente per velocizzare il processo riducendo le spese complessive di calcolo necessarie per la crittografia omomorfa. Per i settori altamente regolamentati, quale quello sanitario, è difficile esternalizzare in modo sicuro i dati in ambienti cloud o verso partner di condivisione per la ricerca e l'analisi. La crittografia omomorfa potrebbe cambiare questo stato di cose in quanto renderebbe possibile l'analisi dei dati senza compromettere la riservatezza. Ciò può avere un impatto molto importante in ambito sanitario e potrebbe financo arrivare a ridefinire il paradigma teorico del trattamento dei dati che rimarrebbero sempre e comunque nella esclusiva disponibilità dell'interessato il quale, volta per volta, potrebbe consentire l'uso ai diversi soggetti che necessitano di trattare i suoi dati per le varie finalità consentite. In tal modo, l'interessato potrebbe mantenere il pieno controllo dei suoi dati, decidendo quali soggetti possono o meno trattare i suoi dati e soprattutto per quali scopi determinati e leciti. Ed in un periodo in cui si parla tanto di sovranità dei dati, si potrebbe arrivare a rimettere al centro del sistema l'individuo, come soggetto a tutto tondo capace anche di autodeterminarsi pienamente nella sua ormai imprescindibile dimensione digitale. Le conseguenze sono, ovviamente, di enorme portata e tali da poter riscrivere anche le dinamiche del trattamento dei dati personali e le relative regole di protezione, ad esempio rendendo superfluo, più di quanto al momento già non sembri, il diritto alla portabilità dei dati, di recente introduzione normativa oppure addirittura ininfluente il problema del trasferimento all'estero dei dati. WHITEPAPER I Servizi Gestiti possono essere un'attività estremamente redditizia. Quali gli strumenti utili? @RIPRODUZIONE RISERVATA.

MATTEO RIZZI

[illegible]

Italia Oggi

Lavoro e Previdenza

tutti e due debbono essere messi sotto controllo con regole e protocolli inaggirabili

Il coronavirus e il comportamento della finanza

Abbiamo lasciato passare 10 anni senza fare nulla. Ecco i rischi e gli effetti

MARIO LETTIERI* E PAOLO RAIMONDI**

In un momento in cui la pandemia da coronavirus impone delle riorganizzazioni e dei limiti di comportamento al singolo cittadino e alle istituzioni politiche, sociali ed economiche dei vari Paesi, è grave e inaccettabile che la finanza si comporti in modo irresponsabile. Proprio come ha sempre fatto sia prima che dopo la grande crisi del 2008. È fuorviante dare la responsabilità per gli sconvolsci finanziari in corso solo al coronavirus. La pandemia è l'equivalente di un disastroso evento geopolitico che può scatenare una nuova e pericolosa crisi in una situazione già precaria. Negli ultimi 10 anni l'intero sistema economico-finanziario ha peggiorato la sua situazione, in tutti i settori. In rapporto al Pil mondiale e regionale i debiti pubblici e quelli corporate, delle imprese private, sono, purtroppo, aumentati di molto. Varie bolle finanziarie, soprattutto negli Usa, ma anche altrove, Cina compresa, sono cresciute. Si tratta dei derivati otc e delle bolle dei mutui immobiliari, per l'acquisto di auto e in generale dei debiti per i consumi, persino quelli per i prestiti agli studenti. Anche la borsa di Wall Street, e in misura minore le altre, è cresciuta a dismisura, in modo ingiustificato e per niente proporzionale al reale andamento delle imprese quotate. Per esempio, nel giro di poche ore il prezzo del petrolio è sceso del 30% portando il costo del barile intorno ai 30 dollari. È stato chiaramente provocato da una mossa geopolitica dell'Arabia Saudita contro la Russia, l'Iran e la Cina. Ovviamente con l'appoggio americano. Sarebbe sciocco pensare che sia dovuto soltanto alle contrazioni produttive in Cina o agli annunci relativi alla domanda e l'offerta del mercato. L'operazione, invece, è stata condotta attraverso «preparate» operazioni finanziarie speculative, futures e altri derivati, mirate al ribasso. Una mossa che, nell'intenzione di chi l'ha pensata, avrebbe dovuto piegare in brevissimo tempo le resistenze russe. Così non è stato e non è, in quanto la Russia, ci sembra, da tempo si è preparata a simili evenienze. La conseguenza sembra colpisca, invece, il mondo delle obbligazioni americane. Infatti, titoli per oltre 140 miliardi di dollari emessi da imprese energetiche americane minori, potrebbero in breve tempo finire tra i junk bond ad alto rischio, cioè diventare «obbligazioni spazzatura». Perderebbero lo status di «investment grade», per cui i possessori istituzionali, come le assicurazioni e i **fondi pensione**, dovrebbero disfarsene. Se l'attuale andamento del mercato petrolifero dovesse prolungarsi, altre obbligazioni, già con il penalizzante rating della tripla B, per 320 miliardi di dollari, potrebbero cadere nel famoso



Italia Oggi

Lavoro e Previdenza

bidone della spazzatura. Si consideri che nel settore dell' energia degli Usa vi sono altre obbligazioni a rischio ammontanti a circa 2.000 miliardi di dollari, che potrebbero fare la stessa fine. Se ciò avvenisse, si potrebbero «infettare» altri 3.000 miliardi di dollari di obbligazioni del settore corporate che già galleggiano malamente nella palude della tripla B. Secondo noi questi «giochi» hanno un effetto distruttivo maggiore della peggiore pandemia perché possono far saltare l' intero sistema economico. Nel frattempo le banche centrali sarebbero chiamate a far fronte ai vari salvataggi per centinaia di miliardi di dollari o di euro. I grandi operatori della finanza, in verità, sanno che non basterà. Adesso chiedono il cosiddetto «helicopter money», l' inondazione di liquidità per tutti, come se si dovessero gettare banconote da un elicottero. Si tratta di un' idea proposta inizialmente dal monetarista Milton Friedman e poi rilanciata nel 2002 dal governatore della Fed Ben Bernanke per prevenire i rischi di una deflazione. L' uso dell'«elicottero» proverebbe che le banche centrali, dopo il 2008, invece di riformare il sistema finanziario, hanno usato tutti i mezzi monetari convenzionali e non convenzionali a loro disposizione. Adesso sarebbero disarmati di fronte ad una crisi di gravità e dimensioni maggiori. In Italia ben venga la decisione della Consob di proibire le operazioni allo scoperto in borsa. Dovrebbe essere una norma di divieto duraturo da adottare a livello globale. Di fronte ai crolli e alle incontrollabili evoluzioni finanziarie, le autorità centrali devono intervenire. Se lo Stato è chiamato a rispondere in tutti i settori, come quelli sanitari, occupazionali, economici e ambientali, non può essere consentito che i mercati finanziari restino fuori da ogni controllo e influiscano negativamente sugli andamenti dell' economia e degli assetti sociali. In un mondo dove tutte le ideologie sembrano siano state superate, di fatto, resta ancora dominante il neoliberismo, che sparge il virus della «magia del mercato perfetto» della domanda e dell' offerta, senza regole e senza un ruolo dello Stato. Emblematico è il coronavirus: muoversi in ordine sparso, non coordinato e centralizzato non risolve il problema. Vale ancor di più per la finanza e la speculazione. Non è più procrastinabile una riforma del sistema. Serve una nuova e moderna Bretton Woods. Se Wall Street e la City continuano a resistere, allora l' Unione Europea, magari insieme ai Paesi Brics, dovrebbe farsene carico e non in tempi biblici. *già sottosegretario alle Finanze ** economista © Riproduzione riservata.

La Repubblica

Lavoro e Previdenza

Il lavoro

Due milioni di colf e badanti a rischio Dimenticati dal decreto Cura Italia

- V.CO.

ROMA - Cosa ne sarà di 2 milioni tra colf, badanti e babysitter? Uno zoccolo del welfare italiano, ora a rischio come tutti per la crisi sanitaria. Meno protetto di altri e in parte trascurato dal "decreto marzo" appena varato. La cassa integrazione in deroga, reintrodotta e rafforzata, non si estende a questi lavoratori (per il 90% donne e per due terzi stranieri). Un' esclusione esplicita: articolo 22 comma 2. Ma non tutte le famiglie - datrici di lavoro - sono in grado di lasciarli a casa continuando a pagarli di tasca loro, specie se nel frattempo lo stipendio è crollato o coperto dagli ammortizzatori. Ecco dunque il cortocircuito. E lo sbocco verso il licenziamento. «Forse il governo temeva un' emersione dal nero solo per assicurarsi la cassa: impossibile visto che è retroattiva al 23 febbraio», riflette Andrea Zini, vicepresidente di Assindatcolf, associazione dei datori di lavoro domestici. «La cassa in deroga sarebbe stato lo strumento più adatto per proteggere il reddito quantomeno degli 865 mila lavoratori domestici in regola secondo l' Inps». E invece l' unico paracadute a disposizione sembra il reddito di ultima istanza, creato ex novo dal decreto e finanziato per 300 milioni. «Nessuno però sa come funzionerà, a chi andrà e se i soldi basteranno », prosegue Zini. «Se fosse poi confermato il limite di reddito a 10 mila euro, molte lavoratrici sarebbero fuori. Una badante a tempo pieno può arrivare a 15-16 mila euro all' anno. Una babysitter a 14 mila». A quel punto non resterebbe che il licenziamento. Anche perché la clausola che lo impedisce - per 60 giorni - qui non si applica. «Il testo si riferisce ai licenziamenti individuali e collettivi disciplinati dalla legge 604 del 1966, quindi le famiglie se non hanno alternative potranno licenziare: quella legge per loro non vale», ipotizza Zini. «I lavoratori incasseranno l' indennità di preavviso, il **Tfr** maturato e poi entreranno in disoccupazione». Tre alternative al licenziamento: ferie forzate, permessi retribuiti o non retribuiti. Il lavoratore può chiedere il voucher babysitter da 600 euro, se ha figli under 12. E ha diritto al premio da 100 euro, se nel mese di marzo ha lavorato. Non può accedere invece al congedo parentale di 15 giorni, perché in questo comparto i congedi spettano solo per matrimonio, visite mediche, gravi motivi familiari. Se messo in quarantena, la malattia è a carico dello Stato. Può esibire l' autocertificazione, se fermato in strada. Ma rischia di mettere nei guai il datore, se lavora in nero. Le famiglie non sono tenute a fornirgli mascherine, guanti, disinfettanti. E nessun protocollo sanitario dice come svolgere i lavori di cura ravvicinati ad anziani, disabili, bambini. Il voucher da 600 euro non vale poi per i badanti: altro problema visto che le residenze per anziani e disabili sono state chiuse. Unica notizia positiva per le famiglie: il versamento dei contributi Inps e Inail è slittato dal 10 aprile al 10 giugno. «Ci



La Repubblica

Lavoro e Previdenza

auguriamo che nel prossimo decreto il governo renda deducibile il costo del lavoro domestico», dice Zini. «Un aiuto e un incentivo a uscire dal nero ». ©RIPRODUZIONE RISERVATA Nicola Marfisi/AGF Collaboratrice familiare La colf filippina Josie Andal alla fine del suo turno di lavoro. Ha continuato a lavorare a Milano nonostante il coronavirus.

Il tfr di febbraio a quota 0,25%

A febbraio il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è 0,25 (vedi colonna incr.mese). L' indice dei prezzi al consumo calcolato dall' Istituto nazionale di statistica, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è al valore di 102,5. Tramite i dati resi noti ieri dall' Istituto di statistica è possibile calcolare il dato del trattamento di fine rapporto, introdotto dalla legge n. 297/82. Il calcolo viene fornito mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell' anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali. Secondo quanto stabilito dal codice civile (art. 2120) il trattamento di fine rapporto accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell' aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell' anno precedente (colonna rival. 75%) e l' 1,50 % annuo, frazionato su base mensile (colonna rival 1,5%). Esempio di calcolo **tfr**. Un dipendente ha cessato il rapporto di lavoro il 29 febbraio 2020. La sua situazione è: **tfr** maturato al 31.12.2019 euro 25.000 imponibile previdenziale anno 2020 euro 3100,00 **tfr** maturato nel 2020 euro 229,63 Pertanto la sua liquidazione, al lordo delle imposte sarà rivalutazione (0,25% di 25.000) euro 62,50 + **tfr** maturato nel 2020 euro 229,63 - 1.700) euro 15,50 - totale euro 25.276,63 © Riproduzione riservata.

[illegible]

Per gli operai agricoli aliquota contributiva al 29,30%

Con la circolare n. 39 pubblicata ieri, l' INPS ha reso note le aliquote contributive applicate, per l' anno 2020, alle aziende che operano nel settore dell' agricoltura , che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato (OTI e OTD). L' Istituto ricorda innanzitutto che, in base a quanto previsto dall' art. 3 comma 1 del DLgs. 146/1997, l' aliquota contributiva dovuta al **Fondo pensioni** lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e assimilati, è incrementata annualmente nella misura dello 0,20%, sino al raggiungimento dell' aliquota complessiva del 32%. Risulta, invece, esaurito l' adeguamento dell' aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena. Premesso ciò, per l' anno 2020, l' aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,30% , di cui l' 8,84% a carico del lavoratore. Ai fini del versamento della contribuzione, nella circolare in commento si fa rinvio alle disposizioni in materia di minimali e massimali di legge. Con riguardo alle aziende, singole o associate, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale , l' aliquota contributiva dovuta al FPLD rimane confermata nella misura del 32,30%, di cui l' 8,84% a carico del lavoratore. Rimangono invariate anche le aliquote INAIL e le agevolazioni per zone tariffarie. In merito al primo punto, si ricorda che il contributo dovuto ai fini dell' assistenza infortuni sul lavoro è pari al 10,1250%, con addizionale fissata al 3,1185% (per un totale di 13,2435%). Le agevolazioni tariffarie , non essendo intervenute modifiche, si attestano al 75% per i territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e al 68% per i territori svantaggiati.



Sospesi i contributi dei datori di lavoro domestici

Sospeso inoltre il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative

I lavoratori che hanno diritto a prestazioni **previdenziali**, assistenziali e assicurative erogate dall' INPS e dall' INAIL non dovranno preoccuparsi del decorso di eventuali termini decadenziali o prescrizionali che potrebbero scadere nel corso di questi caotici giorni di blocchi e chiusure, mentre i datori di lavoro domestico avranno tempo fino al 10 giugno per il versamento dei **contributi previdenziali** e assistenziali e dei premi per l' assicurazione obbligatoria. Queste due importanti novità previste dal decreto "Cura Italia", contenente misure volte a ridurre l' impatto negativo dell' emergenza epidemiologica da COVID-19. Il DL stabilirebbe che a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni **previdenziali**, assistenziali e assicurative, erogate dall' INPS e dall' INAIL, sia sospeso di diritto. Una misura quanto mai opportuna che mette al riparo i lavoratori da ulteriori effetti negativi, legati alla diffusione massiccia del coronavirus. Si pensi a tutti i trattamenti di natura pensionistica, agli assegni di invalidità ma anche di inabilità o sociale o ancora alle indennità di malattia e maternità, agli assegni per il nucleo familiare, a tutte le prestazioni a sostegno del reddito, fino ad arrivare alle indennità previste in caso di infortunio o malattia professionale, erogate dall' INAIL. Sono soltanto alcune delle ipotesi, rispetto alle quali si potrà beneficiare di un vero e proprio "congelamento" dei termini decadenziali. A ben vedere, peraltro, l' effetto non sarebbe propriamente quello di una proroga di detti termini al 1° giugno ma, partendo dal dato letterale, di una sospensione. In altre parole il termine decadenziale verrebbe bloccato alla data del 23 febbraio e riprenderebbe a decorrere a partire dal 2 giugno, tenendo conto nel computo complessivo anche dei giorni già maturati prima del 23 febbraio.

Inoltre, in perfetta coerenza con l' impianto voluto dalla disposizione, sarebbero altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie, i termini di prescrizione. Così, ad esempio, ci sarà più tempo per la presentazione della domanda volta a ottenere le prestazioni assicurative, di norma soggetta, ai sensi dell' art. 112 del DLgs. 1124/1965 alla prescrizione nel termine di tre anni dal giorno dell' infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Oppure si pensi alla domanda volta a ottenere gli assegni per nucleo familiare. Anche in quest' ultimo caso il termine prescrizionale previsto, ossia quello quinquennale, potrà beneficiare della sospensione, con conseguente slittamento e prosecuzione della decorrenza al termine del periodo di sospensione. Il decreto dovrebbe poi contenere un' ulteriore misura finalizzata ad alleggerire il peso dell' attuale momento storico sulle famiglie. Più in particolare, in favore dei datori di lavoro domestico verrebbe prevista la sospensione dei termini per il pagamento



EutekneInfo

Lavoro e Previdenza

dei **contributi previdenziali** e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, la cui scadenza si inserisce nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al 31 maggio, senza rimborso dei **contributi previdenziali** e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Giova ricordare infatti che chi assume colf, badanti, baby sitter e altri lavoratori domestici deve versare i **contributi previdenziali** all'INPS con cadenza trimestrale e l'importo è calcolato sulla base delle ore retribuite nel trimestre e della retribuzione oraria effettiva. La scadenza per il 1° trimestre, ossia quello da gennaio a marzo era fissata al 10 aprile 2020 a eccezione dei rapporti di lavoro cessati per i quali i **contributi** vanno versati entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione. Il nuovo termine per il versamento dei **contributi** sospesi è invece fissato al 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. "Fermi" anche i termini di prescrizione ex art. 3 comma 9 della L. 335/95 Nello stesso tempo, esattamente come previsto per le prestazioni **previdenziali**, assistenziali e assicurative, dovrebbe essere stabilita, per l'arco temporale decorrente sempre dal 23 febbraio e, questa volta, sino al 30 giugno, la sospensione anche dei termini di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9 della L. 335/1995, di norma quinquennali, salve specifiche eccezioni. I termini in questione, ovviamente, riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione mentre, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Il Sole 24 Ore

Lavoro e Previdenza

un contenitore ue per il debito futuro

Vincenzo Visco

La dichiarazione (poi contraddetta) della Presidente della Bce sull' incompetenza della Banca rispetto agli andamenti degli spread nella zona euro più che una gaffe esprime in realtà la strategia di fondo che è stata seguita in Europa nella gestione della crisi finanziaria del 2007-08, strategia che ha portato alla ridotta crescita della zona euro rispetto alle altre economie avanzate, a numerose crisi bancarie che potevano essere evitate, e alle inevitabili reazioni politiche degli elettori europei. L' introduzione della moneta unica aveva determinato - come era logico, atteso e desiderato - l' unificazione del mercato finanziario europeo e la convergenza dei tassi di interesse sul debito dei diversi Paesi partecipanti verso i valori del bund tedesco: una moneta, un tasso di interesse. Del resto questo era stato il motivo principale per cui il governo Prodi I fece di tutto per condurre l' Italia nell' euro fin dall' inizio, eliminando così uno spread che allora era superiore ai 500 punti base. Naturalmente il governo era consapevole che una volta messo in sicurezza il debito pubblico italiano, era necessario continuare con una politica di bilancio prudente e

consapevole in grado di determinare una progressiva riduzione del debito pubblico. Consapevolezza che purtroppo venne meno con i governi successivi. Dopo il fallimento di Lehman Brothers, però, la Germania impose un diverso punto di vista, del tutto in contrasto con la logica della moneta unica, vale a dire la revoca della garanzia implicita di cui fino allora avevano goduto le istituzioni finanziarie europee, stabilendo che i costi di eventuali crisi bancarie dovessero essere sostenuti da ciascun Paese singolarmente e non dall' Unione congiuntamente. Questa decisione determinò l' immediato ritiro, da parte delle banche dei Paesi core, degli investimenti effettuati in titoli di Stato dei Paesi più deboli, provocando ovviamente l' immediata divaricazione dei tassi, la crisi dei meccanismi di trasmissione della politica monetaria nella zona euro, la crisi del sistema dei pagamenti e della liquidità del mercato, la restrizione creditizia nei Paesi più esposti, le crisi bancarie e via dicendo. Si trattò non solo di un errore clamoroso - dettato sia da pregiudizi che da una errata interpretazione degli effetti della crisi che inevitabilmente aveva provocato un aumento dei disavanzi e dei debiti pubblici di tutti i Paesi - ma anche di una interferenza e un condizionamento gravissimo nell' attività della Banca centrale che in base ai trattati e nel rispetto dei suoi compiti istituzionali avrebbe dovuto garantire il buon funzionamento del sistema dei pagamenti e del mercato monetario, ripristinando condizioni idonee a garantire che l' inaridimento dei flussi finanziari venisse contrastato e invertito. Questa situazione permane in parte ancora oggi, nonostante il quantitative easing di Mario Draghi, la cui efficacia è stata peraltro fortemente ridotta dall' obbligo di acquistare i titoli pubblici dei diversi Paesi



Il Sole 24 Ore

Lavoro e Previdenza

in base alla capital key, mentre sarebbe stato necessario vendere i titoli tedeschi e degli altri Paesi core e acquistare quelli dei Paesi in maggiore difficoltà in modo da ripristinare la convergenza dei tassi di interesse nella zona euro. Questo è quanto andrebbe fatto nell'emergenza attuale. Ma si tratta di superare un approccio ormai molto radicato - ancorché errato e, a mio avviso, contrario ai trattati - che ha prevalso negli ultimi anni. Ciò che sta per accadere è un aumento dei disavanzi pubblici e dei debiti dei Paesi dell'eurozona di dimensioni probabilmente molto maggiori di quelle provocate dalla crisi del 2007-08, e che, se non gestito in modo non convenzionale, potrebbe veramente portare alla dissoluzione dell'eurozona, dal momento che i mercati non si lasciano commuovere dal coronavirus. E qui si pone un altro problema di rilevante importanza: cosa fare del nuovo debito che sarà accumulato? Cioè come gestire e liquidare nel tempo un extra debito di 20-30 punti di Pil che l'emergenza coronavirus e il blocco delle attività economiche probabilmente provocherà? In proposito sarebbe utile riflettere sulle esperienze del passato, anche queste ignorate dai governanti europei negli anni scorsi. Queste esperienze sono state sintetizzate in numerosi lavori di Reinhart e Rogoff (e associati) molto citati negli ultimi anni e forse poco compresi nelle loro implicazioni di fondo. In questi studi si dimostra come i grandi debiti accumulati in passato (per esempio, dopo la crisi del '29 o dopo la Seconda guerra mondiale) non siano mai stati rimborsati interamente secondo principi e criteri ortodossi, ma che essi spesso vennero eliminati (ridotti) in seguito a default, o ristrutturazioni, o mediante una forte inflazione, come fece l'Italia (Einaudi) dopo la guerra. Talvolta possono essere riassorbiti grazie a un periodo di forte crescita economica (che oggi non appare molto probabile), ma più spesso sono stati gestiti mediante sistematici interventi di "repressione finanziaria" consistenti nel collocare forzosamente il debito presso le istituzioni finanziarie o i **fondi pensione**, o imponendo tetti ai tassi di interesse. Per effetto di questo genere di misure, negli Stati Uniti il tasso di interesse reale sul debito pubblico risultò negativo per $\frac{1}{4}$ del periodo compreso tra il 1945 e il 1980, e lo stesso accadde in Italia per tutti gli anni Settanta del secolo scorso. Nella attuale situazione europea si potrebbe pensare a un apposito contenitore in cui collocare l'extra debito con una scadenza molto lunga (30-50 anni), in modo da evitare che esso interferisca e renda molto difficile la ripresa economica dopo la pandemia. In ogni caso, questi problemi andrebbero affrontati e discussi fin da ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Lavoro e Previdenza

Usa, Trump promette un piano di salvataggio da 850 miliardi

L' emergenza. Fed riprende l' acquisto di commercial paper. Interventi combinati di politica fiscale e monetaria pari almeno all' 11% del Pil. Dal Tesoro assegni da 1.000 dollari a ogni cittadino adulto

Riccardo Barlaam

NEW YORK «È una pandemia diffusa in oltre 130 Paesi. Dobbiamo risolvere questo problema al più presto e far ripartire la nostra economia» dice Donald Trump mentre annuncia un pacchetto di aiuti da 850 miliardi di dollari per sostenere aziende e lavoratori. Si aggiunge a una misura decisa dalla Fed che, dopo aver tagliato a zero i tassi monetari e avviato un Qe da 700 miliardi su titoli di Stato e obbligazioni garantite da mutui, ha annunciato l' apertura di un fondo di garanzia per i "commercial paper", ossia i debiti commerciali a breve emessi dalle imprese e sottoscritti da banche, fondi o privati, per assicurare liquidità all' economia reale in un momento difficile. La banca centrale americana acquisterà in questo periodo tutti i debiti a breve delle aziende che pesano sul sistema bancario. Una misura simile fu attivata durante la crisi subprime e portò all' acquisto di 738 miliardi di "commercial paper". Mnuchin stima che con i danni del coronavirus si arriverà a un sostegno di mille miliardi di dollari. In totale il pacchetto anti-crisi americano vale 2.550 miliardi di dollari, pari all' 11,9% del Pil Usa (21.700 miliardi nel 2019). Il veicolo creato per acquistare i "commercial paper", l' Exchange Stabilization Fund, verrà gestito dalla Fed di New York. Fu creato durante la Grande Depressione nei momenti di emergenza. L' ultima volta fu usato nel 2011 per l' azione coordinata delle banche centrali del G7 dopo lo tsunami in Giappone. Il Tesoro ha stanziato 10 miliardi: l' Exchange Stabilization Fund a fine febbraio aveva asset per 93,7 miliardi. Il pacchetto di aiuti da 850 miliardi proposto dalla Casa Bianca, che verrà subito sottoposto al Congresso, prevede finanziamenti per i settori più colpiti dalla crisi del coronavirus: le linee aeree alle quali andranno 50 miliardi, l' industria dell' ospitalità, la ristorazione, i bar, gli hotel, la crocieristica. L' amministrazione ha rinviato di 90 giorni la scadenza fiscale del 15 aprile per le imposte 2019 che riguarda circa 300 miliardi di tasse. Trump ha deciso il taglio della payroll-tax sino a fine anno, ossia i **contributi previdenziali** e sanitari del Medicare che pesano sulle buste paga dei lavoratori dipendenti per circa il 15%, divisi tra aziende e lavoratori. Una misura che da sola costerà al bilancio federale 500 miliardi di dollari di introiti in meno. Il piano anti crisi prevede 250 miliardi di prestiti agevolati per le piccole e medie imprese, i tanti negozi e ristoranti costretti alla serrata. Il Tesoro poi ha ripreso e fatto sua una proposta bipartisan lanciata da Mitt Romney di inviare nelle prossime due settimane un assegno da mille dollari a ogni americano



Il Sole 24 Ore

Lavoro e Previdenza

adulto. Al Senato, infine, è pendente un provvedimento che prevede il pagamento delle indennità di malattia ai lavoratori a ore, l' ampliamento dei **contributi** per la disoccupazione e un miliardo di aiuti straordinari per l' alimentazione di bambini e anziani svantaggiati. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Versamenti e contributi rinviati al 31 maggio

Primo Piano
La mosca del governo
È già crisi, Conte chiede alla Ue i Covid Bond
 Il premier l'ha confusi per ripetere due le frasi. L'alle non gli serve: «nessuno può forzarci da ciò». La novità del debito curiale

Analisi & inchieste
Moduli e infortuni
La storia del 20mila
 Saverio D'Amico, direttore generale della Direzione provinciale di Palermo, ha deciso di fare un'indagine. L'indagine riguarda i moduli di lavoro e i moduli di lavoro. L'indagine riguarda i moduli di lavoro e i moduli di lavoro. L'indagine riguarda i moduli di lavoro e i moduli di lavoro.

24 Ore
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Politica
Deputato per 15 miliardi
e incentivi a produrre
 Il governo ha deciso di dare 15 miliardi di euro per incentivare la produzione. Il governo ha deciso di dare 15 miliardi di euro per incentivare la produzione. Il governo ha deciso di dare 15 miliardi di euro per incentivare la produzione. Il governo ha deciso di dare 15 miliardi di euro per incentivare la produzione.

Giustizia
Il caso dell'ingegner
caso 90 milioni
 Il caso dell'ingegner è un caso che ha fatto molto parlare. Il caso dell'ingegner è un caso che ha fatto molto parlare. Il caso dell'ingegner è un caso che ha fatto molto parlare. Il caso dell'ingegner è un caso che ha fatto molto parlare.

Salute
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Economia
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Internazionale
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Spazio
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Arte e Cultura
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Religione
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Scienze
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Stile di Vita
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Viaggi
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Auto
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Alimentazione
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Animali
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Attualità
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Opinionisti
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Curiosità
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Quiz
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Carte
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Calendario
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

Altre
Il Covid-19
 Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona. Il Covid-19 è una malattia che si trasmette da persona a persona.

La Nazione
Privacy e GDPR

BORRELLI

«La salute prevale sulla privacy»

«Il limite noi ce lo siamo posti e lo abbiamo analizzato con il garante della **privacy**, già nella prima ordinanza di Protezione civile, la 630. C'è la possibilità di trattare dati anche personali per gestire il contrasto alla diffusione del virus. Tra l'interesse della salute collettiva e l'interesse della **privacy** a prevalere deve essere l'interesse per la salute pubblica altrimenti nemmeno la nostra **privacy** può essere preservata». Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano rispondendo a una domanda sul nuovo modulo per l'autocertificazione che è necessario compilare se si intende spostarsi dalla propria abitazione.

[illegible]

Italia Oggi

Privacy e GDPR

Il ministero dell' interno ha messo a punto un nuovo modello. Identificazione dall' agente

Autodichiarazione stringente

Non positività e quarantena espressamente indicate

PAGINA A CURA DI STEFANO MANZELLI

L' autodichiarazione che attesta la rispondenza dei movimenti delle persone alle norme di legge ora va integrata anche con l' espressa indicazione di non essere soggetti positivi o in quarantena. E se il certificato viene redatto alla presenza di un operatore di polizia non serve allegare la fotocopia di un documento di identità. Spetterà all' agente identificare correttamente la persona e attestarla. Lo ha chiarito il Ministero dell' interno con la circolare del 16 marzo 2020. La **privacy** delle persone controllate per il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto dell' epidemia Covid-19 passa in secondo piano davanti all' emergenza sanitaria, evidenzia innanzitutto il Viminale. Lo consente espressamente l' art. 14 del dl 14/2020 il quale «per garantire la salute pubblica nelle situazioni di emergenza in atto, autorizza il trattamento e la comunicazione di dati di natura sanitaria anche da parte dei soggetti deputati a garantire il monitoraggio e l' esecuzione delle misure di cui all' art. 3 del dl n. 6/2020, tra i quali rientrano anche le forze di polizia». Il modello di autodichiarazione per attestare la sussistenza delle situazioni che consentono di spostarsi a di fuori della propria abitazione si è reso necessario per agevolare il controllo delle limitazioni alla circolazione delle persone previste dai dpcm sull' emergenza sanitaria dell' 8, 9 e 11 marzo 2020. Il modello può essere fornito anche dalle forze di polizia e a parere del ministero è molto utile per agevolare sia i controlli che la vita degli utenti ammessi alle deroghe. Nella prima versione del documento erano però sorti dubbi **privacy** sulla possibilità di fare attestare all' interessato situazioni attinenti al suo stato di salute. Ovvero alla positività al Covid-19 oppure di essere un soggetto sottoposto a misure di quarantena. La stessa Presidenza del consiglio dei ministri con una circolare del 16 marzo 2016 ha però evidenziato che nel contesto emergenziale in atto è prevalente la tutela della salute delle persone rispetto alla tutela dei dati personali. Come del resto è stato espressamente evidenziato dal dl 14/2020 anche se sul delicato punto di equilibrio Andrea Jelinek, presidente dell' European **Data Protection** Board (EDPB), ha raccomandato prudenza. Anche il nuovo modello di autocertificazione prevede che l' operatore di polizia firmi il modulo. Attestando che la dichiarazione viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. © Riproduzione riservata.



Corriere della Sera

Privacy e GDPR

Sussurri & Grida

Boeing in rosso (dopo 20 anni) chiede aiuto a Trump

(c.d.c.) Non bastava la grave crisi del 737 Max che ha consegnato a Boeing la prima perdita annuale in oltre vent' anni di storia (636 milioni di dollari). Ora il gruppo aerospaziale americano deve affrontare anche le conseguenze del coronavirus. Ieri, l' avvio delle trattative con Casa Bianca e Congresso per aiuti a breve termine ha affondato il titolo in Borsa che è arrivato a perdere il 22%, ai minimi del 2013 per rialzarsi poi alle prime dichiarazioni di Donald Trump: «Il governo federale aiuterà Boeing, è impensabile ciò che è accaduto». Il gruppo emiliano Technogym, specializzato nella produzione di attrezzi per il Fitness, ha chiuso il 2019 con ricavi in crescita del 5,5% a 669 milioni di euro; in aumento anche margini ed utile, salito a 85,4 milioni. Il gruppo, che ha una posizione finanziaria netta di 25,3 milioni a fine anno, ha anche effettuato una donazione di 1 milione di euro a favore delle terapie intensive degli ospedali della Romagna. «Ora è più che mai necessario sostenere il nostro sistema sanitario e l' incredibile lavoro che i nostri medici ed infermieri stanno facendo», ha spiegato l' amministratore delegato Nerio Alessandri (foto). Accelerare la penetrazione della rete ultraveloce per colmare rapidamente il digitale divide. Lo ha chiesto il governo e a stretto giro Eolo, uno dei principali operatori italiani in tecnologia Fwa (rete mista fisso-mobile) ha scritto al ministero dello Sviluppo economico chiedendo, anche in via temporanea, nuove porzioni di spettro radio per gli operatori che garantiscono l' accesso ad Internet nelle aree rurali e montane del Paese. Si è messo in movimento anche Linkem che ha firmato accordi con Infratel e Open Fiber per avviare una sperimentazione sull' infrastruttura 5G Fwa in modo da aumentare le opportunità di accesso in banda ultralarga a famiglie e imprese. (i.t.) Lo studio legale Dla Piper ha creato una Task Force legale per assistere - in maniera gratuita - i clienti dello studio nella gestione dell' allarme Covid-19. La Task Force, guidata dal partner Giampiero Falasca e composta da una serie di professionisti dei vari rami del diritto, sta supportando i clienti nella gestione delle questioni giuridiche sorte in questa fase di emergenza, dai profili giuslavoristici e assicurativi a temi di **privacy**, dai contratti commerciali e bancari alle attività commerciali. Analoga scelta per MpO, società leader in Italia nel favorire processi di aggregazione tra professionisti che scende in campo per creare una speciale task-force in aiuto di commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e dentisti. Il servizio di «team working», elaborato dalla società milanese, è gratuito e sfrutta le sinergie del network MpO (composto da migliaia di professionisti in tutta Italia).



Brave accusa Google: "Abusa dei dati personali, violazione del Gdpr"

Il browser concorrente di BigG presenta un dossier formale alla Irish Data Protection Commission. E segnala alla Vestager presunti illeciti sul fronte Antitrust

Google è stata accusata dal web browser rivale Brave di condividere i dati personali dei suoi utenti tra tutti i suoi servizi senza aver ottenuto consenso esplicito e specifico a tale **data** sharing, così violando la General **data** **protection** regulation dell'Unione europea (**Gdpr**). Lo sostiene la denuncia presentata alla Irish **Data** **protection** commission (Dpc), il regolatore irlandese che vigila sull'applicazione delle norme sulla **privacy** da parte delle aziende che operano in Ue, da parte della società Brave Software, che offre il web browser Brave. I dati servono per le "esperienze personalizzate" La società agisce dietro indicazione del suo Chief policy and industry relations officer Johnny Ryan , che accusa Google di prendere i dati dei suoi utenti da un servizio per il quale ha ottenuto il consenso all'utilizzo dei dati e li passa poi a tutti gli altri suoi servizi indiscriminatamente e senza necessariamente aver ottenuto l'autorizzazione. Per esempio, Google potrebbe prendere il consenso dell'utente al tracciamento della posizione o all'accesso alla cronologia di YouTube e applicare tale consenso ad altri servizi cui l'utente è registrato ma che non sta usando in quel momento e per i quali non ha dato l'autorizzazione allo sfruttamento dei dati. Il **data** sharing verrebbe usato da Google anche al fine di costruire nuovi servizi mirati, continua la denuncia. Questo comportamento "aiuta Google a darvi esperienze più personalizzate sia dentro che fuori Google", si legge nel documento. Il principio della "limitazione di trattamento" Secondo Brave Google avrebbe violato gli articoli del **Gdpr** che richiedono alle aziende di fornire un preciso scopo per il quale i dati personali sono raccolti e elaborati e di garantire il principio di limitazione del trattamento dei dati. In pratica, Google verrebbe meno al principio secondo cui l'utilizzo dei dati personali deve avere uno scopo circoscritto e chiaro al consumatore. Secondo la denuncia, invece, Google "non specifica in modo esplicito e trasparente lo scopo per il quale i dati sono raccolti e utilizzati". Il detentore dei dati non ha un'idea chiara di che fine fanno i suoi dati e come vengono sfruttati e così non ha nemmeno la possibilità di esercitare pienamente il diritto all'opt-out, sostiene Brave. Gestione dei contratti e **GDPR**: guida all'esternalizzazione di attività dei dati personali Secondo l'accusa, il comportamento di Google ricade anche nella pratica ritenuta illecita da parte dell'Article 29 Working party nella sua opinione sulla limitazione di trattamento e le linee guida sulla trasparenza. La politica del "**Data** free-for-all" Brave ha accompagnato la sua denuncia con un altro documento, visibile sul sito della stessa Brave, intitolato "Inside the black box: a glimpse of Google's internal **data**



Corriere Comunicazioni

Privacy e GDPR

free-for-all", in cui spiega come Google - secondo la società che la accusa - condivide i dati in modo indiscriminato, per esempio quando un utente scarica un' app dal Play Store, passando i dati dalla app scaricata ai cookie sullo stesso device. Brave contesta il linguaggio "vago" con cui Google illustra le sue policy e la presunta mancanza di giustificazione legale per ogni scopo di utilizzo. Dossier sul tavolo della Vestager Come parte della denuncia Brave ha chiesto all' autorità irlandese della **privacy** di esigere da Google che fornisca una lista completa e specifica degli scopi per i quali i dati personali sono utilizzati e le basi legali che li giustificano. Brave afferma, riportando nella denuncia lo scambio di email con Google, che il colosso americano si è rifiutato di dare risposte soddisfacenti alle domande di Brave. Secondo Ryan e i suoi legali il modo in cui Google tratta i dati rappresenterebbe anche una violazione delle norme antitrust e la denuncia alla Dcp è stata mandata anche agli uffici della commissaria europea alla concorrenza e al digitale Margrethe Vestager, nonché alle autorità nazionali di Regno Unito, Irlanda, Germania e Francia. È la terza inchiesta su Google per la Dcp La Dcp sta già conducendo due inchieste sulla gestione dei dati da parte di Google. Una riguarda i set di dati ricavati dalla posizione (Gps). L' authority sta valutando se Google ha le basi legali per tali utilizzi e i suoi processi siano trasparenti a sufficienza da rispettare il **Gdpr**. L' altra indagine è scaturita sempre da una denuncia di Brave che ha accusato Google di usare un sistema che aggira le regole del **Gdpr** e permette di fornire informazioni agli inserzionisti di pubblicità senza il consenso degli utenti, un' accusa ovviamente respinta da Google. @RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Privacy e GDPR

EMERGENZA VIRUS

Compagnie tlc pronte a monitorare i contatti

Asstel: solo dati aggregati Soro (Privacy): valuteremo senza nessuna preclusione Morelli (Commissione Tlc): big data contro coronavirus, subito un tavolo con le telco

Andrea Biondi

MILANO Mappare gli spostamenti per riuscire a dare un apporto, che potrebbe risultare fondamentale, nella lotta alla diffusione del coronavirus. Big data, analytics e software per l' utilizzo dei dati come pilastri di una strategia che attraverso i dati generati dalle reti tlc potrebbe far tesoro di analisi relative a presenze, flussi, mobilità. Il tutto però - precisazione importantissima - sempre e solo in forma aggregata. Nessun "Grande Fratello": solo dati anonimizzati, aggregati e generalizzati partendo dagli smartphone. Le compagnie telefoniche mettono a disposizione mezzi, tecnologie e soluzioni per affrontare il mostro Covid-19. E la proposta partita nei giorni scorsi da Asstel, l' associazione che rappresenta le imprese della filiera delle Tlc, ha iniziato ora a destare l' interesse di politica e istituzioni. «Le imprese di telecomunicazioni associate ad Asstel che gestiscono reti radio-mobili - riporta una nota dell' associazione - possono dare un contributo alle autorità impegnate nell' attività di contrasto della diffusione del virus Covid-19». Gli operatori «telefonici radio-mobili sono, infatti, in grado di mettere a disposizione delle autorità informazioni aggregate ricavate dai dati relativi alla mobilità di tutti i propri clienti, garantendo in ogni caso il rispetto di tutte le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e della **privacy** individuale, come disposto dalla normativa europea **Gdpr**». Da qui la conclusione: «Gli operatori si rendono quindi disponibili a collaborare con le autorità competenti che riterranno opportuno utilizzare quest' ulteriore risorsa». È l' uovo di Colombo verrebbe da pensare, in un momento del genere dove la lotta alla diffusione del virus è una battaglia contro il tempo, perlopiù basata sulla necessità di distanziamento sociale e sulla limitazione degli spostamenti. Fare luce sulla dinamica del contagio rappresenta inevitabilmente la chiave in un momento come questo. In Corea del Sud si è passati da qui, ricostruendo spostamenti, ma anche attraverso transazioni delle carte di credito, immagini delle telecamere e altro. Nulla di tutto questo. Le normative sulla **privacy** fermano le discussioni ben prima di arrivare a quel livello. Ma è all' interno e nel rispetto di queste normative che intanto le compagnie telefoniche, in questi anni, hanno anche messo a punto soluzioni basate su raccolta e analisi di dati utili nei contesti più disparati. Un caso, ad esempio, è quello della piattaforma Vodafone Analytics. I dati generati dalla rete Vodafone



Il Sole 24 Ore

Privacy e GDPR

(a gruppi di minimo 30 unità) oppure da sim di operatori esteri che in roaming utilizzano la rete possono essere - e già vengono - usati ad esempio da Comuni per decidere su temi quali trasporti o mobilità. Unite le forze degli operatori, quella che potrebbe essere messa a disposizione è una mole di dati che - se si pensa all'individuazione del grafo del contagio - potrebbe permettere di far luce su varie situazioni. Ad esempio: individuare in forma aggregata e anonimizzata le traiettorie e le destinazioni di chi ha lasciato Milano puntando al Sud in piena emergenza Covid-19 è un'informazione che può aiutare a non trovarsi impreparati. Va da sé che il tema è da maneggiare con estrema cautela. «Big data contro il coronavirus, subito un tavolo con le Telco», afferma Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della Commissione Tlc alla Camera. Morelli si spinge in qualche modo oltre la disponibilità dell'industria delle tlc citando «la best practice Corea». La battaglia, aggiunge Morelli, «non è solo sanitaria, perché la gestione dei big data può contribuire a vincere la sfida». In virtù di ciò, «in momenti come questi ogni via deve essere tentata e quella digitale è un'autostrada a disposizione che oggi non è ancora stata percorsa. Per questo siamo pronti a lanciare un tavolo con le grandi aziende del digitale che operano in Italia». Il tema della **privacy** resta la grande questione sul tavolo, alla quale le telco hanno già in altre occasioni risposto evidenziando il rispetto delle norme del **Gdpr**. Ma la materia, innegabilmente, attira grande attenzione. In questo quadro ieri un commento è arrivato anche da Garante della **Privacy**, Antonello Soro: «Bisognerebbe conoscere proposte più definite». In questo quadro, ha aggiunto Soro, «non esistono preclusioni assolute nei confronti di determinate misure in quanto tali. Vanno studiate però molto attentamente le modalità più opportune e proporzionate alle esigenze di prevenzione, senza cedere alla tentazione della scorciatoia tecnologica solo perché apparentemente più comoda». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Data tracing dei cittadini, la proposta della Lega: "Coinvolgere le telco"

Il presidente della Commissione Trasporti e Tlc della Camera, Alessandro Morelli, auspica l'adozione del modello Corea che traccia gli spostamenti tramite app e videosorveglianza. "Big data fondamentali"

+Utilizzare i dati per affrontare l'emergenza Coronavirus, coinvolgendo anche le telco. La proposta arriva da Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della Commissione Trasporti e Tlc della Camera. "Big data a contro il Coronavirus, subito tavolo con le Telco per perseguire le best practice Corea. L'Italia ha operatori solidi che si sono già messi a disposizione, università e start-up in grado di lavorare per contribuire a contenere i contagi attraverso lo studio dei dati - spiega Morelli - La battaglia, infatti, non è solo sanitaria, perché la gestione dei big data può contribuire a vincere la sfida come dimostra l'esperienza coreana. Siccome non stiamo parlando di una oppressiva dittatura comunista, ma di un Paese democratico, ritengo fondamentale seguirne l'esempio anche sotto il profilo della **privacy** del cittadino, ricordando che, vista la situazione, la stragrande maggioranza degli italiani aderirebbe ad una campagna di screening digitale anche volontariamente". "In momenti come questi ogni via deve essere tentata e quella digitale è un'autostrada a disposizione che oggi non è ancora stata percorsa - prosegue Morelli - Per questo siamo pronti a lanciare un tavolo con le grandi aziende del digitale che operano in Italia per contribuire alla lotta contro il virus mentre al governo tocca il compito di 'importare' e contestualizzare l'esperienza coreana". In Europa qualcosa si sta muovendo. I ricercatori dell'Università di Oxford stanno aiutando i governi europei, incluso il Regno Unito, ad esplorare la fattibilità dello sviluppo di un'app mobile per tracciare i malati da Coronavirus e i loro contatti più recenti. Il modello Corea Un grosso aiuto nella lotta al coronavirus in Corea è arrivato dai big data, con la diffusione di app che permettono di localizzare aree di maggiore contagio, "Corona 100m" che ha avuto un boom di download nei giorni di picco. Questo tipo di app e un sistema centralizzato di videosorveglianza - tracing digitale - rende pubblici movimenti e transazioni dei cittadini affetti da coronavirus tramite tecnologia Gps e permette a chi non è malato di sapere se è stato in contatto con persone che hanno contratto la malattia. WHITEPAPER Data Strategy: quali sono le 3 fasi principali del processo di relazione con il cliente? Big Data Big Data In campo anche stazioni mobili per il test collegate da remoto con gli ospedali, visite nelle abitazioni, e punti di controllo in strada e agli automobilisti. La Corea del Sud è il Paese che ha fatto il maggiore numero di test rispetto al totale della popolazione, superando quota 240 mila in un mese e mezzo. Il tempo impiegato per i test è di circa dieci minuti e riduce al minimo l'esposizione agli operatori sanitari e agli altri pazienti. @RIPRODUZIONE RISERVATA.



Corriere della Sera

Privacy e GDPR

Il bilancio

La Lombardia «controlla» i movimenti via cellulare: appena il 60% resta a casa

La verifica (anonima) attraverso le celle telefoniche

CESARE GIUZZI

Milano Il sistema è «quantitativo», quindi non tiene conto del motivo e dell'effettiva necessità degli spostamenti. Ma fornisce un'indicazione visiva di quanto i divieti non siano ancora rispettati come sarebbe necessario. In Lombardia, infatti, gli spostamenti si sono ridotti solo del 60%: «Tropo poco» per il governatore Attilio Fontana: «Non si deve ancora ritornare alla vita normale. Dobbiamo essere più rigorosi. Vedo e mi lascia un po' perplesso che per 2-3 giorni si rispettano rigorosamente le norme, poi diventa tutto un po' più lasco». Per questo la Lombardia da qualche giorno utilizza un sistema di analisi degli spostamenti «da cella a cella» dei cellulari per capire quanti abitanti si muovono sul suo territorio. E lo fa grazie alle compagnie telefoniche che hanno messo a disposizione i dati del traffico dei ripetitori e l'indice dei «segnali» che si muovono da una cella all'altra della telefonia mobile. Non si tratta di una sorveglianza da 007 che consente di tracciare il singolo cellulare, anche perché le norme sulla **privacy** non lo consentirebbero, ma di una tecnologia che permette di ricavare quanti spostamenti in meno si verificano rispetto a un determinato periodo. La portata dello spazio tra una cella e l'altra è di 300-500 metri. Quindi chi esce in giardino non risulta, così come chi compra il pane sotto casa (spostamento consentito dal decreto del governo). Nel calcolo finiscono anche quanti (e sono tanti) hanno le cosiddette deroghe per andare a lavorare, per necessità familiari o di salute. Una «popolazione» che per una regione come la Lombardia può valere uno o due milioni di abitanti. La Regione ha tarato il sistema sullo scorso 20 febbraio, giorno in cui in serata è stato scoperto il primo caso Covid-19 positivo all'ospedale di Codogno. «In base alle prime stime, il calo dei movimenti dal 20 febbraio ad oggi è stato di meno del 60% - spiega il vice presidente lombardo Fabrizio Sala -. Nel senso che il 43% dei cittadini si sposta abitualmente dal proprio luogo di dimora. Ci sono ancora troppe persone in giro. Il consiglio è, e resta, di rimanere a casa». Osservando il grafico si nota che tra il 20 febbraio e il 1° marzo c'è stato un crollo quasi verticale degli spostamenti dal 100 al 50%: erano i primi giorni dell'emergenza e quelli dell'istituzione della zona rossa a Codogno. Poi però il tutto è tornato stabilmente intorno all'80 per cento - quindi solo il 20% in meno di spostamenti rispetto a febbraio - per abbassarsi gradualmente dal 9 marzo, giorno delle misure ancora più restrittive introdotte dal governo. Il massimo del calo si è avuto nel fine settimana con un dato intorno al 30%. Ma poi la situazione è tornata a salire attestandosi sul 43%: «Tropo alto».



Corriere della Sera

Privacy e GDPR

Per le famiglie povere

La spesa in sicurezza Pronti 150 volontari

Debitamente distanziati nel cortile di Palazzo Marino come tanti scolaretti ad ascoltare i formatori. Sono i volontari, in tutto 150, tra dipendenti comunali, Caritas e personale del Banco Alimentare. Dovranno gestire la consegna della spesa a domicilio per le famiglie più povere della città. «Ventimila» ha detto il sindaco Beppe Sala. A loro è affidato il compito di far funzionare i sette hub temporanei che quotidianamente verranno riforniti ciascuno con una tonnellata di cibo al giorno dal Banco Alimentare (pasta, riso, legumi, tonno, biscotti, olio, sale, zucchero). Le operazioni saranno eseguite secondo un vademecum di comportamento valido per tutti che indicherà le norme di sicurezza, pulizia, gestione e **privacy**. A disposizione di dipendenti e volontari, 130 mascherine, 300 paia di guanti, dispenser e flaconi di gel igienizzante. La prima settimana servirà per mettere a punto la complessa logistica del sistema delle consegne.



Le misure di emergenza adottate dalle società chiamano in causa gli OdV

Questi organismi dovranno essere partecipi dei principali flussi informativi relativi alle misure, in particolare al sistema di sicurezza e salute sul lavoro

L' emergenza coronavirus, coinvolgendo fortemente l' attività e l' organizzazione delle imprese, chiama in causa anche gli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del DLgs. 231/2001. Tali organismi, infatti, sono organi "di staff" dei consigli di amministrazione e fanno parte - quanto meno in senso lato - dei sistemi di controllo delle società, essendo destinatari di flussi informativi, periodici e "ad evento", provenienti dalla maggior parte delle aree aziendali, oltre che di interrelazioni costanti con gli organi direzionali e amministrativi e con gli organi di controllo. Ciò che sta accadendo oggi all' interno delle imprese italiane rappresenta certamente una " segnalazione ad evento " senza pari. Vero è che l' attività dell' OdV riguarda essenzialmente il modello organizzativo "231" e la sua attuazione nella società, ma tale modello vive insieme alla vita dell' impresa, attraverso le decisioni del management e le procedure adottate, di cui quindi l' OdV stesso è chiamato a interessarsi per quanto di sua competenza. Un primo tema attualissimo riguarda, dunque, il sistema di salute e sicurezza sul lavoro che, in questi giorni, sta portando a molte revisioni dei DVR, a misure

eccezionali di tutela, a nuove modalità di comunicazione delle informazioni ai dipendenti. Molte realtà nel nostro Paese sono esemplari per la rapidità e "reattività" con cui hanno strutturato e ristrutturato luoghi di lavoro, procedure, presidi di sicurezza, adattandoli a questo nuovo grande rischio, al fine di consentire la prosecuzione della produzione o dei servizi essenziali. Tali verifiche rivestono ancora maggiore urgenza a seguito della sottoscrizione del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo scorso: si pensi in particolare alla necessità di piena e corretta informazione dei dipendenti e alla dotazione di adeguati e nuovi dispositivi di protezione individuale . Altro aspetto - di cui quanto meno prendere atto - è quello dell' attivazione massiva dello smart working che implica necessariamente una maggiore attenzione alla sicurezza informatica e rappresenta uno "stress test" per i presidi già esistenti (si ricorda che la **privacy** non è connessa al "sistema 231" ma i reati informatici lo sono). Più in generale, si stanno rimodulando l' organizzazione del lavoro e le modalità di controllo e di gestione delle procedure interne; e anche su questo l' OdV sarà oggetto (o comunque si attiverà per richiedere) specifico flusso informativo. Si è ben coscienti che in un momento tanto drammatico non è certo il caso di aumentare la "burocrazia", né di impegnare i vari responsabili aziendali in nuovi flussi informativi, riunioni e memorandum; al contrario, questa può essere l' occasione affinché si confermi il ruolo degli OdV come risorsa delle imprese, professionisti a disposizione per una migliore compliance, luoghi di tracciabilità e di memoria



EutekneInfo

Privacy e GDPR

storica rispetto alle decisioni adottate e alle ragioni delle stesse (anche al fine di una corretta ricostruzione laddove in futuro venissero contestati dei potenziali illeciti). Da un punto di vista strettamente operativo, dunque, sarà opportuno acquisire la documentazione che dà atto delle misure intraprese (ordini di servizio, comunicazioni aziendali, delibere, ecc.) e prenderne atto nella prima riunione utile. Anche per gli OdV si presenta il tema delle riunioni da remoto. Inoltre, le riunioni potranno avvenire in modalità "da remoto" utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla società stessa o propri dei componenti dell' Organismo di vigilanza (a seconda che si tratti di componenti interni o esterni alla società). Con gli stessi strumenti sarà anche possibile "incontrare" i responsabili delle risorse umane, gli RSPP, i direttori o gli amministratori delegati, nella misura in cui la complessa agenda di questi giorni lo renda possibile e/o opportuno. Questa potrebbe anche essere l' occasione di rivedere il regolamento interno dell' OdV, prevedendo espressamente la possibilità e la validità delle riunioni in call o video conference, laddove ciò non fosse già indicato (lo stesso problema d' altronde si sta ponendo per gli statuti di molte società: si veda " Anche il presidente può collegarsi da remoto all' assemblea " del 13 marzo 2020). Da ultimo, può essere ricordato che per molti enti la relazione annuale (o la relazione relativa al secondo semestre) predisposta dall' OdV come report periodico e sintetico nei confronti degli amministratori viene presentata al CdA in questo periodo dell' anno; l' eventuale posticipazione dell' invio di tale relazione dovrebbe comunque essere comunicata e/o concordata con la società di appartenenza alla luce dell' emergenza in corso.

La Repubblica

Privacy e GDPR

Il modello

Più prove, meno restrizioni Ecco la ricetta della Corea

DI ELENA DUSI

«Test, test, test» ha chiesto il direttore dell'Oms. È quel che ha sempre fatto la Corea del Sud. La sua politica è fare il tampone al minimo mal di gola. Una persona positiva viene chiusa in casa e controllata con le telecamere. Chi è stato a contatto con lei è ugualmente sottoposto al test. Seul (che a settembre aveva fatto un' esercitazione antiepidemia, eredità del terrore della Sars), ha testato 200 mila persone: record del mondo. Ha ricostruito la catena dei contagi (oltre metà dei casi proviene dalla setta di Daegu) e contenuto il virus senza misure draconiane. La vita in Corea è andata avanti pressoché indisturbata, se si fa eccezione per la **privacy** dei contagiati e dei loro contatti, sottoposti a marcatura stretta. Il caso coreano - tanti test, poche misure restrittive per i sani - è nuovo nella storia dell' epidemiologia, e sembra funzionare. Ci dà un quadro affidabile della letalità. Se si scopre buona parte dei positivi, i decessi si riducono a meno dell' 1% dei casi.



Privacy, l' Edpb: "Gdpr già contempla situazioni critiche, cautela sui dati"

Il Comitato europeo evidenzia che il Regolamento prevede già indicazioni sulla gestione delle crisi, ma invita a non derogare dall'obbligo di anonimizzazione delle informazioni sulla location se non per stretta necessità

La gestione dell'emergenza coronavirus non deve diventare una giustificazione alla violazione delle garanzie sui dati personali. La nuova legislazione europea sulla **privacy** (General **data protection** regulation, **Gdpr**) prevede comportamenti specifici in caso di epidemie che governi, autorità pubbliche e aziende private stanno rispettando, ma esistono alcune aree di attenzione. È quanto si legge nella nota diffusa dalla European **data protection** board (Edpb), il comitato europeo per la protezione dei dati (organo europeo indipendente che contribuisce all'applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l'Unione europea, composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati). La presidente dell'Edpb, Andrea Jelinek, ha affermato: "Le regole sulla **data protection** (come il **Gdpr**) non ostacolano le misure prese per combattere la pandemia di coronavirus. Tuttavia vorrei sottolineare che, anche in periodi eccezionali, il garante dei dati deve assicurare la protezione dei dati personali degli individui cui quei dati appartengono. Di conseguenza occorre tenere conto di alcune considerazioni per garantire il trattamento dei dati personali in piena legalità". Il **Gdpr** all'epoca del coronavirus Il **Gdpr** è una normativa ampia che prevede anche regole da applicare all'elaborazione dei dati personali in contesti particolari come quello che si è creato con l'epidemia di Covid-19. Anzi, il **Gdpr**, spiega l'Edpb, fornisce proprio le basi legali che permettono ai datori di lavoro e alle autorità sanitarie pubbliche di usare i dati personali nel contesto di un'epidemia, senza bisogno di ottenere il consenso del detentore dei dati. Questo si applica, per esempio, quando l'utilizzo dei dati personali è necessario ai datori di lavoro per ragioni di pubblico interesse nell'ambito della salute pubblica o per proteggere interessi vitali (Art. 6 e 9 del **Gdpr**) o per ottemperare a un altro obbligo legale. Il nodo dei dati sulla location WHITEPAPER Gestione dei contratti e **GDPR**: guida all'esternalizzazione di attività dei dati personali Legal Per l'elaborazione di altri generi di dati, come quelli delle comunicazioni elettroniche - per esempio la mobile location - ci sono altre regole che si applicano, continua la nota dell'Edpb. Le leggi nazionali che hanno recepito la Direttiva ePrivacy prevedono il principio in base al quale "i dati del posizionamento possono essere usati dall'operatore solo se anonimizzati o con il consenso degli individui. Le autorità pubbliche dovrebbero prima cercare di utilizzare questo genere di dati in forma anonima (per esempio, aggregando i dati in modo



Corriere Comunicazioni

Privacy e GDPR

che non si possa risalire al dato personale). Questo permetterebbe di generare report sulla concentrazione di dispositivi mobili in un certo luogo", spiega l' Edpb. Quando non è possibile usare solo dati anonimizzati, l' articolo 15 della Direttiva ePrivacy permette agli stati membri dell' Ue di introdurre misure legislative che derogano da questo principio in nome della sicurezza nazionale e pubblica. Questa "legislazione di emergenza" è possibile a condizione che costituisca una misura necessaria, appropriata e proporzionata nell' ambito di una società democratica. Se tali misure vengono introdotte, conclude la nota dell' Edpb, lo stato membro è obbligato a mettere in piedi adeguate protezioni , per esempio garantendo alle persone il diritto a un ricorso giurisdizionale contro misure da cui ci si sentono danneggiati. @RIPRODUZIONE RISERVATA.

Agenda Digitale

Privacy e GDPR

Una privacy diversa nell' emergenza: ecco le deroghe possibili

Tutta l' Italia è ormai zona protetta per bloccare la diffusione del coronavirus. Una situazione che creerà sofferenza a esercizi commerciali e imprese. La soluzione sta nella circolazione dei dati che però è limitata dal GDPR. Occorrerà quindi consentire che i dati circolino, per dare vita 'telematica' all' economia

In questi particolarissimi giorni, il tema del trattamento dei dati personali , per quanto molti non ci pensino, è tutt' altro che secondario. Il Regolamento **GDPR** , che - come noto - da un paio d' anni circa è divenuto la regola europea comune della **privacy** ed è direttamente applicabile in Italia, considera anche le emergenze come quella che stiamo vivendo, causata dal coronavirus. Esso stabilisce al considerando 46 che il trattamento di dati personali dovrebbe essere "altresì" considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell' interessato, cioè l' individuo a cui appartengono i dati personali, o di un' altra persona fisica. Il Regolamento specifica che alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell' interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l' altro per tenere sotto controllo l' evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie , in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana. Questo per vari motivi, che in queste brevi riflessioni si possono solo accennare velocemente, ma che sin d' ora mi dichiaro disposto ad approfondire in qualsiasi sede, con le istituzioni competenti, a partire da Garante **Privacy** e Governo o con chi vorrà portarli avanti fino a costruire una proposta organica. L' azione del Garante **privacy** Il Garante **Privacy** sta già agendo sul fronte "sanitario" del trattamento dei dati personali ed ha pubblicato un avviso che vieta le raccolte di dati sanitari "fai da te" da parte dei datori di lavoro sulla salute dei propri dipendenti, fermo restando l' obbligo degli stessi di segnalare al datore di lavoro situazioni di rischio. Questa rigidità è comprensibile, anche se può essere utile segnalare che in Cina, dal 9 febbraio scorso, il sistema che è stato utilizzato è stato quello di delegare la raccolta di dati personali sanitari sui propri dipendenti, i viaggi dei medesimi e le frequentazioni, proprio ai datori di lavoro, attesa la maggior facilità di raccolta e la conoscenza delle situazioni, al fine di segnalarli alle Autorità sanitarie e nel rispetto del principio di minimizzazione e della finalità specifica del trattamento; in Cina sono stati infatti costruiti sistemi di big data per mappare la diffusione del contagio a livello centralizzato , grazie appunto alle suddette deroghe. Come è cambiato in Italia il quadro normativo dei pagamenti digitali verso la PA? Dunque, la scelta italiana da questo punto di vista è diversa e non pare far uso delle deroghe emergenziali consentite dal **GDPR**. Quel che però preme evidenziare



Agenda Digitale

Privacy e GDPR

non riguarda la specificità dei dati sanitari, quanto l'idea di utilizzare la possibilità di deroga al **GDPR** ai fini emergenziali - innegabilmente presenti nel periodo attuale - per aiutare la sopravvivenza delle attività economiche. Pensiamo infatti alla situazione: la circolazione delle persone, volontariamente o d'Autorità è limitata. Gli esercizi commerciali e le imprese, pur aperte, non vedono nessuno entrare dalla porta. I canali commerciali abituali sono in sofferenza; l'esercizio di vicinato, l'artigiano, il piccolo supermarket, il professionista, il negozio di abbigliamento che è abituato a comunicare di persona con la propria clientela, non riesce più a raggiungere i clienti. Al contempo i clienti si domandano - forse - come risolvere i propri problemi minimizzando le proprie uscite da casa. Una deroga alle limitazioni alla circolazione dei dati. La soluzione sta nella circolazione dei dati che però - qui l'arcano - è limitata dal **GDPR**. Allora, per forza di cose, per proteggere interessi vitali degli individui, occorrerà consentire che i dati circolino, finché dura l'emergenza, in parziale deroga alle norme sul consenso. La proposta è quella che le Istituzioni competenti autorizzino, sulla base della sopra indicata normativa, le imprese che offrono servizi a domicilio o a distanza, correlati all'emergenza COVID-19 e limitatamente alla durata della medesima, ad usare dati personali comunque acquisiti (da pubblici elenchi, da informazioni di vicinato, da liste di clientela senza consenso per marketing, da fornitori di dati, ecc.) per proporre i propri servizi. Le proposte dovrebbero avere, al primo contatto, un diritto di opt-out: non vuole essere chiamato? Non la disturbo più. Ci dovrebbe essere anche una contemporanea ed altrettanto limitata deroga al Registro delle Opposizioni: magari l'offerta di un servizio di banda larga, fastidiosa in altri tempi, in questo periodo è desiderabile e andare sino al negozio in questo periodo - specie per gli anziani, è difficile. Si tratta di una proposta semplice, possibile, d'impatto e la cui attuazione sarebbe urgente per cercare di dare una vita "telematica" all'economia che viene bloccata nella dimensione fisica. Al contempo, cogliendo anche io una suggestione già avanzata da altri studiosi, riterrei necessaria una moratoria delle sanzioni ed accertamenti **GDPR** per tutta la durata dell'emergenza: le imprese sono sotto stress e, come ho segnalato, la gestione dei dati non può seguire i percorsi normali in una situazione che normale non è. Si pensi soltanto a tutti i consensi che servono all'accettazione ospedaliera o alla situazione delle scuole che devono attivare le piattaforme a distanza facendo, anche qui, firmare i relativi consensi ai genitori per il trasferimento dei dati sul cloud. Confido nell'attenzione e nella sensibilità delle Istituzioni competenti. Gestione dei contratti e **GDPR**: guida all'esternalizzazione di attività dei dati personali @RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Privacy e GDPR

Scenari. La crisi coronavirus prova che un sistema fortemente connesso può reggere con più efficacia

Una rete forte fondamentale per gestire le emergenze

Andrea Biondi

È arrivato in maniera inattesa, anche traumatica. Il momento di fare i conti seriamente con le infrastrutture digitali del Paese si è palesato in tutta la sua forza sotto la spinta di un' emergenza senza precedenti. Paradossalmente a svegliare le coscienze è tutto un portato di comportamenti che apparivano futuristici, ma che invece hanno fatto irruzione nel quotidiano, prepotentemente. Smartworking, video on demand, gaming online, videochiamate e videochat, e-learning. La serrata dell' Italia per cercare di contenere il diffondersi del coronavirus sta mettendo sotto stress quelle autostrade digitali che la pagella europea (l' indice Desi) puntualmente ci ricorda di mettere al passo. L' ultimo report indica una copertura a banda larga ultraveloce pari al 24% delle famiglie. Riferendosi al 2018 il dato va considerato per quel che è. Ma dall' altra parte per la media Ue si parla del 60 per cento. Difficilmente le cose nel frattempo possono essere risultate stravolte. Telecom oggi segnala un 40% della popolazione coperta con velocità superiori ai 100 megabit al secondo (ma copertura in fibra fino al cabinet con sistema misto fibra-rame all' 81%). Quanto al 5G, l' altra porta di accesso al futuro digitale, sempre Tim segnala una copertura totale della popolazione al 2025-26. Non è un caso che l' attenzione del Governo in questa fase sia caduta, nell' ambito della stesura del decreto "Cura-Italia", sulla necessità di spingere gli attori del sistema tlc a intraprendere ogni iniziativa per potenziare le infrastrutture e garantire funzionamento di reti e operatività. Non è un caso che Agcom oggi dovrebbe dare l' ok al piano annunciato dall' ad Tim Luigi Gubitosi che prevede l' attivazione di 5mila cabinet nelle aree bianche del Paese: quelle a fallimento di mercato, peraltro oggetto di un piano pubblico - con gare vinte da Open Fiber - per portare la fibra a 9,6 milioni di unità immobiliari. Ricorsi, ritardi, burocrazia hanno fatto partire operativamente quel piano nel 2018. E ora a essere coperti, a fine 2019, sono 2,3 milioni di immobili. Intanto però c' è da fare i conti con una fame di mega e di velocità che rende legittimi interrogativi sulla tenuta del sistema. Simone Bonannini, direttore marketing di Open Fiber, intervenendo su Radio 24 ha segnalato come sulla rete della controllata di Enel e Cdp il traffico sia aumentato fino al 70% in download e fino al 300% in upload. Ma segnalazioni di questo tipo sono diffuse. Di «incremento di oltre il 50%» parla Enrico Boccardo, presidente della Coalizione per il Fixed wireless (Cfwa): 60 aziende attive nella connettività via wireless. In questo ambito è attiva anche Linkem che l' altroieri ha annunciato partnership con Open Fiber e con Infratel per progetti di sperimentazione sulla tecnologia Fwa nella banda di frequenza 3.



Il Sole 24 Ore

Privacy e GDPR

5 GHz di cui Linkem è assegnataria e che è riconosciuta fra le bande pioniere per il 5G. «Stavamo lavorando da tempo a queste partnership. L' emergenza di questi giorni - spiega Davide Rota, ad Linkem (700mila clienti) - ci ha portato ad accelerare». Aumenti della domanda sono stati stimati anche da Vodafone (+55% su rete fissa, ma anche +30% per i dati e +40% per la vice su rete mobile), Wind Tre che ha da poco battezzato la nuova rete 5G ready e Fastweb che come scelta strategica ha deciso di virare sul Fwa che l' azienda, contrariamente alla visione di Open Fiber, valuta avere le stesse performance di Fttb ma più facile da realizzare. «Non abbiamo dubbi sull' importanza di rafforzare le reti d' accesso» dicono da Fastweb «ma i forti aumenti di traffico di questi giorni, che non sono dovuti allo smartworking diurno quanto al grande utilizzo di gaming e video nelle ore serali, richiedono un ampliamento immediato della rete "core", le dorsali. È quella parte che rischia di saturarsi». Quel che invece lato domanda deve essere chiaro, ne è convinto Antonio Sassano presidente della Fondazione Bordini, è che si è giunti a un punto di non ritorno. «La "forma" del traffico potrebbe cambiare con un aumento delle esigenze di comunicazione più simmetriche, peer-to-peer, rispetto a quelle attuali: ora prevale il traffico streaming in download». Questo fenomeno, aggiunge Sassano, «non è passeggero. Fino a che non sarà disponibile un vaccino o una cura tutte le precauzioni di distanziamento dovranno essere applicate e dunque un ritorno immediato alle vecchie abitudini è improbabile. Questo evento porterà ad un' accelerazione di quello che molti avevano chiamato "switch-off della carta", a partire dalla Pa». In questo quadro va anche considerato che «sempre nella fase successiva all' emergenza sarà fondamentale contenere il virus recuperando alcuni elementi di vita normale. In questa fase il monitoraggio delle interazioni sociali, anche se con nodi critici sul versante della **privacy**, può essere l' elemento decisivo per monitorare la diffusione del virus. Non si tratta di qualcosa di nuovo e inesplorato; gli algoritmi per lo studio della diffusione delle notizie sui social network fanno già questo». E la rete sarà tutt' altro che elemento secondario. © RIPRODUZIONE RISERVATA.